



**Assessorat de l'Essor économique,
de la Formation et du Travail**

**Assessorato Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro**

Réf. n° - Prot. n. 5938/2022
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

All'Impresa "Energy Valnontey S.r.l."
Via Aurelia, 232
00165 Roma (RM)
Pec: herrenefigli@pec.it

e, p.c. Ai Componenti della Conferenza
di servizi prevista dall'art. 52
della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13
LORO SEDI

Al Sig. Sindaco del Comune di
11012 COGNE AO
Pec: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

Al Presidente del
C.M.F. "Pré de Saint Ours"
Presso Unité des Commune Grand Paradis
Loc. Champagne 53
11018 VILLENEUVE AO
Pec: cmfpo@pec.confcooperative.it

All'ARPA Valle d'Aosta
Loc. Grande Charrière, 44
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO
Pec: arpavda@cert.legalmail.it

Alla Società "DEVAL S.p.a."
Via Clavalité, 8
11100 AOSTA AO
Pec: deval@pec.devalspa.it

Al Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta
Corso Lancieri, 15d
11100 AOSTA AO
Pec: info@pec.consorziopesca.vda.it

Al Comando Militare Esercito Valle d'Aosta
Ufficio Affari Territoriali e Presidiari
Sez. Segreteria
C.so Saint Martin de Corléans, 87
11100 AOSTA AO
Pec: centro_alpino@postacert.difesa.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le attività territoriali
Divisione IV – Ispettorato territoriale
Piemonte e Valle d’Aosta
Settore 3^ Reti e Servizi di Comunicazione
Elettronica nel settore telefonico
Via Vittorio Alfieri, 10
10121 TORINO TO
Pec: dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it

Presidenza della Regione
Avvocatura regionale
SEDE

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020).

Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all’ultimo provvedimento autorizzativo.

Richiesta di integrazioni e sospensione dei termini del procedimento.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione unica in sanatoria in oggetto, con la presente si trasmetto il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 21 giugno 2022, nonché i pareri e le richieste di integrazioni pervenuti a questa Struttura da parte dei componenti della Conferenza stessa, al fine di espletare gli adempimenti che consentano la conclusione del procedimento amministrativo.

Si comunica, infine, che le integrazioni progettuali dovranno essere presentate in formato digitale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente e i termini per la conclusione del procedimento amministrativo sono sospesi a far data dal 21 giugno 2022.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Massimo Broccolato
(documento firmato digitalmente)

Allegati: 8

COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
Flora e fauna

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento agricoltura
Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Corpo forestale della valle d'Aosta - Comandante
Ufficio vincolo idrogeologico

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Coordinatore

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio paesaggistico e architettonico

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Pianificazione territoriale

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica
Viabilità e opere stradali

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate
Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco

Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro
Dipartimento sviluppo economico
Infrastrutture funiviarie



ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

Verbale della riunione della Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, per l'esame delle richieste di Autorizzazione unica di modifica in sanatoria relativa a varianti eseguite in corso d'opera in difformità rispetto ai progetti approvati con i PD n. 3632/2020 e n. 3633/2020 per la costruzione e l'esercizio di due impianti idroelettrici con opere di presa sui torrenti Valnontey e Urtier e fabbricato di centrale di produzione, unico per i due impianti, in loc. Cretaz nel Comune di Cogne presentate rispettivamente dalle imprese "Energy Valnontey S.r.l." e "Energy Urtier S.r.l.", entrambe di Roma.

- 21 giugno 2022 -

La Conferenza di servizi, convocata con note prot. n. 6017 del 6 giugno 2022, per l'impianto sul torrente Valnontey, e prot. n. 6020 del 6 giugno 2022, per l'impianto sul torrente Urtier, si è riunita alle ore 09:35, per l'esame - ai sensi dell'art. 52 e 61 bis della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 - delle istanze di sanatoria in oggetto.

Le convocazioni hanno interessato, oltre le Strutture regionali competenti per materia, il Sindaco del Comune di Cogne, l'A.R.P.A. Valle d'Aosta, il Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta, l'Ufficio Affari territoriali e Presidiari del Comando militare esercito Valle d'Aosta, la Soc. DEVAL S.p.a., l'Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del MISE, e per l'impianto sul torrente Valnontey, il CMF "Pré de Saint Ours".

Hanno preso parte alla riunione:

- in rappresentanza della Struttura sviluppo energetico sostenibile (quale struttura responsabile del procedimento), il dirigente Massimo Broccolato;
- in rappresentanza della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il delegato Davide Marguerettaz;
- in rappresentanza del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, il delegato Roberto Maddalena;
- in rappresentanza della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, il Dirigente Carlo Salussolia e l'arch. Donatella Martinet;
- in rappresentanza della Struttura pianificazione territoriale, la Dirigente Chantal Trèves ed il sig. Andrea Garello;
- in rappresentanza del Comune di Cogne, il segretario comunale Marco Truc;
- in rappresentanza dell'Avvocatura regionale, l'avv. Riccardo Jans;

Hanno assistito:

- Il sig. Stefano Marcias della Struttura sviluppo energetico sostenibile, che ha svolto le funzioni di verbalizzante;
- gli ing.ri Stefano Pallanza e Saverio Grosso in qualità di progettisti;
- l'ing. Alberto Arditi e l'avv. Gianni Maria Saracco in rappresentanza delle Imprese proponenti.

Hanno preso parte alla riunione in collegamento telematico:

- in rappresentanza del Comune di Cogne, il Sindaco Franco Allera;
- in rappresentanza delle Imprese proponenti gli avv.ti Michele Perraccino e Valentina Aiassa.

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha informato le imprese proponenti che, in evasione delle richieste di proroga dei termini di ultimazione dei lavori dei due impianti (nota ns. prot. n. 5808 del 27.05.2022 per l'Impresa Energy Valnontey S.r.l. e nota ns. prot.n. 5809 del 27.05.2022 per l'Impresa Energy Urtier S.r.l.), acquisiti i pareri della Conferenza di servizi di cui all'art. 52 della l.r. 13/2015, sono stati predisposti i relativi provvedimenti autorizzativi di concessione.

Ha aperto i lavori della Conferenza riassumendo l'iter dei due procedimenti già affrontati dalla Conferenza di servizi nel gennaio di quest'anno, nonché gli sviluppi normativi intervenuti recentemente (introduzione dell'art. 61 bis della l.r. 13/2015).

Ha ricordato che il procedimento di sanatoria prevede che si possa procedere in tal senso solo previa verifica positiva della doppia conformità urbanistica e senza che quest'ultima possa essere acquisita per il tramite di interventi di adeguamento sulle opere abusive.

Ha lasciato la parola all'ing. **Arditi** che ha dichiarato che, rispetto alla situazione delle opere illustrate in occasione del precedente procedimento di sanatoria (procedimento poi estinto su richiesta delle Imprese), si è intervenuto sull'opera di presa e sul canale di carico sul torrente Valnontey (sono state demolite la traversa abusiva e le porzioni iniziale e finale del canale di carico della vasca ed è stata realizzata la traversa in alveo come autorizzata ed il relativo canale di carico) mentre nulla è stato fatto nelle restanti porzioni dei cantieri.

Ha altresì dichiarato, in merito alla richiesta di mantenimento di parte del canale di carico realizzato in difformità, di essere in attesa delle comunicazioni da parte degli uffici regionali e di accettare, se del caso, il pagamento dei canoni per l'occupazione dell'area demaniale su cui insiste il manufatto.

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha comunicato di voler procedere prima all'analisi dell'istanza per l'impianto sul torrente Urtier e successivamente a quella per l'impianto sul torrente Valnontey.

Il rappresentante dell'Avvocatura regionale ha comunicato che in data 16 giugno scorso è stato formulato, dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali, un quesito circa la possibilità di sanare opere realizzate in difformità e ricomprese in ambiti tutelati dal PTP.

Impianto sul torrente Urtier

Si è proceduto con la presa d'atto e la lettura integrale delle seguenti comunicazioni pervenute per l'impianto sul torrente Urtier alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, note che fanno parte integrale del presente verbale:

- prot. n. 3455 dell'8 giugno 2022 con la quale la Soc. DEVAL S.p.a. a s.u. ha comunicato che le istanze di sanatoria non interessano le opere di connessione alla rete elettrica,
- prot. n. 4156 dell'8 giugno 2022 con la quale la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha comunicato di ritenere che le modifiche in sanatoria non siano sostanziali rispetto al progetto esaminato in sede di VIA;

- prot. n. 7809 del 15 giugno 2022 con le quali l'Ufficio Affari Territoriali e di Presidio della Valle d'Aosta del Comando Truppe Alpine ha fornito il proprio parere favorevole ai fini demaniali e militari di competenza, per gli interventi in oggetto;
- prot. n. 6984 del 17 giugno 2022 con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha fornito le proprie considerazioni di competenza;
- prot. n. 3672 del 22 giugno 2022 (anticipato via mail per la lettura nella riunione odierna) con la quale l'Ufficio vincolo idrogeologico ha autorizzato, con prescrizioni e nei soli riguardi del Regio Decreto Legislativo n. 3267/23 e fatti salvi eventuali diritti di terzi, gli interventi in oggetto;
- prot. n. 7028 del 20 giugno 2022 con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha comunicato che non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti in difformità rispetto al progetto approvato, a condizione di realizzare i previsti interventi di protezione in corrispondenza della sponda destra orografica. Per quanto attiene il titolo concessorio relativo alla derivazione d'acqua, infine, non risulta necessario attivare un nuovo procedimento istruttorio ma esclusivamente adeguare il relativo disciplinare all'effettivo stato di consistenza delle opere a seguito delle determinazioni che verranno assunte nel corso del procedimento di sanatoria in argomento. Si richiamano pertanto le conclusioni di cui alla nota protocollo 175/DDS del 11/01/2022. Tuttavia, a livello di completezza formale della documentazione consegnata e considerato che la precedente istanza era stata rinunciata, si evidenzia che alla nuova domanda deve essere nuovamente allegato lo studio di compatibilità delle opere con i fenomeni di dissesto attesi;
- prot. n. 5243 del 21 giugno 2022 (anticipato dal Segretario Comunale) per la lettura nella riunione odierna con la quale il Comune di Cogne ha fornito parere negativo al rilascio della concessione in sanatoria richiesta.

sono intervenuti nella discussione:

- **il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile** ha chiesto se gli interventi di protezione dell'argine destro, a cui fa riferimento il parere del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, erano già stati autorizzati con i precedenti atti autorizzativi;
- **gli ing.ri Grosso e Pallanza** hanno specificato che le opere in sponda destra del torrente Urtier erano già previste dal progetto autorizzato ma che non sono state ancora realizzate in quanto al momento sul sito sono in corso lavori di sistemazione spondale effettuati dall'Amministrazione regionale;
- **il rappresentante della Struttura sviluppo energetico sostenibile** ha rammentato che l'opera di presa, la vasca di carico ed il fabbricato d'ingresso alla stessa, emergente rispetto al terreno circostante sono fuori vincolo ai sensi dell'art. 40 delle NAPTP, mentre invece vi è ricompreso l'edificio di centrale, comune ai due impianti. Ha chiesto che, nel caso si dovesse procedere alla sanatoria dei manufatti fuori dal vincolo del PTP, per la predisposizione del relativo atto, dovrà essere prodotta una tavola contenente solo gli elementi oggetto di sanatoria;
- **il rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio** ha comunicato che nella documentazione allegata all'istanza in oggetto non è stato presentato lo studio di compatibilità delle opere con i fenomeni di dissesto idrogeologico gravanti sul territorio, ne chiede pertanto l'integrazione;
- **i rappresentanti della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico** hanno comunicato che l'opera di presa, la vasca di carico ed il relativo accesso fuori terra sono esclusi dal vincolo di cui all'art. 40 NAPTP, sono invece tutelati solo per la vicinanza al torrente Urthier (art.142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004). Per il fabbricato fuori terra hanno rilevato che lo stesso è stato modificato rispetto alla documentazione

allegata alla precedente istanza di sanatoria, ora è rivestito in pietra e sono presenti le grondaie e il tetto in lose, quindi non si sollevano obiezioni al mantenimento delle opere realizzate in quanto gli interventi, con le recenti opere di finitura già realizzate, non arrecano pregiudizio al contesto tutelato— La quantificazione dell'indennità pecuniaria risarcitoria, di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alternativa alla rimessione in pristino, verrà comunicata con atto separato al termine dell'iter della Conferenza di servizi in essere;

- **il rappresentante del Comune di Cogne** ha specificato che il parere reso ha contemplato l'impianto nel suo insieme, si riserva pertanto, alla luce delle considerazioni emerse durante la discussione, di rivedere lo stesso analizzando i singoli manufatti con particolare riferimento all'esistenza della doppia conformità urbanistica dell'opera di presa, della vasca di carico e del fabbricato di accesso;
- **il rappresentante della Struttura sviluppo energetico sostenibile** ha ricordato al rappresentante del Comune che, nell'integrare il parere nota prot. n. 5243 del 21.06.2022, qualora risultasse possibile procedere con la sanatoria dell'opera di presa, della vasca di carico e del fabbricato di accesso, occorrerà stabilire anche l'ammontare delle relative sanzioni.

Impianto sul torrente Valnontey

Si è proceduto con la presa d'atto e la lettura integrale delle seguenti comunicazioni, che sono parte integrante del presente verbale, pervenute per l'impianto sul torrente Valnontey alla Struttura sviluppo energetico sostenibile:

- prot. n. 3456 dell'8 giugno 2022 con la quale la Soc. DEVAL S.p.a. a s.u. ha comunicato che le istanze di sanatoria non interessano le opere di connessione alla rete elettrica;
- prot. n. 4156 dell'8 giugno 2022 con la quale la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha comunicato di ritenere che le modifiche in sanatoria non siano sostanziali rispetto al progetto esaminato in sede di VIA;
- prot. n. 7808 del 15 giugno 2022 con la quale l'Ufficio Affari Territoriali e di Presidio della Valle d'Aosta del Comando Truppe Alpine ha fornito il proprio parere favorevole ai fini demaniali e militari di competenza, per gli interventi in oggetto;
- prot. n. 6984 del 17 giugno 2022 con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha fornito le proprie considerazioni di competenza;
- prot. n. 3674 del 22 giugno 2022 (anticipato via mail per la lettura nella riunione odierna) con la quale l'Ufficio vincolo idrogeologico ha autorizzato, con prescrizioni e nei soli riguardi del Regio Decreto Legislativo n. 3267/23 e fatti salvi eventuali diritti di terzi, gli interventi in oggetto;
- prot. n. 7027 del 20 giugno 2022 con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha chiesto, al fine dell'espressione degli assensi di competenza, di integrare la documentazione progettuale consegnata con il previsto studio di compatibilità con particolare riferimento all'assetto della vasca di carico eseguita in difformità rispetto al progetto autorizzato.;
- prot. n. 5243 del 21 giugno 2022 (anticipato dal Segretario Comunale) con la quale il Comune di Cogne ha fornito parere negativo al rilascio della concessione in sanatoria richiesta.

sono intervenuti nella discussione:

- **gli ing.ri Grosso e Pallanza**, in merito al canale di carico della vasca realizzato in difformità, hanno comunicato di aver demolito l'inizio e la fine dello stesso e di averlo defunzionalizzato, per la porzione rimanente l'Impresa è in attesa di un riscontro alla richiesta, formulata agli uffici dell'Amministrazione regionale, di mantenimento della sezione a U, eliminando la copertura e riempiendo il vuoto con materiale inerte.

Hanno ribadito che il salto lordo fiscale non è stato modificato mentre sono variate le quote degli sfioratori.

In merito alla richiesta di predisposizione dello studio di Compatibilità richiesto nel parere del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, hanno comunicato di non averlo predisposto in quanto l'opera di presa è stata realizzata in conformità a quanto autorizzato;

- **il rappresentante della Struttura sviluppo energetico sostenibile** ha ricordato che l'Impresa autorizzata non ha presentato la fine lavori e pertanto il titolo abilitativo è ancora valido e che l'Impresa può legittimamente operare in cantiere. Ha ricordato che l'opera di presa, la vasca di carico ed il fabbricato di centrale sono ricompresi all'interno dell'area vincolata ai sensi dell'art. 40 delle NAPTP. Ha chiesto al rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio se, come dichiarato dall'Impresa, l'opera di presa è stata demolita e ricostruita conformemente a quanto autorizzato, sia planimetricamente che altimetricamente, e pertanto non più oggetto di sanatoria. L'ing. Maddalena ha confermato quanto dichiarato dall'Impresa proponente. Ha chiesto inoltre se è stato realizzato anche il canale di raccordo tra l'opera di presa e la vasca di carico oggetto di sanatoria. Ha chiesto infine che venga predisposta una sezione che attraversa l'opera di presa, il canale di carico e la vasca di carico in quanto, dall'analisi dei disegni allegati all'istanza di sanatoria, sembrerebbe che la quota del canale rispetto alla quota del fondo della vasca renda difficile il caricamento della stessa.
- **il rappresentante della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria** ritiene di evidenziare che, nell'ambito di un'analisi costi-benefici ambientali, occorra considerare anche l'incremento degli impatti ambientali cantieristici che deriverebbe da successive attività di demolizione e ricostruzione;
- **i rappresentanti della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico** hanno specificato che, al fine di predisporre il parere di merito, è stata formulata all'Avvocatura regionale una richiesta di parere, che ad oggi non è ancora pervenuto, circa la possibilità o meno di sanare, ex post, in ambiti tutelati. Hanno quindi sottolineato che la definizione della problematica, che non è prettamente di merito ma di natura giuridica, è funzionale anche all'eventuale insorgere in futuro di problematiche simili, non solo limitatamente ai vincoli di cui all'art. 40 delle NAPTP, ma anche a qualunque altro vincolo di natura ambientale e paesaggistico. Hanno chiesto alle Imprese di quantificare le differenze di volumi tra quanto autorizzato e quanto realizzato in difformità. Per quanto riguarda l'istanza avanzata dall'Impresa circa il mantenimento di una porzione del canale di carico della vasca, hanno chiesto al rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio se le considerazioni strutturali formulate dall'impresa stessa a supporto dell'istanza possano essere condivisibili o meno;
- **il rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio** ha comunicato che lo studio delle opere con i fenomeni di dissesto idrogeologico gravanti sul territorio non era stato presentato in occasione della precedente istanza di sanatoria e pertanto viene chiesta la sua integrazione nel corso del presente procedimento, con particolare riferimento all'attuale posizione della vasca di carico. In merito all'istanza, presentata dall'Impresa, per il mantenimento di parte del vecchio canale di carico della vasca, ha specificato che non è configurabile come un secondo argine, ma essendo una struttura in cls armato ha comunque una valenza protettiva nei confronti di eventuali fenomeni di erosione spondale determinati dalla corrente idraulica. Limitatamente agli aspetti di competenza, la demolizione del solaio ed il riempimento del manufatto con materiale inerte risulta preferibile rispetto alla demolizione completa dello stesso in quanto per l'esecuzione di quest'ultimo

intervento sarebbe necessario effettuare nuove importanti operazioni di scavo. Detta considerazione può essere anche formalizzata se la struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico ne avesse necessità. Non si esprime invece, in relazione al difetto di competenza in merito, per gli aspetti di natura urbanistica relativi al mantenimento del canale;

- **i rappresentanti della Struttura pianificazione territoriale** hanno ricordato che le difformità realizzate rispetto al progetto approvato paiono essere di una consistenza tale da non poter essere considerate variazioni non essenziali, come definibili per differenza da quanto indicato dal comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 11/1998. Conseguentemente non è possibile ritenere che queste difformità possano essere individuate come tolleranze costruttive di cui all'art. 80bis della stessa legge regionale, né per la vasca di carico che occupa un sedime sostanzialmente diverso da quello autorizzato né per la centrale. In merito al parere di competenza formulato hanno ribadito che lo stesso è stato redatto in applicazione delle norme come da prassi interpretate sino ad ora. Qualora fossero ravvisate linee interpretative differenti da parte dell'Avvocatura regionale, si rendono disponibili ad un confronto sulla tematica. Hanno inoltre segnalato come le recenti norme statali di sostegno alla realizzazione di impianti da FER semplifichino gli iter autorizzativi ma non derogano ai vincoli presenti. Se da un lato appare corretto effettuare valutazioni circa l'opportunità di riaprire il cantiere per ripristinare quanto realizzato in difformità, l'analisi costi/benefici tra situazione attuale ed un nuovo cantiere, la valutazione del danno ambientale, e altre valutazioni di buon senso, è altresì evidente che l'attuale assetto normativo non consente agli uffici tale discrezionalità. In ultimo ricordano come il mantenimento di opere non legittime ne impedisca in futuro eventuali richieste di varianti.
- **i rappresentanti del Comune di Cogne** rappresentano l'interesse dell'Amministrazione comunale di addivenire ad una soluzione che, nel rispetto delle norme, tuteli il paesaggio considerando anche gli impatti negativi legati all'eventuale demolizione e successiva ricostruzione dei manufatti per adeguarli al progetto autorizzato.

A latere della discussione sui singoli impianti, i consulenti legali delle Imprese hanno fornito le seguenti considerazioni:

- **l'avv. Saracco** ha ricordato che l'ordinamento non prevede il quesito in merito al rapporto costi/benefici. Ha specificato che nel caso di ricorso allo TSAP, ed in seguito presso la Corte di Cassazione, il giudice speciale valuta la correttezza del diniego, non esprimendosi su considerazioni amministrative. Il recente art. 61 bis non specifica se si riferisce a procedura ordinaria o meno, e richiede l'espressione delle strutture competenti. Ha comunicato, infine, di ritenere che se un'opera risulta tecnicamente sanabile, la stessa lo possa essere anche se ricadente in un ambito vincolato. Comprende la necessità per l'Amministrazione regionale di procedere secondo un percorso amministrativo supportato da una solida base normativa;
- **gli avv. ti Perracino e Aissa** comunicano che nel procedimento penale in corso presso il tribunale, il Giudice si conforma alle soluzioni amministrative. Al momento il giudizio è sospeso in attesa della conclusione del procedimento amministrativo in oggetto. Nel caso vi sia una condanna è prevista la demolizione integrale delle opere con le relative ripercussioni ambientali.

La conferenza di servizi, dopo ampia discussione, sulla base delle considerazioni che precedono, ha sospeso il procedimento in attesa della formulazione del parere richiesto all'Avvocatura regionale e delle controdeduzioni da parte delle Imprese ai pareri formulati dalle Strutture.

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha ricordato che il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dal suo avvio, pertanto entro il 31 luglio 2022, salvo sospensione per la produzione delle integrazioni.

Al fine di consentire alle Imprese di poter predisporre le integrazioni richieste e le controdeduzioni ritenute necessarie, concede 30 giorni di tempo a partire dalla data di ricezione del presente verbale. Nel mentre i termini del procedimento sono sospesi.

Si allegano al presente verbale tutti i pareri pervenuti.

La riunione termina alle ore 12.10


L'estensore

Stefano Marcias



Il Dirigente

Massimo Broccolato



DEVAL_DIG/P/2022/0003456 - 08/06/2022

Spett.le
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento sviluppo economico ed energia
Sviluppo energetico sostenibile
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

DEV/AD/GIA

PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Oggetto: convocazione della conferenza dei servizi del 21.06.2022 - Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020) - Impresa "Energy Valnontey S.r.l." Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

Con riferimento alla convocazione in oggetto Vi confermiamo che l'istanza in sanatoria non interessa opere di connessione alla rete elettrica.

Per ogni eventuale chiarimento potete contattare l'Ufficio Gestione Immobili e Autorizzazioni (Rif. sig. PERRON Alessandro – Tel. 0165 647551).

Cordiali saluti

Il Presidente e Amministratore Delegato
(ing. Giorgio PESSION)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Deval S.p.A e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società.

AR/ap



Assessorat de l'environnement, des transports
et de la mobilité durable
Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile

Alla Struttura sviluppo energetico
sostenibile
Dipartimento sviluppo economico ed
energia
SEDE

Réf. n° - Prot. n.
N/ réf. – Ns. rif.: 4068 e 4070 del 6 giugno 2022
Saint-Christophe

Oggetto: Autorizzazione Unica di modifica in sanatoria relativa a varianti eseguite in corso d'opera in parziale difformità rispetto ai seguenti progetti:

- *progetto approvato con i PD n. 2405/2016 e n. 3632/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con opera di presa sul torrente Valnontey e centrali di produzione in loc. Cretaz nel Comune di Cogne;*

- *progetto approvato con i PD n. 2440/2016, n. 2174/2019 e n. 3633/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con opera di presa sul torrente Urtier e centrale di produzione in loc. Cretaz nel Comune di Cogne;*

Delega Struttura per Marguerettaz Davide - Conferenze dei servizi in data martedì 21 giugno 2022.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e tutela qualità dell'aria, Paolo BAGNOD, delega il Sig. Davide MARGUERETTAZ a rappresentarlo e a pronunciarsi, per quanto di competenza, in sede delle Conferenze dei servizi in oggetto in data martedì 21 giugno 2022.

A tale proposito, come già comunicato in occasione delle precedenti Conferenze dei servizi, e tenuto conto degli elaborati progettuali aggiornati in esame, si comunica che, limitatamente alle pregresse espressioni di compatibilità ambientale (di cui alle DGR 376 in data 28 marzo 2014 e DGR 1786 in data 8 novembre 2013), si ritiene che le modifiche progettuali in sanatoria in argomento non siano sostanziali rispetto ai progetti esaminati in sede di VIA.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
Paolo BAGNOD
Documento f.to digitalmente

R:\DEL-TQ\Marguerettaz\delega CdS AU 21 giugno 2022.doc

Département de l'Environnement

Evaluations, autorisations environnementales et qualité de l'air

Dipartimento Ambiente

Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

Lieu-dit. Le Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46

11020 Saint-Christophe

Tel. 0165/272143

Télécopie 0165/272119

PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



COMANDO TRUPPE ALPINE
VICE COMANDANTE PER IL TERRITORIO
Ufficio Affari Territoriali e di Presidio della Valle d'Aosta

Indirizzo telegrafico: UFATP VALLE D'AOSTA AOSTA
caserma "C. Battisti" via Capitano Chamonin, 10 - 11100 AOSTA
Indirizzo PEC: comalp@postacert.difesa.it

Prot. n. *come da segnatura* Cod. Id. ATP-AO Ind. CI.7.6.4.1
All: // – Ann: //

Aosta, *come da segnatura*
PDC: Op. Amm.vo FLORIELLO Tel. 0165/361283
pei: opammafpres2@ufatpao.esercito.difesa.it

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020). Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

A REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento sviluppo economico ed energia Sviluppo energetico sostenibile
(Pec)industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it AOSTA

e, per conoscenza

A COMANDO TRUPPE ALPINE
Ufficiale Coordinatore
Capo ufficio Affari generali e R.F.C.
Segreteria del Vice Comandante per il Territorio BOLZANO

^^^^^^^^^^

Rife. f. n. 5938 del 06 giugno 2022.

^^^^^^^^^^

1. In esito all'istanza citata in riferimento, questo Comando, esprime **parere favorevole** ai fini demaniali e militari di competenza, per gli interventi specificati in oggetto.
2. Detto parere è da intendersi vincolante per la fase definitiva ed esecutiva dell'opera, laddove non siano apportate modifiche interferenti con i beni dell'Amministrazione difesa.

IL CAPO UFFICIO
Col. Giovanni SANTO



Assessorat des Finances, de l'Innovation,
des Ouvrages publics et du Territoire
Assessorato Finanze, Innovazione,
Opere pubbliche e Territorio

Alla Struttura
Sviluppo energetico sostenibile
Dipartimento Sviluppo economico ed energia
SEDE

V/ réf. – Vs. rif. 6020 del 06/06/2022 e 6017 del 07/06/2022 (Urthier)
N/ réf. – Ns. rif. 6421 del 06/06/2022 e 6419 del 07/06/2022 (Valnontey)

Aosta

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Urtier con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2440/2016 e successive varianti approvate con P.D. n. 2174/2019 e P.D. n. 3633/2020).

Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020).

Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

Parere di competenza.

Con riferimento agli impianti idroelettrici con opere di presa sui torrenti Urthier e Valnontey, in riscontro alle domande in oggetto specificate e volte all'ottenimento di permessi edilizi in sanatoria per opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi rilasciati con provvedimenti dirigenziali della Struttura regionale competente per materia, limitatamente agli aspetti di competenza e fatte salve le prerogative in capo all'autorità comunale in materia di urbanistica e di edilizia, si esprimono le seguenti considerazioni.

CT/AG

R:\DIR-TERR\URBANISTICA\PARERI AUart 52 lr 13 Centraline\Cogne Cretaz\Valnontey Cretaz SANATORIA bis\parere cogne_17062022.doc

Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire

Planification territoriale

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Pianificazione territoriale

11100 Aosta
3, place Narbonne
téléphone +39 0165272507

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 0165272507

difesa_suolo@pec.regione.vda.it
pianificazione_territoriale@regione.vda.it
www.regione.vda.it

Per quanto concerne i manufatti oggetto di richiesta di sanatoria, con riferimento al loro inquadramento territoriale, si rileva quanto segue:

- il PRG vigente del Comune di Cogne, all'art. 31 delle NTA, disciplina che “ ... *in tutto il territorio comunale ... sono ammessi ... la costruzione di impianti energetici ...* ”;
 - le aree su cui insistono l'opera di presa e la vasca di carico sul torrente Urthier ricadono nelle sottozone Ed6 e Fb2;
 - l'area su cui insistono l'opera di presa e la vasca di carico sul torrente Valnontey ricade nella sottozona Ee4;
 - l'area su cui insiste la centrale di produzione comune ai due impianti ricade nella sottozona Ee1 per la quale le limitazioni precisate nella relativa tabella del PRG ammettono la nuova costruzione di centrali idroelettriche di rilievo locale, stabilendo che gli interventi di nuova costruzione devono essere realizzati in interrato, completamente al di sotto del piano di campagna originario, con fronte unico di accesso di larghezza massima non superiore a m 3.00;
- l'autorizzazione unica (comprendente, quale endoprocedimento, la deroga all'art. 40 NAPTP), relativamente ai manufatti come configurati in fase di approvazione dei progetti, ha costituito nulla osta rispetto agli elementi di contrasto in relazione alle previsioni del PRG, in quanto le opere ricadono in zona agricola, ai sensi del D.lgs. 387/2003. L'autorizzazione unica, ove invece necessario, può esplicitare la variante urbanistica da inserire nel PRG ai sensi del D.lgs. 387/2003 e con le modalità di cui all'art. 18 della l.r. 11/1998.
- il PRG, inoltre, recepisce in più punti la disciplina di cui all'articolo 40 del PTP stabilendone, nelle NTA, l'applicazione nei seguenti termini:
 - o articolo 26, comma 2: “Alle aree di cui al comma 1 [aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico] si applicano in generale le norme di tutela vigenti (in nota: l.r. 56/83, dlgs 42/2004, art. 40 PTP)”;
 - o articolo 53, comma 3: “Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali sono ammessi ai sensi dell'art. 40 NAPTP.”;
 - o articolo 53, comma 4: “Nelle sottozone di tipo Ee, da intendersi di particolare pregio paesaggistico, trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti di cui all'art. 40, NAPTP.”,

e le norme citate non possono essere oggetto di variante automatica ai sensi del D.lgs. 387/2003 in quanto discipline sovraordinate allo strumento urbanistico comunale. Pertanto l'autorizzazione unica, in questo caso, non può determinare una variante urbanistica volta a superare l'obbligo di applicazione della discipline di cui all'art. 40 del PTP.

In ogni caso, e al di là di quanto ribadito nel PRG, in quanto le norme di cui all'art. 40, NAPTP sono cogenti e prevalgono sui PRG, per realizzare opere in aree tutelate dall'art. 40 NAPTP stesso è necessario ottenere preventivamente una deroga alla norma medesima. Gli articoli 4 delle NAPTP e 8 della l.r. n. 11/1998 prevedono che "In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare, in deroga alle determinazioni del PTP, l'approvazione dei progetti di opere d'interesse generale e di lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga."

Come stabilito dalla DGR 4243/2006, nell'ambito della formazione del provvedimento di deroga, la Giunta regionale, viste le valutazioni conclusive della Conferenza di servizi, delibera, in via eccezionale, l'approvazione dei progetti o interventi oggetto di deroga alle determinazioni del PTP. La Conferenza di servizi, che è di ausilio alla Giunta regionale in sede di deliberazione dell'approvazione di progetti in deroga, tiene conto nelle proprie determinazioni dei seguenti aspetti:

- adeguate motivazioni della richiesta di deroga;
- rilevanza sociale ed economica dell'intervento proposto che deve riguardare opere di interesse generale;
- eventuale verifica che la soluzione proposta nel progetto comporti il minor scostamento possibile dalle determinazioni del PTP.

È evidente che l'intervento della Giunta regionale non si limita a riconoscere l'interesse generale o la rilevanza sociale ed economica dell'opera, ma è finalizzato all'approvazione del progetto dell'opera, avendo cura di verificare che la soluzione progettuale prescelta sia quella più compatibile con le esigenze di tutela del vincolo operata dal PTP; in tal senso, ne è provante il terzo punto.

In applicazione della legge, la DGR 4243/2006 disciplina quindi il procedimento che conduce alle deroghe alle determinazioni del PTP. In essa, all'allegato B, si ribadisce quanto stabilito in legge, ovvero che l'oggetto di deroga è un intervento che si discosta dalle norme cogenti e prevalenti del PTP, con le caratteristiche rappresentate nello specifico progetto; è quindi tale specifico progetto quello oggetto delle valutazioni tecniche e discrezionali che possono condurre all'approvazione della deroga stessa da parte della Giunta regionale.

In tale contesto, lo specifico progetto approvato assume quindi la caratteristica di configurare l'unica soluzione urbanistica ed edilizia delle opere da ritenersi compatibile rispetto al vincolo del PTP. Il progetto diventa esso stesso condizione sine qua non, unico riferimento applicabile in quel contesto territoriale tutelato su cui le opere vanno a collocarsi, acquisendo di fatto valore condizionante.



È forse opportuno ulteriormente evidenziare che l'autorizzazione a costruire in deroga è istituito di carattere eccezionale giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica e paesaggistica generale e, in quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dalle norme vigenti e mediante la specifica procedura. Tale sua particolare natura porta ad escludere che il titolo abilitativo possa essere rilasciato "in sanatoria" successivamente all'esecuzione delle opere, poiché sono stati superati i limiti tassativamente definiti dalla deroga stessa e la norma non definisce alcuna procedura di sanatoria per le opere realizzate in difformità da un progetto che è stato autorizzato solo a seguito dell'ottenimento della deroga.

La disciplina di cui agli articoli 4 delle NAPTP e 8 della l.r. n. 11/1998 non risulta prevedere deroghe alle norme cogenti e prevalenti del PTP nel caso di opere abusivamente realizzate. Non si ravvisano quindi, nemmeno in questo caso, i presupposti per configurare un'ipotesi di sanatoria ai sensi dell'art. 84 della l.r. 11/1998 delle opere realizzate in modo difforme.

Nel merito, gli interventi risultano essere stati realizzati in difformità dai titoli abilitativi e le opere oggetto di richiesta di sanatoria ricadono in larga misura in area di specifico interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 40 NAPTP; si tratta in particolare della centrale di produzione, dell'opera di presa e della vasca di carico sul torrente Valnontey. Viceversa, l'opera di presa e la vasca di carico sul torrente Urthier, ricadenti nelle sottozone Ed6 e Fb2, seppure anch'esse realizzate in modo difforme dal titolo, sono esterne a tale area di vincolo.

Con riferimento all'effettiva natura delle difformità incidenti in area vincolata ex art. 40 NAPTP, è stato rilevato che: sul torrente Valnontey, l'opera di presa era stata realizzata più a monte di circa 25 metri, mentre ad oggi è stata rimossa - ma non il canale di adduzione alla vasca di carico - e la vasca di carico è stata traslata e ruotata rispetto alla posizione autorizzata. La centrale di produzione (condivisa tra i due impianti) risulta, planimetricamente e volumetricamente, diversa, in modo significativo.

In generale, rispetto ai presupposti necessari alla formazione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 84 della l.r. 11/1998, è imprescindibile che l'intervento sia "conforme agli strumenti di pianificazione nonché ai piani, programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG e non contrast[i] con quelle dei piani medesimi, adottate, sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria."

A tal proposito, si ribadisce come il progetto approvato dalla Giunta regionale in sede di deroga al PTP, e successivamente acquisito al fine della formazione del titolo abilitativo nell'ambito dell'autorizzazione unica regionale, costituisca l'unica configurazione urbanistica ed edilizia delle opere da ritenersi compatibile con le esigenze di tutela del vincolo del PTP. Tale progetto è riferimento, nei medesimi termini, anche ai fini della formazione di un titolo in

sanatoria ai sensi dell'art. 84, sia per quanto riguarda il momento della realizzazione dell'intervento difforme sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di titolo in sanatoria.

In particolare, le opere difformi, con riferimento al momento della loro realizzazione, risultano indubbiamente carenti di una preventiva autorizzazione, comprensiva di nuova deroga al PTP, in variante al progetto, che ne costituisca la necessaria coerenza. Infatti, per lo stesso intervento, a seguito delle autorizzazioni iniziali del 2016, sono state richieste delle varianti in corso d'opera una delle quali ha comportato da parte del proponente una nuova domanda di deroga al PTP, in quanto era necessario modificare il progetto approvato dalla Giunta regionale con la prima deroga.

Con riferimento al momento della presentazione della domanda di titolo in sanatoria, allo stesso modo, e per le motivazioni già esposte, si ritiene impercorribile l'individuazione di una conformità che discenda da una deroga al PTP espressa "in sanatoria" successivamente alla realizzazione delle opere.

Volendo considerare, ai fini della sanabilità, la coerenza delle opere con la sola disciplina del PRG, si ricorda che lo stesso PRG rinvia alle norme contenute nel PTP, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 40 delle NAPTP, non consentendo pertanto di dimostrare nemmeno con questo approccio la completa conformità delle opere rispetto alle previsioni del PRG.

Quanto sopra rappresentato, e fino ad oggi applicato, deriva dalla lettura delle norme regionali vigenti. Data la complessità della problematica trattata e quindi fatte salve eventuali diverse interpretazioni di natura più squisitamente giuridica, che tuttavia esulano dalle competenze di questa Struttura, si rimanda per eventuali ulteriori considerazioni all'esito del quesito formulato all'Avvocatura regionale dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali con nota prot. n. 5229 del 16 giugno 2022.

Per quanto riguarda infine le parti di intervento realizzate in modo difforme dal progetto collocate esternamente al vincolo posto dal PTP, sul torrente Urthier, previa verifica da parte dell'Autorità competente della c.d. doppia conformità di cui all'art. 84 della l.r. 11/1998 sotto il profilo urbanistico ed edilizio, non sussistono elementi ostativi tali da pregiudicare l'applicazione della procedura di sanatoria, fatto salvo in ogni caso l'ottenimento dei pareri favorevoli delle altre Strutture e soggetti coinvolti.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

La dirigente
- Chantal Trèves -

(documento firmato digitalmente)



Assessorat des Finances, de l'Innovation,
des Ouvrages publics et du Territoire
Assessorato Finanze, Innovazione,
Opere pubbliche e Territorio

Dipartimento sviluppo economico e energia
Sviluppo energetico sostenibile
SEDE

Numero pratica procedimenti autorizzativi: B22354

Oggetto: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020). Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

In riferimento alla nota di codesta spettabile Struttura prot. n. 6013 del 06/06/2022 (ns. rif. prot. n. 6415/DDS del 07/06/2022), con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo sulla base dell'istanza richiamata all'oggetto, richiamata altresì la lettera prot. n. 6017 del 06/06/2022 (ns. rif. prot. n. 6419/DDS del 07/06/2022) con la quale è stata convocata in data 21 giugno 2022 la conferenza dei servizi per l'esame della suddetta istanza, con la presente si riportano nel seguito le risultanze dell'istruttoria effettuata dalle diverse strutture afferenti allo scrivente Dipartimento.

A tal proposito si ricorda che lo scrivente Dipartimento, in relazione agli aspetti di competenza connessi con il rischio idrogeologico e la compatibilità degli interventi rispetto ai fenomeni di dissesto attesi, si era già espresso in merito ad una precedente e similare richiesta, pervenendo alle seguenti conclusioni, riportate nella nota prot. n. 210/DDS del 11/01/2022:

- in merito alla richiesta di sanatoria della centrale idroelettrica non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti in difformità rispetto al progetto approvato;
- in merito alla richiesta di sanatoria della vasca di carico, non sono state condotte le specifiche valutazioni richieste dalla nota 11548/DDS del 20/10/2021 e pertanto non è possibile esprimere un giudizio di compatibilità dell'opera con le condizioni di dissesto idraulico presenti sul territorio;
- in merito alla richiesta di sanatoria dell'opera di presa sul torrente Valnontey, oltre a non essere state condotte le specifiche verifiche idrauliche richieste con la nota 11548/DDS del 20/10/2021, le opere realizzate in difformità compromettono le attuali condizioni di sicurezza idraulica del sito, non solo rispetto alla sponda destra, ma anche rispetto alla riduzione dei franchi idraulici in

.....
EN

DelTARI/AUT/B22354_Sanatoria_Valnontey_Cretaz

Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

11100 Aoste
2, rue Promis
téléphone +39 0165272787
télécopie +39 0165272646

11100 Aosta
via Promis, 2
telefono +39 0165272787
telefax +39 0165272646

PEC: difesa_suolo@pec.regione.vda.it
E.mail: difesa_suolo@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F.8002270074

corrispondenza del ponte per Buthier. Si evidenzia che l'esito di tali verifiche, sia utilizzando valori di portate di piena ottenuti tramite la regionalizzazione delle portate sia con i valori utilizzati nella precedente fase autorizzativa, determina l'incompatibilità delle opere, così come realizzate, rispetto alle dinamiche idrauliche attese lungo il torrente Valnontey in corrispondenza dell'opera di presa e del ponte per Buthier, pertanto lo scrivente Dipartimento risulta impossibilitato ad autorizzarne il loro mantenimento.

Il predetto parere evidenziava inoltre quanto segue:

“Per quanto attiene la subconcessione di derivazione d'acqua si ritiene che le modifiche introdotte configurino una variante sostanziale all'originario titolo concessorio ai sensi dell'articolo 49 del R.D. 1775/1933, da adeguare a seguito di apposita istruttoria condotta con tutte le formalità previste per le nuove domande di derivazione d'acqua in base alle disposizioni della precitata norma.

Per le suddette motivazioni e per quanto attiene gli aspetti di stretta competenza delle Strutture afferenti allo scrivente Dipartimento si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per quanto attiene l'edificio che ospita la centrale di produzione idroelettrica, mentre per quanto riguarda i manufatti connessi all'opera di presa si formula parere negativo in merito al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, richiedendo nel contempo che venga realizzata la configurazione delle opere già autorizzata.”

Rispetto a tale parere risulta che, in merito all'opera di presa e al canale di adduzione la società ha avviato i lavori di demolizione e di ripristino dei luoghi, nonché, per quanto concerne la traversa di derivazione, quelli di costruzione delle opere come da progetto autorizzato.

Il parere rilasciato con nota protocollo n. 210/DDS del 11/01/2022, inoltre, limitatamente agli aspetti di competenza dello scrivente Dipartimento, non evidenziava motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria riguardante la centrale di produzione dell'energia idroelettrica. Evidenziava invece la mancanza delle valutazioni di compatibilità, rispetto al quadro di dissesti idrogeologici gravanti sul territorio, della vasca di carico nella sua configurazione difforme rispetto al progetto autorizzato.

Si evidenzia a tal proposito che alla documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza in oggetto non risulta allegato il necessario studio di compatibilità.

Sulla base dell'istruttoria condotta, pertanto, al fine dell'espressione degli assenti di competenza, si chiede di integrare la documentazione progettuale consegnata con il previsto studio di compatibilità con particolare riferimento all'assetto della vasca di carico eseguita in difformità rispetto la progetto autorizzato.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE
Raffaele ROCCO
(Documento firmato digitalmente)



Assessorat de l'Agriculture et des Ressources naturelles
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

Assessorato Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro
Dipartimento sviluppo economico ed
energia
Sviluppo energetico sostenibile
SEDE

Réf. n° - Prot. n. 3231/CF del 06/06/2022
V/ réf. - Vs. rif.

Saint-Christophe

OGGETTO: Comune di Cogne.

R.D.L. 30.12.1923 n. 3267

Conferenza dei servizi per l'esame dell'istanza di concessione in sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della L.R. 11/98 per le opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzatorio. Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey, con centrale in frazione Cretaz del Comune di Cogne.

A seguito delle richieste in oggetto ed esaminati gli allegati di progetto;

richiamati il Regio Decreto Legislativo n. 3267/23, il Regolamento attuativo n. 1126/26 e successive modificazioni;

richiamato l'art. 23 della legge regionale 11 febbraio 2020 n. 3;

richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 23/11/2020;

considerato che, tra gli interventi per i quali si chiede la presente sanatoria, ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico e sottozona E del P.R.G.C. la vasca di carico;

considerato che la traversa di presa e il canale di adduzione alla vasca di carico, anch'essi difformi, sono in fase di demolizione;

considerato che, le difformità della vasca di carico, rispetto al progetto approvato, consistono nella posizione, nella riduzione di profondità e volumetrie di scavo in ragione della sensibile riduzione dell'altezza complessiva del manufatto, mantenendo le stesse dimensioni planimetriche,



Département des ressources naturelles et du Corps forestier
Corps forestier de la Vallée d'Aoste

Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
Corpo forestale della Valle d'Aosta

SI AUTORIZZANO

nei soli riguardi del Regio Decreto Legislativo n. 3267/23 e fatti salvi eventuali diritti di terzi, gli interventi sopra citati, a condizione che, al termine dei lavori, le terre e rocce da scavo in esubero vengano gestite in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti.

La Stazione forestale in indirizzo dovrà essere preventivamente informata, dalla Ditta esecutrice dei lavori, della data di inizio degli stessi. La validità della presente autorizzazione si intende legata alla scadenza dell'autorizzazione comunale.

L'Autorità forestale potrà, in sede di realizzazione delle opere, impartire le disposizioni necessarie ad evitare danni di natura idrogeologica o intese a rimuovere situazioni di pericolo e provvederà al controllo del corretto ripristino di tutte le infrastrutture e le opere interessate dai lavori.

Si fa presente che la non osservanza delle prescrizioni di cui sopra, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 24 e seguenti del Regio Decreto Legislativo n. 3267/23 e di quelle contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Si evidenzia che la presente autorizzazione non può essere ceduta a terzi. L'eventuale subentrante dovrà inoltrare una nuova istanza.

Distinti saluti.

In assenza del Comandante del Corpo forestale
della Valle d'Aosta
Il Vice Comandante
Giancarlo ANNOVAZZI
(documento firmato digitalmente)

- **Ufficio Vincolo Idrogeologico**
- Responsabile dell'istruttoria: dott. geol. Chiara Bonvicini
- Tel. 0165/527310
- data : 20/06/2022
- All.ii: /0

"Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa."



Regione Autonoma Valle D'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste
Comuni di - *Commune de*

Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione Urbanistica

Trasmessa esclusivamente via Pec.

Spett.le Assessorato Delle Finanze, Attività Produttive e
Artigianato
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Piazza della Repubblica n. 15
11100 AOSTA
PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

OGGETTO: Conferenza dei servizi prevista dall'art. 52 della legge regionale 25/05/2015, n. 13 per modifiche in sanatoria relativa a varianti realizzate in corso d'opera in difformità rispetto al progetto approvato con i PD 2405/2016 e n. 3632/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con presa sul torrente Valnontey e centrale di produzione in loc. Cretaz nel Comune di Cogne della Soc. "ENERGY VALNONTHEY" SRL, ex "HERREN & FIGLI" SNC..

* * * * * § * * * * *

PRESO ATTO della comunicazione della R.A.V.A. - Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, pervenuto in data 27/01/2022, prot. n. 756/2022 portante estinzione procedimento pendente su richiesta presentata in R.A.V.A dalla Soc. "HERREN&FIGLI" SNC. in data 10/01/2022, pervenuta in data 27/01/2022, prot. n. 756/2022;

RILEVATO che tale vicenda procedimentale estintasi, si era legittimamente sviluppata entro l'ambito provvedimentale dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2405/2016 e successiva n. 3632/2020, e nel rispetto delle competenze di ciascun Ufficio interessato dal procedimento unico stabilito dalla LR n. 13/2015, artt. 50 e ss.;

PRESO ATTO della comunicazione della R.A.V.A. - Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, pervenuto in data 6/6/2022, prot. n. 4676/2022 con la quale detto Ufficio ha reso noto l'ingresso di una nuova istanza di "Energy Valnontey S.r.l. volta al conseguimento di una concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della LR 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto al provvedimento autorizzativo costituito dalla autorizzazione unica rilasciata con PD n. 2405/2016 e successiva variante approvata con PD n. 3632/2020, e per l'effetto ha disposto convocazione della conferenza di servizi prevista dall'art. 52 della LR 13/2015;

PRESO ATTO che detta convocazione precisa che ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla conferenza è tenuto ad esprimere in modo univoco e vincolante la propria posizione mediante parere che dovrà comunque essere formulato in forma scritta;

RILEVATO che il Comune di Cogne a termini dell'art. 54, comma 4, della LR n. 13/2015 è tenuto, in tale contesto, ad esercitare la propria competenza urbanistico-edilizia;

DATO ATTO che le opere eseguite in difformità da parte di Energy Valnontey sono state oggetto di ordinanza n. 205/2022 del 10/03/2022 di ripristino delle opere eseguite in difformità allo stato di progetto approvato con il citato P.D. n. 3632 del 23/07/2020, ai sensi dell'art. 77 della L.R. n. 11/1998;

Servizio Tecnico - Rue Bourgeois, n° 38, 11012 COGNE (AO) P.IVA e Codice fiscale 00102860079

Fax+39 (0)165.753830 - e-mail: info@comune.cogne.ao.it – PEC: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

- Responsabile del Servizio: BRIX geom. Christian Tel. +39 (0)165.753813
- Resp. Istruttoria Edilizia Privata: FUSINAZ Geom. Jean Pierre Tel. +39 (0)165.753824
- Resp. Istruttoria Pianificazione Urbanistica: ABRAM Rag. Manuela Tel. +39 (0)165.753813



Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione Urbanistica

RICHIAMATI gli antecedenti procedimentali, e segnatamente:

- la trasmissione della proposta di demolizione dell'opera di presa sul torrente Valnontey dalla Soc. "ENERGY VALNONTHEY" SRL. pervenuta in data 28/01/2022, prot. N. 808/2022;
- la nota di risposta in merito alla richiesta sopracitata, della R.A.V.A – Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica pervenuta in data 10/02/2022, prot. n. 1169/2022;
- la comunicazione di inizio dei lavori di cui sopra trasmessa dalla Soc. "ENERGY VALNONTHEY" SRL. in data 18/02/2022, prot. n. 1447/2022;
- la nota di risposta in merito alla richiesta sopracitata, della R.A.V.A – Assessorato Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio pervenuta in data 21/02/2022, prot. n. 1482/2022 nella quale si evidenzia che sia l'opera di presa, sia la vasca di carico devono essere riportate allo stato del progetto approvato con DGR n. 597 del 10/07/2020 e con P.D. n. 3632 del 23/07/2020 rilasciata a firma del dirigente della R.A.V.A. - Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro (allora denominata risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile);

RILEVATO che allo stato sono in corso i lavori di ripristino dell'opera di presa e della vasca di carico;
PRESO ATTO della entrata in vigore dell'art. 61-bis della LR 13/2015, come introdotto dalla LR 3/2022, il quale stabilisce che i procedimenti di cui all'art. 84 della LR 11/98, per quanto attiene agli interventi riconducibili al novero delle modifiche sostanziali di cui all'art. 5, c. 3 del D.Lgs. 28/2011, ricadono nella competenza della Regione;

VISTO l'art. 54 della LR n. 13/2015;

VISTO l'art. 61bis della L.R. n. 3/2022;

VISTI gli artt. 75 e 76, della Legge Regionale 16 aprile 1998, n° 11;

VISTA la L.R. 6 aprile 1998, n. 11;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

il Comune di Cogne, per quanto attiene alla propria competenza, esprime il seguente **parere negativo** al rilascio della concessione in sanatoria richiesta da "Energy Valnontey S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della LR 11/98, per i seguenti motivi:

- ✓ *In quanto all'art. 31 delle Norme di Attuazione, co. 1) lettera b) del PRGC del Comune di Cogne, sono state ammesse su tutto il territorio comunale "la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti energetici", ma fatte salve eventuali prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV e al Titolo II, Capo VII, e nella sottozona "Ee1" Crétaz (art. 53 comma 2 del P.R.G.C.) gli interventi di nuova costruzione ammessi per gli usi di cui all'art. 10 comma 13 lettere e) e g) devono essere realizzati in interrato, completamente al di sotto del piano di campagna originario, con fronte unico di accesso di larghezza massima non superiore a m 3.00, e l'intervento in questione non risulta interrato e per l'effetto differisce sostanzialmente dalla norma richiamata;*
- ✓ *L'intervento ricade in aree vincolate dall'art. 40 del P.T.P., e la sua realizzazione è consentita solo dopo apposita deroga al P.T.P. così come previsto dall'art. 8 della legge regionale 06/04/1998, n. 11 e s.m.i.;*
- ✓ *Per quanto riguarda la parte riguardante l'opera di presa sul torrente Valnontey, realizzata in variazioni essenziale dall'assentito, sono tuttora in corso i lavori di ripristino e non è possibile il rilascio di alcun titolo abilitativo fino al momento della definizione dei medesimi e dei relativi riscontri.*



Regione Autonoma Valle D'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste
Comune di - *Commune de*

Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione Urbanistica

In tali termini il parere richiesto, restando a disposizione per ogni chiarimento o integrazione.

Distinti saluti.

Cogne, lì 20 giugno 2022.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE**
(TRUC Marco Giuseppe)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

- Responsabile del Servizio: BRIX geom. Christian Tel. +39 (0)165.753813
- Resp. Istruttoria Edilizia Privata: FUSINAZ Geom. Jean Pierre Tel. +39 (0)165.753824
- Resp. Istruttoria Pianificazione Urbanistica: ABRAM Rag. Manuela Tel. +39 (0)165.753813



Assessorat de l'Essor économique,
de la Formation et du Travail

Assessorato Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro

Réf. n° - Prot. n. 5938/2022
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

All'Impresa "Energy Valnontey S.r.l."
Via Aurelia, 232
00165 Roma (RM)
Pec: herrenefigli@pec.it

e, p.c. Ai Componenti della Conferenza
di servizi prevista dall'art. 52
della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13
LORO SEDI

Al Sig. Sindaco del Comune di
11012 COGNE AO
Pec: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

Al Presidente del
C.M.F. "Pré de Saint Ours"
Presso Unité des Commune Grand Paradis
Loc. Champagne 53
11018 VILLENEUVE AO
Pec: cmfpo@pec.confcooperative.it

All'ARPA Valle d'Aosta
Loc. Grande Charrière, 44
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO
Pec: arpavda@cert.legalmail.it

Alla Società "DEVAL S.p.a."
Via Clavalité, 8
11100 AOSTA AO
Pec: deval@pec.devalspa.it

Al Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta
Corso Lancieri, 15d
11100 AOSTA AO
Pec: info@pec.consorziopesca.vda.it

Al Comando Militare Esercito Valle d'Aosta
Ufficio Affari Territoriali e Presidiari
Sez. Segreteria
C.so Saint Martin de Corléans, 87
11100 AOSTA AO
Pec: centro_alpino@postacert.difesa.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le attività territoriali
Divisione IV – Ispettorato territoriale
Piemonte e Valle d’Aosta
Settore 3^ Reti e Servizi di Comunicazione
Elettronica nel settore telefonico
Via Vittorio Alfieri, 10
10121 TORINO TO
Pec: dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it

Presidenza della Regione
Avvocatura regionale
SEDE

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020).

Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all’ultimo provvedimento autorizzativo.

Richiesta di integrazioni e sospensione dei termini del procedimento.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione unica in sanatoria in oggetto, con la presente si trasmettono il verbale della riunione della Conferenza di servizi, svoltasi in data 29 agosto 2022, nonché i pareri pervenuti a questa Struttura da parte dei componenti della Conferenza stessa, al fine di espletare gli adempimenti che consentano la conclusione del procedimento amministrativo.

Si comunica, infine, che le osservazioni e le determinazioni evidenziate nel sopra richiamato verbale dovranno essere presentate in formato digitale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente e i termini per la conclusione del procedimento amministrativo sono sospesi a far data dal 29 agosto 2022.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Massimo Broccolato
(documento firmato digitalmente)

Allegati: 9

COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
Flora e fauna

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento agricoltura
Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Corpo forestale della valle d'Aosta - Comandante
Ufficio vincolo idrogeologico

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Coordinatore

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio paesaggistico e architettonico

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Pianificazione territoriale

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica
Viabilità e opere stradali

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate
Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco

Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro
Dipartimento sviluppo economico
Infrastrutture funiviarie



ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

Verbale della riunione della Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, per l'esame delle richieste di Autorizzazione unica di modifica in sanatoria relativa a varianti eseguite in corso d'opera in difformità rispetto ai progetti approvati con i PD n. 3632/2020 e n. 3633/2020 per la costruzione e l'esercizio di due impianti idroelettrici con opere di presa sui torrenti Valnontey e Urtier e fabbricato di centrale di produzione, unico per i due impianti, in loc. Cretaz nel Comune di Cogne presentate rispettivamente dalle imprese "Energy Valnontey S.r.l." e "Energy Urtier S.r.l.", entrambe di Roma.

- 29 agosto 2022 -

La Conferenza di servizi, convocata con note prot. n. 8068 del 17 agosto 2022, per l'impianto sul torrente Valnontey, e prot. n. 8070 del 17 agosto 2022, per l'impianto sul torrente Urtier, si è riunita alle ore 09:35, per l'esame - ai sensi dell'art. 52 e 61 bis della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 - delle istanze di sanatoria in oggetto.

Le convocazioni hanno interessato, oltre le Strutture regionali competenti per materia, il Sindaco del Comune di Cogne, l'A.R.P.A. Valle d'Aosta, il Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta, l'Ufficio Affari territoriali e Presidiari del Comando militare esercito Valle d'Aosta, la Soc. DEVAL S.p.a., l'Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del MISE, e per l'impianto sul torrente Valnontey, il CMF "Pré de Saint Ours".

Hanno preso parte alla riunione:

- in rappresentanza della Struttura sviluppo energetico sostenibile (quale struttura responsabile del procedimento), il dirigente Massimo Broccolato;
- in rappresentanza dell'Avvocatura regionale, l'avv. Riccardo Jans;

Hanno assistito:

- Il sig. Jean Claude Pession della Struttura sviluppo energetico sostenibile, che ha svolto le funzioni di verbalizzante;
- gli Ing.ri Stefano Pallanza e Saverio Grosso in qualità di progettisti;
- l'ing. Alberto Arditi in rappresentanza delle Imprese proponenti;
- gli avv.ti Laura Formentin e Michele Perraccino, in rappresentanza delle Imprese proponenti

Hanno preso parte alla riunione in collegamento telematico:

- in rappresentanza del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la delegata Evelyne Navillod;
- in rappresentanza dell'Ufficio vincolo idrogeologico, la delegata Chiara Bonvicini;

- in rappresentanza del Comune di Cogne, il Sindaco Franco Allera, il Segretario Comunale Marco Truc e il tecnico Comunale Jean Pierre Fusinaz;

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha ricordato che al termine della scorsa riunione del 21 giugno 2022 la Conferenza di servizi aveva deciso di sospendere l'esame delle richieste in attesa della formulazione del parere richiesto dalla Soprintendenza all'Avvocatura regionale oltre che della presentazione da parte delle Imprese delle varie integrazioni richieste.

Ha proposto di iniziare con l'esame delle questioni prettamente tecniche, lasciando la parola alla rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio.

La rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha illustrato i contenuti del parere prot. n. 8258 del 26 agosto 2022, riferito all'Impianto sul torrente Urtier specificando che

- è stato allegato lo studio di compatibilità delle opere con i fenomeni di dissesto attesi, richiesto nella precedente riunione;
- non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti in difformità rispetto al progetto approvato, a condizione, con riferimento alla vasca di carico, di realizzare i previsti interventi di protezione in corrispondenza della sponda destra orografica;
- per quanto attiene il titolo concessorio relativo alla derivazione d'acqua, non risulta necessario attivare un nuovo procedimento istruttorio ma esclusivamente adeguare il relativo disciplinare all'effettivo stato di consistenza delle opere a seguito delle determinazioni che verranno assunte nel corso del procedimento di sanatoria in argomento.

In seguito, con riferimento all'impianto sul torrente Valnontey, ha illustrato il parere prot. n. 8257 del 26 agosto 2022 evidenziando che:

- è stato allegato lo studio di compatibilità delle opere con i fenomeni di dissesto attesi, richiesto nella precedente riunione
- relativamente alla centrale di produzione, non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio
- relativamente all'opera presa non è possibile autorizzare il suo mantenimento;
- relativamente alla vasca di carico, sulla base delle specifiche considerazioni condotte dal geol. Roby Vuillermoz, non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti;
- rispetto agli aspetti valanghivi, ha informato che è stata trasmessa alla scrivente Struttura la dichiarazione di piena conformità delle opere rispetto al corretto dimensionamento delle solette dei manufatti interrati della vasca di carico, come realizzata, per resistere al carico dovuto all'accumulo della valanga che potenzialmente può interessare l'areale in questione;
- in merito al mantenimento del canale di adduzione eseguito in difformità ai titoli abilitativi edilizi, procedendo esclusivamente alla demolizione della soletta di copertura, ha ribadito la posizione già espressa dalla Struttura gestione demanio idrico con la nota protocollo 4860/DDS del 4 maggio 2022. In particolare che nulla osta al mantenimento in loco del manufatto a condizione che lo stesso sia giudicato compatibile con le vigenti disposizioni in materia urbanistica e di tutela del 3 paesaggio e che, in tal caso, venga riempito con materiale inerte proveniente dalle

operazioni di scavo al fine di scongiurare una sua possibile successiva riattivazione. Ha ricordato che, nel caso in cui il mantenimento del manufatto in questione fosse autorizzabile, verrà disposta in favore della società Energy Valnontey s.r.l. apposita concessione a titolo oneroso per l'occupazione (in sotterraneo) del sedime demaniale determinata dal suddetto manufatto

- per quanto attiene la subconcessione di derivazione d'acqua, le modifiche introdotte si configurano come una variante sostanziale all'originario titolo concessorio ai sensi dell'articolo 49 del R.D. 1775/1933, da adeguare a seguito di apposita istruttoria condotta con tutte le formalità previste per le nuove domande di derivazione d'acqua, in base alle disposizioni della precitata norma.

Ha proseguito la **rappresentante dell' Ufficio vincolo idrogeologico** che ha ribadito il precedente parere espresso con nota prot. n. 3672 del 22 giugno 2022 con il quale gli interventi in oggetto sono stati autorizzati, con prescrizioni e nei soli riguardi del Regio Decreto Legislativo n. 3267/23 e fatti salvi eventuali diritti di terzi;

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha evidenziato che, dal punto di vista tecnico, le varie problematiche sono state superate; diversamente, gli aspetti urbanistici/edilizi e di tutela paesaggio presentano ancora alcune criticità.

Ha evidenziato che, per quel che riguarda gli aspetti urbanistici, la Struttura Pianificazione territoriale, con nota prot. n. 8256 del 26 agosto 2022, ha preso atto delle interpretazioni giuridiche espresse dall'avvocatura regionale con nota prot n. 2333/AVV del 10/08/2022 senza formulare ulteriori considerazioni.

Ha chiesto al rappresentante dell'Avvocatura regionale di illustrare il parere sopra richiamato.

Il rappresentante dell'Avvocatura regionale ha illustrato brevemente il parere menzionato (rilasciato seguito del quesito formulato dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali circa la possibilità di sanare opere realizzate in difformità e ricomprese in ambiti tutelati dal PTP), specificando di non ritenere necessario un nuovo procedimento di deroga rilasciato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della lr 11/1998, *"atteso che essa è già stata concessa e che quanto realizzato in difformità, per quanto si è potuto ricostruire dagli atti, non consiste in un "aliud" rispetto a quanto progettato, bensì lo stesso insieme di immobili (seppure con le difformità note) e con l'identica funzione di quanto progettato e oggetto di deroga"*.

Ha specificato che per procedere con la valutazione della sanatoria delle opere in argomento è necessario valutare anche il rispetto del principio della doppia conformità urbanistica e che il superamento di tale aspetto risulta essere ancora irrisolto.

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha constatato che, in relazione alla mancata necessità di un nuovo procedimento di concessione di deroga della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della lr 11/1998, la struttura Pianificazione territoriale si è allineata con l'interpretazione effettuata dall'avvocatura regionale.

Ha specificato che risulta ancora necessario acquisire il parere della struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, che è tenuta a pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in difformità, e determinare l'importo delle sanzioni pecuniarie.

Quindi, ritenuto superato l'ostacolo legato alla necessità di un nuovo procedimento di deroga, ha sottolineato che rimane da risolvere la questione legata al rispetto della doppia conformità urbanistica, aspetto di competenza meramente comunale. Secondo l'art. 84 della L.r. 11/1998, le opere abusive sono sanabili se risultano conformi alla disciplina

urbanistico edilizia vigente sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

Ha informato i partecipanti alla riunione che i pareri di competenza comunale (trasmessi con nota prot. n. 8230 del 26 agosto 2022 per l'impianto sul torrente Urtier e con nota prot. n. 8228 del 26 agosto 2022 per l'impianto sul torrente Valnontey) riportano un esito negativo in merito al rilascio della concessione in sanatoria. Solamente con riferimento al parere sull'impianto con derivazione dal torrente Urtier, il Comune ha evidenziato che le opere riferite alla vasca di carico e all'opera di presa parrebbero rispettare la duplice conformità urbanistico edilizia, considerando la vasca totalmente interrata, il locale tecnico fuori terra per l'accesso alla vasca realizzato con tettuccio a due falde e copertura in lose.

Ha lasciato la parola al Comune, chiedendo di esprimersi alla luce di quanto contenuto nel parere rilasciato dall'avvocatura regionale.

Il Sindaco del Comune ha preso atto del parere espresso dall'avvocatura regionale e che pertanto non risulterebbe necessario un nuovo procedimento di deroga rilasciato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della l.r. 11/1998.

Ha chiesto di poter disporre del predetto parere al fine di poter effettuare una nuova valutazione per gli aspetti di propria competenza e domandato se l'avvocatura regionale approfondirà anche la questione legata al rispetto del principio della doppia conformità.

Ha proseguito specificando che riguardo, alla determinazione dell'importo delle sanzioni di competenza, la norma di riferimento non è molto chiara nel caso di modifiche sostanziali e, anche per questo motivo, ha ritenuto di chiedere di programmare un nuovo incontro al fine di permettere di effettuare le opportune valutazioni

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha comunicato di ritenere necessario provvedere con la sospensione dei lavori in attesa del rilascio del necessario parere della struttura patrimonio paesaggistico e architettonico oltre che per permettere al Comune di esprimersi in merito al rispetto del principio della doppia conformità e di determinare l'importo delle sanzioni pecuniarie. Con riferimento alla questione della doppia conformità urbanistico edilizia, ha chiesto a tutti i soggetti coinvolti, (impresa, Comune e Avvocatura regionale), ciascuno per la propria competenza, di approfondire la tematica al fine di acquisire, dove possibile, ulteriori elementi giuridico-amministrativi a supporto delle valutazioni di merito nel caso di specie.

Ha lasciato infine la parola ai rappresentanti dell'Impresa

L'ing. Arditi ha dichiarato che l'impresa si è impegnata e si impegna a rispettare tutte le richieste e ad adeguare le opere secondo le eventuali nuove prescrizioni.

L'Avvocato Formentin ha sottolineato che la valutazione della doppia conformità deve essere condotta alla stregua di ogni sanatoria richiesta per un qualsiasi tipo di abuso, con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti. Il fatto che non si ritenga necessario un nuovo procedimento di deroga rilasciato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della l.r. 11/1998 fa presumere che le opere possano essere realizzate in quella zona.

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile nel sottolineare che risulta ancora necessario acquisire il parere della struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, ha ribadito la necessità di un supporto dell'avvocatura regionale per approfondire la questione del rispetto del principio della doppia conformità.

Si è proceduto con la presa d'atto delle seguenti comunicazioni pervenute alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, note che fanno parte integrale del presente verbale:

Impianto sul torrente Urtier

- prot. n. 8138 del 22 agosto 2022 con la quale la Soc. DEVAL S.p.a. a s.u. ha comunicato che l'istanza di sanatoria non interessa opere di connessione alla rete elettrica,
- prot. n. 8188 del 24 agosto 2022 con le quali l'Ufficio Affari Territoriali e di Presidio della Valle d'Aosta del Comando Truppe Alpine, ha fornito il proprio parere favorevole ai fini demaniali e militari di competenza, per gli interventi in oggetto;
- prot. n. 8256 del 26 agosto 2022 con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha comunicato di prendere atto delle interpretazioni di natura giuridica espresse sull'argomento dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. 2333/AVV del 10/08/2022, senza formulare ulteriori considerazioni;
- prot. n. 8230 del 26 agosto 2022 con la quale il Comune di Cogne ha fornito parere negativo al rilascio della concessione in sanatoria richiesta.
- prot. n. 8256 del 26 agosto 2022 della Struttura pianificazione territoriale ha preso atto delle interpretazioni giuridiche espresse dall'avvocatura regionale con nota prot n. 2333/AVV del 10/08/2022 senza formulare ulteriori considerazioni;
- prot. n. 8258 del 26 agosto 2022 del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio illustrato nel corso della riunione dalla rappresentante

Impianto sul torrente Valnontey

- prot. n. 8139 del 22 agosto 2022 con la quale la Soc. DEVAL S.p.a. a s.u. ha comunicato che l'istanza di sanatoria non interessa opere di connessione alla rete elettrica;
- prot. n. 8189 del 24 agosto 2022 con la quale l'Ufficio Affari Territoriali e di Presidio della Valle d'Aosta del Comando Truppe Alpine ha fornito il proprio parere favorevole ai fini demaniali e militari di competenza, per gli interventi in oggetto;
- prot. n. 8256 del 26 agosto 2022 con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha comunicato di prendere atto delle interpretazioni di natura giuridica espresse sull'argomento dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. 2333/AVV del 10/08/2022, senza formulare ulteriori considerazioni;
- prot. n. 8228 del 26 agosto 2022 con la quale il Comune di Cogne ha fornito parere negativo al rilascio della concessione in sanatoria richiesta;
- prot. n. 8256 del 26 agosto 2022 con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha preso atto delle interpretazioni giuridiche espresse dall'avvocatura regionale con nota prot n. 2333/AVV del 10/08/2022 senza formulare ulteriori considerazioni;
- prot. n. 8257 del 26 agosto 2022 con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, illustrato nel corso della riunione dalla rappresentante

La Conferenza di servizi, al fine di consentire alle Imprese richiedenti, al Comune e all'Avvocatura regionale, di poter predisporre le proprie osservazioni in merito al rispetto della doppia conformità, e di permettere alla struttura patrimonio paesaggistico e architettonico di assumere le proprie determinazioni, decide di sospendere i lavori per 30 giorni: a decorrere dalla data di ricezione del presente verbale.

Si allègano al presente verbale tutti i pareri pervenuti.

La riunione termina alle ore 10.30

L'estensore

Jean Claude Pession

Il Dirigente

Massimo Broccolato

22.08.2022
14:30

Deval

Deval S.p.A. a s.u.
Sede legale: Via Clavalité 8
11100 Aosta (AO) / Valle d'Aosta / Italia

DEVAL_DIG/P/2022/0005117 - 22/08/2022

Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale il cui certificato di firma era valido al momento della sottoscrizione. Acquisito al protocollo in data 22 AGO, 2022 con n° 8138
ENER Il responsabile

Spett.le
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento sviluppo economico ed energia
Sviluppo energetico sostenibile
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

DEV/AD/GIA

PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Oggetto: convocazione della conferenza dei servizi del 29.08.2022 - Impianto idroelettrico sul torrente Urtier con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2440/2016 e successive varianti approvate con P.D. n. 2174/2019 e P.D. n. 3633/2020) - Impresa "Energy Urtier S.r.l." Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

Con riferimento alla convocazione in oggetto Vi confermiamo che l'istanza in sanatoria non interessa opere di connessione alla rete elettrica.

Per ogni eventuale chiarimento potete contattare l'Ufficio Gestione Immobili e Autorizzazioni (Rif. sig. PERRON Alessandro - Tel. 0165 647551).

Cordiali saluti

Il Presidente e Amministratore Delegato
(ing. Giorgio PESSION)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Deval S.p.A e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società.

AR/ap



T +39 0165 647211
F +39 0165 647333
deval@pec.devalspa.it
devalspa.it

REA n. 61378 / N. Reg. Imprese di Aosta / Cod. fisc. e partita IVA IT 01013210073 / Cap. Soc. € 38.632.000,00 i.v. Società per Azioni a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. della C.V.A. S.p.A. a s.u.

Copia analogica di documento
sottoscritto con firma digitale e certificato
di firma era valido al momento della
sottoscrizione. Acquisito al protocollo
in data 24 AGO, 2022 con n° 2188
EMEN



COMANDO TRUPPE ALPINE

Il Vice Comandante per il Territorio

Ufficio Affari Territoriali e di Presidio della Valle d'Aosta

Via Capitano Chamonin, 10 - 11100 AOSTA

Indirizzo Telegrafico: UFATP VALLE D'AOSTA

E-Mail istituzionale: comalp@esercito.difesa.it PEC: comalp@postacert.difesa.it

All.: //

PDC: Op. Amm.vo FLORIELLO Tel. 0165/361283
Email: opammafpres2@ufatpao.esercito.difesa.it

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Urtier con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2440/2016 e successive varianti approvate con P.D. n. 2174/2019 e P.D. n. 3633/2020). Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo

A REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento sviluppo economico ed energia Sviluppo energetico sostenibile
(Pec) industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it AOSTA

e, per conoscenza:

A **COMANDO TRUPPE ALPINE**
Segreteria del Vice Comandante per il Territorio 39100 BOLZANO

~~~~~  
Rife. n° - Prot. n. 5926/2022  
~~~~~

1. In esito all'istanza citata in riferimento, questo Comando, esprime **parere favorevole** ai fini demaniali e militari di competenza, per gli interventi specificati in oggetto.
2. Detto parere è da intendersi vincolante per la fase definitiva ed esecutiva dell'opera, laddove non siano apportate modifiche interferenti con i beni dell'Amministrazione difesa.
3. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti utili al riguardo.

IL CAPO UFFICIO
(Comandante di corpo e Datore di lavoro)
Col. Giovanni SANTO

Da: centro_alpino@esercito.difesa.it <centro_alpino@esercito.difesa.it>

Inviato: martedì 23 agosto 2022 13:09

A: industria_artigianato_energia@regione.vda.it; comalp@esercito.difesa.it

Oggetto: [p: 11090-2022] UfATP parere sanatoria urtier

Trasmissione messaggio da A9906B6 CEALP.

Protocollo: M_D A9906B6 REG2022 0011090 23-08-2022.

Composto da 1 documento primario: UfATP_parere_sanatoria_urtier.pdf e 2 Allegati.

I: [p: 11090-2022] UfATP parere sanatoria urtier

Giansoldati Sara per conto di industria_artigianato_energia@regione.vda.it

mar 23/08/2022 15:08

Posta inviata

A:Giansoldati Sara <s.giansoldati@regione.vda.it>;

📎 3 allegati (874 KB)

UfATP_parere_sanatoria_urtier.pdf; perstampa_UfATP_parere_sanatoria_urtier.pdf; Segnatura.xml;

Maurizio Dal Mut

Regione autonoma Valle d'Aosta
Région autonome Vallée d'Aoste
Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro
Assessorat de l'essor économique, de la formation et du travail
Dipartimento sviluppo economico ed energia
Département de l'essor économique et de l'énergie

Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
Tel. +39 0165 274566 Fax +39 0165 238529
PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it
E-mail: m.dalmut@regione.vda.it

Da: Giansoldati Sara per conto di industria_artigianato_energia@regione.vda.it

Inviato: martedì 23 agosto 2022 15:01

A: Pession Jean Claude

Oggetto: I: [p: 11090-2022] UfATP parere sanatoria urtier

Maurizio Dal Mut

Regione autonoma Valle d'Aosta
Région autonome Vallée d'Aoste
Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro
Assessorat de l'essor économique, de la formation et du travail
Dipartimento sviluppo economico ed energia
Département de l'essor économique et de l'énergie

Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
Tel. +39 0165 274566 Fax +39 0165 238529
PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it
E-mail: m.dalmut@regione.vda.it



Regione Autonoma Valle D'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste
Comune di - *Commune de*

Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione Urbanistica

Prot. n = = = =

Trasmessa esclusivamente via Pec.

Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale il cui certificato di firma era valido al momento della sottoscrizione. Acquisito al protocollo in data 26/08/22 con n° 8230
ENER
Il responsabile

Spett.le Assessorato Delle Finanze, Attività Produttive e Artigianato
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Piazza della Repubblica n. 15
11100 AOSTA
PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

OGGETTO: Conferenza dei servizi prevista dall'art. 52 della legge regionale 25/05/2015, n. 13 per modifiche in sanatoria relativa a varianti realizzate in corso d'opera in difformità rispetto al progetto approvato con i PD 2440/2016 e n. 2174/2019 e n. 3633/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con presa sul torrente Urtier e centrale di produzione in loc. Cretaz nel Comune di Cogne, della Soc. "ENERGY URTIER" SRL.

* * * * § * * * *

VISTA la trasmissione del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della L.R. 11/1998 in data 21/06/2022, prot. n. 5243/2022, per quanto riguarda l'istanza di sanatoria presentata dalla Soc. "ENERGY URTIER" SRL. relativo al procedimento della R.A.V.A. per la conferenza dei servizi prevista dall'art. 52 della L.R. n. 13/2015;

VISTA altresì la trasmissione dell'Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro di richiesta di integrazioni e sospensione dei termini del procedimento, pervenuto in data 29/06/2022, prot. n. 5532/2022 tra cui è stato allegato il verbale della riunione della Conferenza dei servizi tenuta in data 21/06/2022;

CONSIDERATO che nel verbale viene richiesto al comune di Cogne, pag. 4), di rivedere il parere rilasciato, analizzando i singoli manufatti con particolare riferimento all'esistenza della doppia conformità urbanistica dell'opera di presa, della vasca di carico e del fabbricato di accesso, viene richiesto inoltre qualora risultasse possibile procedere con la sanatoria dell'opera di presa della vasca di carico e del fabbricato di accesso, di stabilire anche l'ammontare delle relative sanzioni.

CONSIDERATO che il parere sopracitato rilasciato in data 20/06/2022 e trasmesso in data 21/06/2022, prot. n. 5243/2022 è relativo al progetto presentato di sanatoria che comprende le intere opere realizzate dalla soc. "ENERGY URTIER" SRL, dunque riferite sia alla centrale idroelettrica sita in frazione Cretaz del Comune di Cogne, sia alle opere di presa e alla vasca di carico site sul torrente Urtier, per le quali nella sua totalità si ribadisce il parere negativo già espresso;

QUALORA venisse presentata apposita istanza riferita solo alla vasca di carico e all'opera di presa, considerando la vasca totalmente interrata, il locale tecnico fuori terra per l'accesso alla vasca realizzato con tettuccio a due falde e copertura in lose parrebbe rispettare la duplice conformità urbanistica edilizia ai sensi del vigente PRGC. del Comune di Cogne, attuale zona "Fb2";

Servizio Tecnico - Rue Bourgeois, n° 38, 11012 COGNE (AO) P.IVA e Codice fiscale 00102860079

Fax+39 (0)165.753830 - e-mail: info@comune.cogne.ao.it - PEC: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

- Responsabile del Servizio: BRIX geom. Christian Tel. +39 (0)165.753813
- Resp. Istruttoria Edilizia Privata: FUSINAZ Geom. Jean Pierre Tel. +39 (0)165.753824
- Resp. Istruttoria Pianificazione Urbanistica: ABRAM Rag. Manuela Tel. +39 (0)165.753813



Regione Autonoma Valle D'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste
Comune di - *Commune de*

Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione Urbanistica

RELATIVAMENTE al regime del vecchio PRGC gli interventi effettuati nell'allora zona "F1a" (in allegato), risultano realizzati in conformità solo se le opere in sanatoria sono state realizzate in data successiva al 21.11.2016, data di pubblicazione dell'entrata in vigore della variante generale al PRGC oggi vigente, in quanto in data anteriore nella zona "F1a" era ammessa la sola realizzazione di aree per parcheggio ed i relativi raccordi alla viabilità esistente;

RELATIVAMENTE altresì alla richiesta di quantificare la sanzione pecuniaria, non si ritiene di poter procedere alla quantificazione non avendo un progetto specifico presentato per i singoli manufatti, ma un progetto relativo alla totalità delle opere realizzate, la cui quantificazione della sanzione al momento non è ancora determinabile.

DATO ATTO, per l'effetto di tutto quanto precede, che nel citato ambito provvedimento il Comune di Cogne esercita la propria competenza urbanistico-edilizia a ciò espressamente tenuto a termini dell'art. 54, comma 4, della LR n. 13/2015;

VISTO l'art. 54 della LR n. 13/2015;

VISTA l'art. 61bis della L.R. n. 3/2022;

VISTI gli artt. 75 e 76, della Legge Regionale 16 aprile 1998, n° 11;

VISTA la L.R. 6 aprile 1998, n. 11;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Cogne, li 26 luglio 2022.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(TRUC Marco Giuseppe)**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Servizio Tecnico - Rue Bourgeois, n° 38, 11012 COGNE (AO) P.IVA e Codice fiscale 00102860079

Fax +39 (0)165.753830 - e-mail: info@comune.cogne.ao.it - PEC: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

- Responsabile del Servizio: BRUX geom. Christian Tel. +39 (0)165.753813
- Resp. Istruttoria Edilizia Privata: FUSINAZ Geom. Jean Pierre Tel. +39 (0)165.753824
- Resp. Istruttoria Pianificazione Urbanistica: ABRAM Rag. Manuela Tel. +39 (0)165.753813

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'A

COMUNE DI COGNA

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME D'ATTUAZIONE



AGGIORNAMENTO

Le operazioni edilizie consentite non dovranno mutare le caratteristiche esterne degli edifici sotto l'aspetto formale delle tecniche costruttive e dei materiali.

Saranno permesse ridotte modificazioni in ordine all'apertura di più ampie luci nella muratura, con esclusione assoluta di entrate veicolari.

Eventuali strutture cementizie di rinforzo potranno essere costruite soltanto all'interno.

Ai fini di consentire una precisa applicazione delle predette norme, dovrà essere allegata al progetto documentazione fotografica e rilievo edilizio dello stato attuale, asseverate dal progettista.

Il progetto conterrà inoltre specifiche indicazioni grafiche e descrittive dei materiali di struttura e finitura.

Art. 50) ZONE "F"

Le zone "F" sono le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, rappresentate dalle tavole 1/5000 ed 1/2000 di azionamento del P.R.G.C.

Sono ammesse le seguenti specifiche destinazioni, indicate per le singole zone nelle Tabelle:

1) Parchi urbani e territoriali, nei quali sono consentite unicamente attrezzature ed impianti ricreativi, per il giuoco e lo sport, culturali e le costruzioni annesse, integrative di questi impianti (zone "F2"- "F3"- "F4"- "F5".)

La zona F5 é destinata quale area attrezzata a pic-nic e pertanto in essa é vietata qualsiasi edificazione, qualora non strettamente correlata alla destinazione di cui sopra.

Le modalità di realizzazione di questi, saranno determinate preferibilmente con apposito Piano Urbanistico di Dettaglio, che determinerà la localizzazione degli impianti ed attrezzature sopradette.

Questi impianti dovranno essere tali, da tutelare essenzialmente la morfologia del suolo ed il verde d'alto fusto e di sottobosco, ubicando le eventuali costruzioni in aree che non pregiudichino gli attuali valori ambientali (radure esistenti, incolti, ecc.). Le costruzioni ammesse non potranno superare due piani f.t. nelle aree aperte.

L'area coperta non potrà superare quella indicata nelle Tabelle.

I materiali da usarsi saranno quelli indicati per le costruzioni consentite nelle zone "A" al precedente art. 33, al fine di inserire e mimetizzare per quanto possibile nell'ambiente i fabbricati stessi.

I parcheggi, distribuiti marginalmente alle aree del parco, dovranno essere di limitata ampiezza, ricorrendo a fasce verdi fraposte, di medio ed alto fusto, per mimetizzare l'ampiezza delle aree disponibili.

Le indicazioni "P.U.D." contenute nelle tabelle hanno valore programmatico.

In difetto di preventiva formazione di piano urbanistico di dettaglio l'attuazione di singole opere deve essere accompagnata da uno studio d'insieme dimostrativo delle modalità d'inserimento.

2) Aree verdi per il gioco e lo sport (zona "F6")

Vi sono ammesse attrezzature sportive a completamento di quelle esistenti.

Per i servizi di corredo ed eventuali ulteriori attrezzature sportive è ammessa un'area coperta non superiore al 5% dell'area totale.

Per le altezze ed i materiali valgono le stesse norme indicate al precedente capoverso 1).

3) Aree con destinazione mista: per attrezzature scolastiche, parcheggio e verde con attrezzature sportive (zona "F7")

Nell'ambito della zona saranno individuate, in contiguità

con le attrezzature scolastiche già esistenti, le aree occorrenti per il gioco e lo sport, a corredo di tali attrezzature, secondo le norme vigenti, e quantificate nelle tabelle dei servizi.

In tali aree saranno ubicate le eventuali ulteriori occorrenze di attrezzature didattiche complementari, comuni a più corsi (elementare e medio), quali aula magna, palestra ed eventuale piscina.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale di elaborare una progettazione delle attrezzature didattiche complementari e sportive, in modo tale che - nel periodo delle vacanze scolastiche - ne possano far uso anche la popolazione residente e turistica.

Nelle restanti aree saranno localizzate le occorrenze di parcheggio delle zone circostanti, nelle quantità indicate nelle tabelle dei servizi, nonché aree verdi per il gioco e lo sport.

Le operazioni predette saranno attuate nel quadro di un Piano Urbanistico di dettaglio, con elaborati planivolumetrici, atto ad individuare gli accessi veicolari ai parcheggi, e la migliore ubicazione di questi, nonché ad assicurare il migliore inserimento degli immobili e delle attrezzature all'aperto nel circostante ambiente;

il tutto tenuto presente:

- la prossimità di edifici di valore monumentale (Chateau Royal - Chiesa Parrocchiale);
- i valori paesistici del "lungo torrente" da recuperare;
- la necessità di occultare con adeguate piantumazioni la vista della riva destra dell'Urtier (discariche della Cogne), e di taluni edifici di eccessiva altezza, in riva sinistra ed a monte della zona stessa.

MODIFICA DELL'ART. 50 PUNTO 4) APPROVATA
CON D.C.C. 33 DEL 28.08.2006 BUR. 42 DEL 10.10.06.

4.1) Area cimiteriale e fascia di rispetto relativa («F1A»)

Attraverso un Piano Urbanistico di dettaglio saranno determinate le aree per parcheggio ed i relativi raccordi alla viabilità esistente, previsti in modo da occultare la vista diretta dalla Strada Statale degli ingressi al Cimitero.

Saranno altresì previste le cortine verdi di essenze resinose a foglia persistente, nonché le aree verdi opportune, al fine di creare una maggiore mimetizzazione ed isolamento sanitario, rispetto alla statale predetta, nonché alle circostanti aree per la residenza.

4.2) Area sportivo-ricreativa («F1B»)

La zona «F1B» è destinata alla realizzazione di strutture ricreativo-sportive all'aperto e coperte, sia pubbliche sia private. Nel sottosuolo delle strutture sportivo-ricreative all'aperto è ammessa la realizzazione di autorimesse.

L'attuazione della zona «F1B» è subordinata all'approvazione di un PUD di iniziativa pubblica o privata esteso all'intera zona.

~~4) Area cimiteriale e fascia di rispetto relativa ("F1")~~


~~Attraverso un Piano Urbanistico di dettaglio saranno determinate le aree per parcheggio ed i relativi raccordi alla viabilità esistente, previsti in modo tale da occultare la vista diretta dalla Strada Statale degli ingressi al Cimitero.~~

~~Saranno altresì previste le cortine verdi di essenze resinose a foglia persistente, nonché le aree verdi opportune, al fine di creare una maggior mimetizzazione ed isolamento sanitario,~~

COMUNE DI COGNE

ESTRATTO P.R.G.C.
in Variante

scala 1:2000





Assessorat des Finances, de l'Innovation,
des Ouvrages publics et du Territoire
Assessorato Finanze, Innovazione,
Opere pubbliche e Territorio

V/ réf. – Vs. rif. 8068 del 17/08/2022 e 8070 del 17/08/2022
N/ réf. – Ns. rif. 8813 del 18/08/2022 e 8814 del 18/08/2022

Aosta

Alla Struttura

Sviluppo energetico sostenibile

Dipartimento Sviluppo economico ed energia

SEDE

Copia analogica di documento informatico
sottoscritto con firma digitale il cui certificato
di firma era valido al momento della
sottoscrizione. Acquisito al protocollo
in data 26/08/22 con n° 8256
ENER Il responsabile

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Urthier con centrale in frazione Crétaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2440/2016 e successive varianti approvate con P.D. n. 2174/2019 e P.D. n. 3633/2020).

Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Crétaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020).

Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

Convocazione della Conferenza di servizi prevista dall'art. 52 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea).

Parere di competenza.

Con riferimento alle domande volte all'ottenimento di permessi edilizi in sanatoria per opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi relativi agli impianti idroelettrici con opere

CT/AG

R:\DELTARI-URB\Corrispondenza In PARTENZA per protocollo\Cogne sanatoria bis\parere bis cogne_17062022.doc

Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire

Pianificazione territoriale

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Pianificazione territoriale

11100 Aosta
3, place Narbonne
téléphone +39 0165272507

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 0165272507

difesa_suolo@pec.regione.vda.it
pianificazione_territoriale@regione.vda.it
www.regione.vda.it

di presa sui torrenti Urthier e Valnontey e centrale di produzione in frazione Cretaz del Comune di Cogne, in ordine all'accoglimento delle medesime nell'ambito dei procedimenti di cui è oggetto, si prende atto delle interpretazioni di natura giuridica espresse sull'argomento dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. 2333/AVV del 10/08/2022, senza formulare ulteriori considerazioni.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

La dirigente
- Chantal Trèves -

(documento firmato digitalmente)



Assessorat des Finances, de l'Innovation,
des Ouvrages publics et du Territoire
Assessorato Finanza, Innovazione,
Opere pubbliche e Territorio

Copia analogica di documento informatico
sottoscritto con firma digitale il cui certificato
di firma era valido al momento della
sottoscrizione. Acquisito al protocollo
in data 26/08/2022 con n° 8258
ENER Il responsabile

Dipartimento sviluppo economico e energia
Sviluppo energetico sostenibile
SEDE

Numero pratica procedimenti autorizzativi: B22355

Oggetto: Impianto idroelettrico sul torrente Urtier con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2440/2016 e successive varianti approvate con P.D. n. 2174/2019 e P.D. n. 3633/2020). Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

In riferimento alla nota di codesta spettabile Struttura prot. n. 8070 del 17/08/2022 (ns. rif. prot. n. 8814/DDS del 18/08/2022), con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per l'esame della suddetta istanza, in data 29 agosto 2022, delego a rappresentarmi, per quanto concerne le competenze proprie del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, art. 35, 36, 37 e 41 della L.r. 11/1998 e RD 523/1904, la geol. Evelyne Navillod e si riportano le risultanze dell'istruttoria effettuata dalle diverse strutture afferenti allo scrivente Dipartimento, nel rispetto delle specifiche determinazioni afferenti alle disposizioni in materia di urbanistica e tutela del paesaggio

Si ricorda che lo scrivente Dipartimento, in relazione agli aspetti di competenza connessi con il rischio idrogeologico e la compatibilità degli interventi rispetto ai fenomeni di dissesto attesi, si era già espresso in merito ad una precedente e similare richiesta, giungendo alle seguenti conclusioni, riportate nella nota prot. n. 175/DDS del 11/01/2022:

- in merito alla richiesta di sanatoria della centrale idroelettrica non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti in difformità rispetto al progetto approvato;
- in merito alla richiesta di sanatoria della vasca di carico, non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti in difformità rispetto al progetto approvato;
- in merito alla richiesta di sanatoria dell'opera di presa sul torrente Urtier, non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti in difformità rispetto al progetto

EN

DelTAR/AUT/B22355_Sanatoria_Urtier_Cretaz_2

Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

11100 Aoste
2, rue Promis
téléphone +39 0165272787
télécopie +39 0165272646

11100 Aosta
via Promis, 2
telefono +39 0165272787
telex +39 0165272646

PEC: difesa_suolo@pec.regione.vda.it
E.mail: difesa_suolo@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 8002270074



approvato, a condizione di realizzare i previsti interventi di protezione in corrispondenza della sponda destra orografica.

Lo scrivente Dipartimento si era nuovamente espresso in merito alla richiesta in oggetto con la nota prot. n. 7028/DDS del 20/06/2022, che richiamava sostanzialmente la nota prot. n. 175/DDS del 11/01/2022, ricordando di allegare all'istanza lo studio di compatibilità delle opere con i fenomeni di dissesto attesi e precisando che in merito al titolo concessorio relativo alla derivazione d'acqua, non risultava necessario attivare un nuovo procedimento istruttorio, ma esclusivamente adeguare il relativo disciplinare all'effettivo stato di consistenza delle opere a seguito delle determinazioni che verranno assunte nel corso del procedimento di sanatoria in argomento.

Si osserva a tal proposito che alla documentazione progettuale messa a disposizione con la nota di convocazione della conferenza dei servizi risulta allegato il predetto studio di compatibilità delle opere con i fenomeni di dissesto attesi, pertanto si richiamano in toto le conclusioni riportate nelle note prot. n. 175/DDS del 11/01/2022 e prot. n. 7028/DDS del 20/06/2022.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE
Raffaele ROCCO
(Documento firmato digitalmente)

22.08.2022
14:32

Deval

Deval S.p.A. a s.u.
Sede legale: Via Clavalitè 8
11100 Aosta (AO) / Valle d'Aosta / Italia

DEVAL_DIG/P/2022/0005118 - 22/08/2022

Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale il cui certificato di firma era valido al momento della sottoscrizione. Acquisito al protocollo in data 22 AGO, 2022 con n. 8139
ENER Il responsabile

Spett.le
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento sviluppo economico ed energia
Sviluppo energetico sostenibile
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

DEV/AD/GIA

PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Oggetto: convocazione della conferenza dei servizi del 29.08.2022 - Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020) - Impresa "Energy Valnontey S.r.l."
Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

Con riferimento alla convocazione in oggetto Vi confermiamo che l'istanza in sanatoria non interessa opere di connessione alla rete elettrica.

Per ogni eventuale chiarimento potete contattare l'Ufficio Gestione Immobili e Autorizzazioni (Rif. sig. PERRON Alessandro - Tel. 0165 647551).

Cordiali saluti

Il Presidente e Amministratore Delegato
(ing. Giorgio PESSION)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Deval S.p.A e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società.

AR/ap



T +39 0165 647211
F +39 0165 647333
deval@pec.devalspa.it
devalspa.it

REA n. 61378 / N. Reg. Imprese di Aosta / Cod. fisc.
e partita IVA IT 01013210073 / Cap. Soc. € 38.632.000,00 i.v.
Società per Azioni a Socio Unico
soggetta all'attività di direzione e coordinamento
ex art. 2497 c.c. della C.V.A. S.p.A. a s.u.

ARCHIVIO DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA VALLE D'AOSTA
5 30 giugno 2022 4/12
24 AGO 2022
Prot. n° 8189 div. EVER



COMANDO TRUPPE ALPINE

Il Vice Comandante per il Territorio

Ufficio Affari Territoriali e di Presidio della Valle d'Aosta

Via Capitano Chamonin, 10 - 11100 AOSTA

Indirizzo Telegrafico: UFATP VALLE D'AOSTA

E-Mail istituzionale: comalp@esercito.difesa.it PEC: comalp@postacert.difesa.it

All.: //

PDC: Op. Amm.vo FLORIELLO Tel. 0165/361283
Email: opammafpres2@ufatpao.esercito.difesa.it

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020). Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

A REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento sviluppo economico ed energia Sviluppo energetico sostenibile
(Pec) industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it AOSTA

e, per conoscenza:

A **COMANDO TRUPPE ALPINE**
Segreteria del Vice Comandante per il Territorio 39100 BOLZANO

~~~~~  
Rife. - Prot. n. 5938 del 06/06/2022  
~~~~~

1. In esito all'istanza citata in riferimento, questo Comando, esprime parere favorevole ai fini demaniali e militari di competenza, per gli interventi specificati in oggetto.
2. Detto parere è da intendersi vincolante per la fase definitiva ed esecutiva dell'opera, laddove non siano apportate modifiche interferenti con i beni dell'Amministrazione difesa.
3. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti utili al riguardo.

IL CAPO UFFICIO
(Comandante di corpo e Datore di lavoro)
Col. Giovanni SANTO

Documento, compresi gli eventuali allegati/annessi, da trattare in ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

I: [p: 11092-2022] UfATP parere sanatoria valnontey

Giansoldati Sara per conto di industria_artigianato_energia@regione.vda.it

mar 23/08/2022 15:00

Posta inviata

A: Pession Jean Claude <j.pession@regione.vda.it>;

📎 3 allegati (877 KB)

UfATP_parere_sanatoria_valnontey.pdf; perstampa_UfATP_parere_sanatoria_valnontey.pdf; Segnatura.xml;

Maurizio Dal Mut

Regione autonoma Valle d'Aosta
Région autonome Vallée d'Aoste
Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro
Assessorat de l'essor économique, de la formation et du travail
Dipartimento sviluppo economico ed energia
Département de l'essor économique et de l'énergie

Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
Tel. +39 0165 274566 Fax +39 0165 238529
PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it
E-mail: m.dalmut@regione.vda.it

Da: centro_alpino@esercito.difesa.it <centro_alpino@esercito.difesa.it>

Inviato: martedì 23 agosto 2022 13:09

A: industria_artigianato_energia@regione.vda.it; comalp@esercito.difesa.it

Oggetto: [p: 11092-2022] UfATP parere sanatoria valnontey

Trasmissione messaggio da A9906B6 CEALP.

Protocollo: M_D A9906B6 REG2022 0011092 23-08-2022.

Composto da 1 documento primario: UfATP_parere_sanatoria_valnontey.pdf e 2 Allegati.

Firmato digitalmente da:
COMUNE DI COGNE - Prot. 005288 del 25/08/2022 Tit. VICE113F8asc
TRUC MARCO GIUSEPPE

Firmato il 20/06/2022 17:28
Regione Autonoma Valle D'Aosta - Région Autonome Vallée d'Aoste
Certificato: 806804
dal 08/10/2021 al 08/10/2024
Comune di - *Commune de*



Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata - Pianificazione Urbanistica

Trasmessa esclusivamente via Pec.

Copia analogica di documento informatico
sottoscritto con firma digitale il cui certificato
di firma era valido al momento della
sottoscrizione. Acquisito al protocollo
in data 25/08/2022 con n° 8228
ENER Il responsabile

Spett.le Assessorato Delle Finanze, Attività Produttive e
Artigianato
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Piazza della Repubblica n. 15
11100 AOSTA
PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

OGGETTO: Conferenza dei servizi prevista dall'art. 52 della legge regionale 25/05/2015, n. 13 per
modifiche in sanatoria relativa a varianti realizzate in corso d'opera in difformità rispetto al
progetto approvato con i PD 2405/2016 e n. 3632/2020 per la costruzione e l'esercizio di un
impianto idroelettrico con presa sul torrente Valnontey e centrale di produzione in loc. Cretaz
nel Comune di Cogne della Soc. "ENERGY VALNONTÉY" SRL, ex "HERREN & FIGLI"
SNC..

***** § *****

PRESO ATTO della comunicazione della R.A.V.A. - Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e
Lavoro, pervenuto in data 27/01/2022, prot. n. 756/2022 portante estinzione procedimento pendente su
richiesta presentata in R.A.V.A. dalla Soc. "HERREN&FIGLI" SNC. in data 10/01/2022, pervenuta in
data 27/01/2022, prot. n. 756/2022;

RILEVATO che tale vicenda procedimentale estintasi, si era legittimamente sviluppata entro l'ambito
provvedimentale dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta n. 2405/2016
e successiva n. 3632/2020, e nel rispetto delle competenze di ciascun Ufficio interessato dal procedimento
unico stabilito dalla LR n. 13/2015, artt. 50 e ss.;

PRESO ATTO della comunicazione della R.A.V.A. - Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e
Lavoro, pervenuto in data 6/6/2022, prot. n. 4676/2022 con la quale detto Ufficio ha reso noto l'ingresso
di una nuova istanza di "Energy Valnontey S.r.l. volta al conseguimento di una concessione in sanatoria ai
sensi e per gli effetti dell'art. 84 della LR 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto al
provvedimento autorizzativo costituito dalla autorizzazione unica rilasciata con PD n. 2405/2016 e
successiva variante approvata con PD n. 3632/2020, e per l'effetto ha disposto convocazione della
conferenza di servizi prevista dall'art. 52 della LR 13/2015;

PRESO ATTO che detta convocazione precisa che ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale
convocato alla conferenza è tenuto ad esprimere in modo univoco e vincolante la propria posizione
mediante parere che dovrà comunque essere formulato in forma scritta;


RILEVATO che il Comune di Cogne a termini dell'art. 54, comma 4, della LR n. 13/2015 è tenuto, in tale
contesto, ad esercitare la propria competenza urbanistico-edilizia;

DATO ATTO che le opere eseguite in difformità da parte di Energy Valnontey sono state oggetto di
ordinanza n. 205/2022 del 10/03/2022 di ripristino delle opere eseguite in difformità allo stato di progetto
approvato con il citato P.D. n. 3632 del 23/07/2020, ai sensi dell'art. 77 della L.R. n. 11/1998;

Servizio Tecnico - Rue Bourgeois, n° 38, 11012 COGNE (AO) P.IVA e Codice fiscale 00102860079

Fax+39 (0)165.753830 - e-mail: info@comune.cogne.ao.it - PEC: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

- Responsabile del Servizio: BRIX geom. Christian Tel. +39 (0)165.753813
- Resp. Istruttoria Edilizia Privata: FUSINAZ Geom. Jean Pierre Tel. +39 (0)165.753824
- Resp. Istruttoria Pianificazione Urbanistica: ABRAM Rag. Manuela Tel. +39 (0)165.753813



Regione Autonoma Valle D'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste
Comune di - *Commune de*

Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione Urbanistica

RICHIAMATI gli antecedenti procedimentali, e segnatamente:

- la trasmissione della proposta di demolizione dell'opera di presa sul torrente Valnontey dalla Soc. "ENERGY VALNONTÉY" SRL. pervenuta in data 28/01/2022, prot. N. 808/2022;
- la nota di risposta in merito alla richiesta sopracitata, della R.A.V.A – Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica pervenuta in data 10/02/2022, prot. n. 1169/2022;
- la comunicazione di inizio dei lavori di cui sopra trasmessa dalla Soc. "ENERGY VALNONTÉY" SRL. in data 18/02/2022, prot. n. 1447/2022;
- la nota di risposta in merito alla richiesta sopracitata, della R.A.V.A – Assessorato Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio pervenuta in data 21/02/2022, prot. n. 1482/2022 nella quale si evidenzia che sia l'opera di presa, sia la vasca di carico devono essere riportate allo stato del progetto approvato con DGR n. 597 del 10/07/2020 e con P.D. n. 3632 del 23/07/2020 rilasciata a firma del dirigente della R.A.V.A. - Assessorato Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro (allora denominata risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile);

RILEVATO che allo stato sono in corso i lavori di ripristino dell'opera di presa e della vasca di carico;
PRESO ATTO della entrata in vigore dell'art. 61-bis della LR 13/2015, come introdotto dalla LR 3/2022, il quale stabilisce che i procedimenti di cui all'art. 84 della LR 11/98, per quanto attiene agli interventi riconducibili al novero delle modifiche sostanziali di cui all'art. 5, c. 3 del D.Lgs. 28/2011, ricadono nella competenza della Regione;

VISTO l'art. 54 della LR n. 13/2015;

VISTO l'art. 61bis della L.R. n. 3/2022;

VISTI gli artt. 75 e 76, della Legge Regionale 16 aprile 1998, n° 11;

VISTA la L.R. 6 aprile 1998, n. 11;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;


il Comune di Cogne, per quanto attiene alla propria competenza, esprime il seguente **parere negativo** al rilascio della concessione in sanatoria richiesta da "Energy Valnontey S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della LR 11/98, per i seguenti **motivi**:

- ✓ *In quanto all'art. 31 delle Norme di Attuazione, co. 1) lettera b) del PRGC del Comune di Cogne, sono state ammesse su tutto il territorio comunale "la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti energetici", ma fatte salve eventuali prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV e al Titolo II, Capo VII, e nella sottozona "Ee1" Crétaz (art. 53 comma 2 del P.R.G.C.) gli interventi di nuova costruzione ammessi per gli usi di cui all'art. 10 comma 13 lettere e) e g) devono essere realizzati in interrato, completamente al di sotto del piano di campagna originario, con fronte unico di accesso di larghezza massima non superiore a m 3.00, e l'intervento in questione non risulta interrato e per l'effetto differisce sostanzialmente dalla norma richiamata;*
- ✓ *L'intervento ricade in aree vincolate dall'art. 40 del P.T.P., e la sua realizzazione è consentita solo dopo apposita deroga al P.T.P. così come previsto dall'art. 8 della legge regionale 06/04/1998, n. 11 e s.m.i.;*
- ✓ *Per quanto riguarda la parte riguardante l'opera di presa sul torrente Valnontey, realizzata in variazioni essenziale dall'assentito, sono tuttora in corso i lavori di ripristino e non è possibile il rilascio di alcun titolo abilitativo fino al momento della definizione dei medesimi e dei relativi riscontri.*

Servizio Tecnico - Rue Bourgeois, n° 38. 11012 COGNE (AO) P.IVA e Codice fiscale 00102860079

Fax +39 (0)165.753830 - e-mail: info@comune.cogne.ao.it – PEC: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

- Responsabile del Servizio: BRIX geom. Christian Tel. +39 (0)165.753813
- Resp. Istruttoria Edilizia Privata: FUSINAZ Geom. Jean Pierre Tel. +39 (0)165.753824
- Resp. Istruttoria Pianificazione Urbanistica: ABRAM Rag. Manuela Tel. +39 (0)165.753813



Regione Autonoma Valle D'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste
Comunedì - *Commune de*

Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione Urbanistica

In tali termini il parere richiesto, restando a disposizione per ogni chiarimento o integrazione.

Distinti saluti.

Cogne, li 20 giugno 2022.


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(TRUC Marco Giuseppe)**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Servizio Tecnico - Rue Bourgeois, n° 38, 11012 COGNE (AO) P.IVA e Codice fiscale 00102860079

Fax+39 (0)165.753830 - e-mail: info@comune.cogne.ao.it – PEC: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

- Responsabile del Servizio: BRIX geom. Christian Tel. +39 (0)165.753813
- Resp. Istruttoria Edilizia Privata: FUSINAZ Geom. Jean Pierre Tel. +39 (0)165.753824
- Resp. Istruttoria Pianificazione Urbanistica: ABRAM Rag. Manuela Tel. +39 (0)165.753813



Assessorat des Finances, de l'Innovation,
des Ouvrages publics et du Territoire
Assessorato Finanze, Innovazione,
Opere pubbliche e Territorio

Copia autografa di documento informatico
sottoscritto con firma digitale il cui certificato
di firma è valido al momento della
sottoscrizione. Acquisito al protocollo
in data 26/08/22 con n° 8254
EVER
Il responsabile

Dipartimento sviluppo economico e energia
Sviluppo energetico sostenibile
SEDE

Numero pratica procedimenti autorizzativi: B22354

Oggetto: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020). Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

In riferimento alla nota di codesta spettabile Struttura prot. n. 8068 del 17/08/2022 (ns. rif. prot. n. 8813/DDS del 18/08/2022), con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per l'esame della suddetta istanza, in data 29 agosto 2022, delego a rappresentarmi, per quanto concerne le competenze proprie del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, art. 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998 e RD 523/1904, la geol. Evelyn Navillod e si riportano le risultanze dell'istruttoria effettuata dalle diverse strutture afferenti allo scrivente Dipartimento, nel rispetto delle specifiche determinazioni afferenti alle disposizioni in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

A tal proposito si ricorda che lo scrivente Dipartimento, in relazione agli aspetti di competenza connessi con il rischio idrogeologico e la compatibilità degli interventi rispetto ai fenomeni di dissesto attesi, si era già espresso in merito ad una precedente e similare richiesta, pervenendo alle seguenti conclusioni, riportate nella nota prot. n. 210/DDS del 11/01/2022:

- in merito alla richiesta di sanatoria della centrale idroelettrica non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti in difformità rispetto al progetto approvato;
- in merito alla richiesta di sanatoria della vasca di carico, non sono state condotte le specifiche valutazioni richieste dalla nota 11548/DDS del 20/10/2021 e pertanto non è possibile esprimere un giudizio di compatibilità dell'opera con le condizioni di dissesto idraulico presenti sul territorio;
- in merito alla richiesta di sanatoria dell'opera di presa sul torrente Valnontey, oltre a non essere state condotte le specifiche verifiche idrauliche richieste con la nota 11548/DDS del 20/10/2021, le opere realizzate in difformità compromettono le attuali condizioni di sicurezza idraulica del sito, non solo rispetto alla sponda destra, ma anche rispetto alla riduzione dei franchi idraulici in

EN

DeITARI/AUT/B22354_Sanatoria_Valnontey_Cretaz_2

Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

11100 Aoste
2, rue Promis
téléphone +39 0165272787
télécopie +39 0165272646

11100 Aosta
via Promis, 2
telefono +39 0165272787
telex +39 0165272646

PEC: difesa_suolo@pec.regione.vda.it
E.mail: difesa_suolo@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F.8002270074



corrispondenza del ponte per Buthier. Si evidenzia che l'esito di tali verifiche, sia utilizzando valori di portate di piena ottenuti tramite la regionalizzazione delle portate sia con i valori utilizzati nella precedente fase autorizzativa, determina l'incompatibilità delle opere, così come realizzate, rispetto alle dinamiche idrauliche attese lungo il torrente Valnontey in corrispondenza dell'opera di presa e del ponte per Buthier, pertanto lo scrivente Dipartimento risulta impossibilitato ad autorizzarne il loro mantenimento.

Il predetto parere evidenziava inoltre quanto segue:

“Per quanto attiene la subconcessione di derivazione d'acqua si ritiene che le modifiche introdotte configurino una variante sostanziale all'originario titolo concessorio ai sensi dell'articolo 49 del R.D. 1775/1933, da adeguare a seguito di apposita istruttoria condotta con tutte le formalità previste per le nuove domande di derivazione d'acqua in base alle disposizioni della precitata norma.

Per le suddette motivazioni e per quanto attiene gli aspetti di stretta competenza delle Strutture afferenti allo scrivente Dipartimento si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per quanto attiene l'edificio che ospita la centrale di produzione idroelettrica, mentre per quanto riguarda i manufatti connessi all'opera di presa si formula parere negativo in merito al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, richiedendo nel contempo che venga realizzata la configurazione delle opere già autorizzata.”

Lo scrivente Dipartimento si era inoltre espresso con la nota prot. n. 7027/DDS del 20/06/2022, con la quale richiamava il predetto parere prot. n. 210/DDS del 11/01/2022 e precisava che rispetto allo stesso risultava che, in merito all'opera di presa e al canale di adduzione la società aveva avviato i lavori di demolizione e di ripristino dei luoghi, nonché, per quanto concerne la traversa di derivazione, quelli di costruzione delle opere come da progetto autorizzato.

Il parere rilasciato con le note prot. n. 210/DDS del 11/01/2022 e prot. n. 7027/DDS del 20/06/2022, inoltre, limitatamente agli aspetti di competenza dello scrivente Dipartimento, non evidenziava motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria riguardante la centrale di produzione dell'energia idroelettrica. Evidenziavano invece la mancanza delle valutazioni di compatibilità, rispetto al quadro di dissesti idrogeologici gravanti sul territorio, della vasca di carico nella sua configurazione difforme rispetto al progetto autorizzato.

Si evidenzia a tal proposito che alla documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza in oggetto risulta allegato lo studio di compatibilità delle opere con i fenomeni di dissesto attesi precedentemente richiesto pertanto:

- in merito alla richiesta di sanatoria della vasca di carico non sussistono motivi ostativi al mantenimento degli interventi eseguiti in difformità rispetto al progetto approvato sulla base delle specifiche considerazioni condotte dal geol. Roby Vuillermoz;
- Rispetto agli aspetti valanghivi, si informa che, con la nota prot. n. 9067/DDS del 26/08/2022, è stata trasmessa alla scrivente Struttura la dichiarazione di piena conformità delle opere rispetto al corretto dimensionamento delle solette dei manufatti interrati della vasca di carico, come realizzata, per resistere al carico dovuto all'accumulo della valanga che potenzialmente può interessare l'areale in questione, in coerenza al parere espresso con la nota prot. n. 10008/DDS del 30/08/2019, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui al PD 3632 del 23/07/2020;
- in merito al mantenimento del canale di adduzione eseguito in difformità ai titoli abilitativi edilizi, procedendo esclusivamente alla demolizione della soletta di copertura, si ribadisce la posizione già espressa dalla Struttura gestione demanio idrico con la nota protocollo 4860/DDS del 4 maggio 2022. In particolare nulla osta al mantenimento in loco del manufatto a condizione che lo stesso sia giudicato compatibile con le vigenti disposizioni in materia urbanistica e di tutela del



paesaggio e che, in tal caso, venga riempito con materiale inerte proveniente dalle operazioni di scavo al fine di scongiurare una sua possibile successiva riattivazione. Si ricorda che, nel caso in cui il mantenimento del manufatto in questione fosse autorizzabile, verrà disposta in favore della società Energy Valnontey s.r.l. apposita concessione a titolo oneroso per l'occupazione (in sotterraneo) del sedime demaniale determinata dal suddetto manufatto.

Si richiama infine al rispetto delle prescrizioni contenute nel PD 3632 del 23/07/2020, rispetto al ripristino pedologico dei siti (spessore di terra fertile e assenza di materiale ciottoloso in affioramento).

Distinti saluti.

IL COORDINATORE
Raffaele ROCCO
(Documento firmato digitalmente)



Assessorat de l'Essor économique,
de la Formation et du Travail

Assessorato Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro

Réf. n° - Prot. n. 5938/2022
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

All'Impresa "Energy Valnontey S.r.l."
Via Aurelia, 232
00165 Roma (RM)
Pec: herrenefigli@pec.it

e, p.c. Ai Componenti della Conferenza
di servizi prevista dall'art. 52
della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13
LORO SEDI

Al Sig. Sindaco del Comune di
11012 COGNE AO
Pec: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

Al Presidente del
C.M.F. "Pré de Saint Ours"
Presso Unité des Commune Grand Paradis
Loc. Champagne 53
11018 VILLENEUVE AO
Pec: cmfpo@pec.confcooperative.it

All'ARPA Valle d'Aosta
Loc. Grande Charrière, 44
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO
Pec: arpavda@cert.legalmail.it

Alla Società "DEVAL S.p.a."
Via Clavalité, 8
11100 AOSTA AO
Pec: deval@pec.devalspa.it

Al Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta
Corso Lancieri, 15d
11100 AOSTA AO
Pec: info@pec.consorziopesca.vda.it

Al Comando Militare Esercito Valle d'Aosta
Ufficio Affari Territoriali e Presidiari
Sez. Segreteria
C.so Saint Martin de Corléans, 87
11100 AOSTA AO
Pec: centro_alpino@postacert.difesa.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le attività territoriali
Divisione IV – Ispettorato territoriale
Piemonte e Valle d’Aosta
Settore 3^ Reti e Servizi di Comunicazione
Elettronica nel settore telefonico
Via Vittorio Alfieri, 10
10121 TORINO TO
Pec: dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it

Presidenza della Regione
Avvocatura regionale
SEDE

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020).

Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all’ultimo provvedimento autorizzativo.

Trasmissione verbale riunione della Conferenza di servizi del 20 ottobre 2022.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione unica in sanatoria in oggetto, con la presente si trasmettono il verbale della riunione della Conferenza di servizi, svoltasi in data 20 ottobre 2022, nonché i pareri pervenuti a questa Struttura da parte dei componenti della Conferenza stessa.

Si trasmette altresì la nota ns. prot. n. 16488 del 26.10.2022 con la quale la Struttura gestione demanio idrico ha comunicato che, in base alle verifiche effettuate, l’ubicazione, la tipologia e le dimensioni dell’opera di presa realizzate corrispondono alla configurazione progettuale autorizzata. Ha inoltre evidenziato che il precedente manufatto di derivazione, realizzato dalla società ENERGY VALNONTHEY s.r.l. nell’alveo del torrente Valnontey in difformità ai vigenti titoli abilitativi edilizi è stato definitivamente rimosso. L’incile di presa del suddetto manufatto, posto in destra orografica del torrente, è stato occluso mediante la realizzazione di un’arginatura spondale; il canale di collegamento alla vasca di carico, infine, ha perso la propria funzionalità idraulica originaria a seguito della demolizione della soletta di copertura e del riempimento del suo alveo con materiale inerte.

In attesa di ricevere da parte del Comune di Cogne la nota contenente l’esito degli ulteriori approfondimenti in tema di doppia conformità relativamente alla centrale di produzione, così come prospettato nel verbale della Conferenza di servizi allegato, si evidenzia che l’adozione del provvedimento conclusivo è subordinato al ricevimento degli avvenuti pagamenti delle sanzioni comminate dalla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico e da quelle che dovranno essere definita dal comune di Cogne, alla luce delle risultanze degli approfondimenti poc’anzi citati.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Massimo Broccolato
(documento firmato digitalmente)

Allegati: 8

COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
Flora e fauna

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento agricoltura
Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Corpo forestale della valle d'Aosta - Comandante
Ufficio vincolo idrogeologico

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Coordinatore

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio paesaggistico e architettonico

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Pianificazione territoriale

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica
Viabilità e opere stradali

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate
Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco

Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro
Dipartimento sviluppo economico
Infrastrutture funiviarie



ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

Verbale della riunione della Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, per l'esame delle richieste di Autorizzazione unica di modifica in sanatoria relativa a varianti eseguite in corso d'opera in difformità rispetto ai progetti approvati con i PD n. 3632/2020 e n. 3633/2020 per la costruzione e l'esercizio di due impianti idroelettrici con opere di presa sui torrenti Valnontey e Urtier e fabbricato di centrale di produzione, unico per i due impianti, in loc. Cretaz nel Comune di Cogne presentate rispettivamente dalle imprese "Energy Valnontey S.r.l." e "Energy Urtier S.r.l.", entrambe di Roma.

- 20 ottobre 2022 -

La Conferenza di servizi, convocata con note prot. n. 9648 del 12 ottobre 2022, per l'impianto sul torrente Valnontey, e prot. n. 9649 del 12 ottobre 2022, per l'impianto sul torrente Urtier, si è riunita alle ore 09:45, per l'esame - ai sensi dell'art. 52 e 61 bis della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 – delle istanze di sanatoria in oggetto.

Le convocazioni hanno interessato, oltre le Strutture regionali competenti per materia, il Sindaco del Comune di Cogne, l'A.R.P.A. Valle d'Aosta, il Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta, l'Ufficio Affari territoriali e Presidiari del Comando militare esercito Valle d'Aosta, la Soc. DEVAL S.p.a., l'Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del MISE, e per l'impianto sul torrente Valnontey, il CMF "Pré de Saint Ours".

Hanno preso parte alla riunione:

- in rappresentanza della Struttura sviluppo energetico sostenibile (quale struttura responsabile del procedimento), il dirigente Massimo Broccolato;
- in rappresentanza del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, il delegato Roberto Maddalena;
- in rappresentanza del Comune di Cogne, il Segretario Comunale Marco Truc;

ha preso parte alla riunione in collegamento telematico:

- in rappresentanza del Comune di Cogne, il tecnico Comunale Jean Pierre Fusinaz;

Hanno assistito:

- Il sig. Stefano Marcias della Struttura sviluppo energetico sostenibile, che ha svolto le funzioni di verbalizzante;
- gli Ing.ri Stefano Pallanza e Saverio Grosso in qualità di progettisti;
- l'ing. Alberto Arditi in rappresentanza delle Imprese proponenti;
- gli avv.ti Gian Maria Saracco e Michele Perraccino, consulenti legali delle Imprese proponenti;

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha ricordato quanto emerso nella precedente riunione della Conferenza di Servizi svolta in data 29 agosto 2022, circa la necessità di alcuni approfondimenti normativi in tema di doppia conformità urbanistica. A tal fine è stato concesso un congruo lasso di tempo utile a predisporre gli approfondimenti necessari.

A tal proposito il Comune di Cogne ha trasmesso il parere espresso dall'Avv. Carnelli (ns. prot. n. 13696 del 20.10.2022), così come anche l'Avvocatura regionale, con propria nota prot.n. 2854 del 20 ottobre 2022, ha fornito il proprio parere di competenza. Le Imprese proponenti hanno formulato le loro considerazioni con note rispettivamente, per l'impianto sul torrente Urtier con nota ns. prot.n. 9429 del 7.10.2022, e per l'impianto sul torrente Valnontey con nota ns. prot. n. 9428 del 7.10.2022.

Ha comunicato che per l'impianto sul torrente Urtier la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, con proprio prot. n. 8959 del 20 ottobre 2022, ha fornito il proprio parere in relazione ai vincoli di competenza mentre il Comune di Cogne ha consegnato in sede di riunione odierna la nota, proprio prot.n. 8883 del 19 ottobre 2022, inerente il parere di competenza.

Per l'impianto sul torrente Valnontey la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, con proprio prot. n. 8961 del 20 ottobre 2022, ha fornito il proprio parere in relazione ai vincoli di competenza mentre il Comune di Cogne ha consegnato in sede di riunione odierna la nota, proprio prot.n. 8884 del 19 ottobre 2022, inerente il parere di competenza.

Il Dirigente stesso ha quindi proceduto alla lettura integrale dei pareri della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico e dell'Avvocatura regionale, si specifica che tutti i pareri pervenuti alla data odierna vengono fatti propri nel presente verbale.

Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri da parte della Soc. DEVAL S.p.a. a s.u., prot. n. 6344 del 14 ottobre 2022 per l'Impianto sul torrente Urtier e prot. n. 6340 del 14 ottobre 2022 per l'Impianto sul torrente Valnontey, con i quali la Società stessa ha confermato quanto comunicato nelle precedenti note rispettivamente prot. n. 5117 e prot. n. 5118 del 22.08.2022.

Il Segretario del Comune di Cogne ha comunicato di aver chiesto un parere formale all'Avv. Carnelli, che si concretizza nel parere formulato dal Comune e reso in sede di Conferenza di Servizi.

Ha, in prima battuta, letto il parere dell'Avv. Carnelli e successivamente consegnato formalmente alla Conferenza di servizi il parere del Comune di Cogne per i due impianti oggetto di istanza.

Ha specificato, in merito ai pareri resi oggi, che la sanatoria non è assentibile per il solo fabbricato di centrale comune ad entrambe gli impianti, per il quale si riserva di valutare una fiscalizzazione all'uopo del ripristino.

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha preso atto dei pareri resi dal comune di Cogne ed ha pertanto comunicato che ad oggi, anche in ragione degli esiti delle precedenti riunioni della Conferenza di servizi, è possibile procedere con la sanatoria parziale per l'opera di presa e la vasca di carico sul torrente Urtier e per la vasca di carico ed il relativo canale di carico, defunzionalizzato, sul torrente Valnontey. Mentre, visto il parere espresso dal Comune, non è possibile procedere con la sanatoria del fabbricato di centrale comune ai due impianti.

Ha quindi comunicato che, stante la parziale sanatoria delle opere, verrà richiesto alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico la conferma delle sanzioni indicate nei pareri prot. n. 8959 e n. 8961 del 20 ottobre 2022. Mentre il Comune di Cogne dovrà

provvedere a quantificare l'importo delle sanzioni previste dalla l.r. 11/98 per le opere oggetto di sanatoria.

Ha specificato altresì che l'atto definitivo (Provvedimento dirigenziale) di parziale sanatoria potrà essere redatto solamente a seguito del pagamento delle sanzioni previste dalla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico e dal Comune di Cogne per le opere sanabili.

Ha ribadito che, diversamente da quanto auspicato dal Comune di Cogne, la definizione delle sanzioni da parte del Comune sono di competenza esclusiva dello stesso e non possono essere quantificate dalla Conferenza di servizi.

Ha quindi riassunto i passaggi procedurali per addivenire all'approvazione del provvedimento di sanatoria parziale ovvero:

- stesura del verbale della Conferenza di servizi con indicazione delle opere oggetto di sanatoria;
- invio del verbale ai componenti della Conferenza di servizi e in particolare:
 - alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico per la conferma degli importi delle sanzioni indicate nei pareri prot. n. 8959 e n. 8961 del 20 ottobre 2022;
 - al Comune di Cogne per la quantificazione delle sanzioni di cui alla l.r. 11/98 per le opere sanabili nonché per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza in merito alle opere non sanabili;
- ricevimento delle ricevute di pagamento delle sanzioni comminate da parte del Comune di Cogne e della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
- adozione dei provvedimenti di sanatoria parziale da parte della Struttura sviluppo energetico sostenibile.

Il rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha preso atto della volontà delle Imprese di non modificare i parametri delle concessioni di derivazione delle acque e pertanto ha comunicato che sarà necessario solamente adeguare il disciplinare di concessione rispetto alle opere in sanatoria.

In merito al canale di carico defunzionizzato della vasca sul torrente Valnontey ha comunicato che con la demolizione della soletta, il riempimento con terreno di scavo e il pagamento dei canoni concessori per l'occupazione dell'area demaniale l'opera può essere mantenuta.

Per quanto riguarda il ripristino dell'opera di presa sul torrente Valnontey, come da progetto autorizzato con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020, anche in relazione alla nota ns. prot. n. 13313 del 19 ottobre 2022 con la quale l'Impresa proponente ha trasmesso il verbale di rilievo ispettivo redatto dall'Ispettore Forestale Paolo Colombotto in data 14.10.2022, ha comunicato che gli Uffici stanno effettuando le necessarie verifiche le cui risultanze saranno trasmesse agli enti interessati.

A seguito di un breve confronto con i propri legali, le **Imprese proponenti** hanno formalizzato le loro posizioni in ordine a quanto emerso dai pareri pervenuti, ovvero, *"considerato che l'unico elemento per cui non è ravvisabile la doppia conformità urbanistica è l'esubero di circa 40 cm del fronte portone di accesso al fabbricato di centrale e della sua rotazione, e visto che non è possibile quantificare la sua fiscalizzazione, propongono di utilizzare come valore di riferimento lo stesso valore delle sanzioni stabilite dalla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, detta proposta verrà formalizzata senza aspettare*

l'ordine di ripristino ma prendendo atto delle risultanze dell'odierna riunione. Vista la sanatoria parziale, e considerato che i lavori non sono ancora terminati, accettata la fiscalizzazione le Società si riservano il ripristino della larghezza del portone di accesso in breve tempo".

Il Tecnico comunale del Comune di Cogne ha ricordato che oltre alla larghezza anche l'orientamento dell'accesso è difforme da quanto autorizzato.

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile ha chiesto alle Imprese di produrre degli elaborati progettuali per le sole opere oggetto di sanatoria.

Il rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha ricordato le prescrizioni formulate nel precedente parere dell'11 gennaio 22 in cui il Dipartimento aveva chiesto di sopraelevare le opere arginali in sponda destra del torrente Urtier. Ha pertanto preso atto della comunicazione dell'Impresa che dette opere verranno realizzate quando saranno terminati i lavori attualmente in corso sullo stesso argine da parte dell'Amministrazione regionale, al fine di non sovrapporsi con gli stessi.

Il Segretario del Comune di Cogne, alla luce di quanto emerso nella riunione odierna, tenuto conto anche dei pareri pervenuti, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in ordine alla sanabilità anche del fabbricato di centrale e, se del caso, di integrare/rettificare i pareri formulati in data odierna.

Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile, preso atto dei pareri favorevoli alla sanabilità degli impianti espressi nel corso dell'intero procedimento, visti i pareri resi in data odierna dal comune di Cogne per i quali il fabbricato di centrale non è sanabile, comunica che verrà effettuata una sanatoria parziale, con l'esclusione del fabbricato di centrale comune ai due impianti.

La Conferenza di servizi pertanto chiude il procedimento stabilendo quanto segue:

- per l'impianto sul torrente Urtier:
 - si può procedere alla sanatoria dell'opera di presa e della vasca di carico;
- per l'impianto sul torrente Valnontey:
 - si può procedere alla sanatoria della vasca di carico e del canale di carico defunzionalizzato.
- di inviare il presente verbale ai componenti della conferenza di servizi per gli adempimenti di propria competenza.

In riferimento alla manifestata necessità del comune di Cogne di voler procedere ad ulteriori approfondimenti in tema di sanabilità del fabbricato di centrale comune ai due impianti, alla luce di quanto emerso durante la Conferenza di servizi, comunica che, qualora dovesse pervenire una nota di revisione/integrazioni dei pareri presentati in data odierna prima dell'adozione del provvedimento finale, la stessa sarà inviata ai componenti della Conferenza di servizi, per le valutazioni del caso, senza la convocazione di un'ulteriore riunione, e le risultanze delle valutazioni saranno fatte proprie nel provvedimento finale.

Si allegano al presente verbale tutti i pareri pervenuti.

La riunione termina alle ore 11.30

L'estensore

Stefano Marcias



Il Dirigente

Massimo Broccolato



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Alla s.o. Sviluppo energetico sostenibile

e, p.c.

All'Assessore allo Sviluppo economico,
formazione e lavoro

Al Presidente della Regione

LORO SEDI

Oggetto: Opere realizzate in difformità rispetto al progetto approvato dell'impianto idroelettrico in Comune di Cogne, loc. Crétaz, delle società Energy Urtier e Energy Valnontey. Apprfondimenti in tema di doppia conformità urbanistico-edilizia

Si fa seguito alla Vs. nota, prot. n. 8549 in data 9 settembre 2022, con le considerazioni che seguono.

Con il quesito in oggetto, che fa seguito alla disamina della sanabilità di opere il cui progetto sia stato in precedenza approvato in deroga al PTP ai sensi dell'art. 8 della l.r. 11/1998, codesta s.o. chiede approfondimenti in ordine all'applicabilità, alla sanatoria ipotizzata del criterio della c.d. "doppia conformità" previsto dall'art. 84 della l.r. 11/1998 e dall'art. 36 del d.P.R. 380/2001.

L'art. 84 della l.r. 11/1998, così prevede: *"Fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini del Sindaco di ripristino, e fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, i responsabili dell'abuso dotati di idoneo titolo possono richiedere la concessione in sanatoria quando l'intervento è conforme agli strumenti di pianificazione nonché ai piani, programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG e non contrasta con quelle dei piani medesimi, adottate, sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria"*.

Dalla piana lettura della norma si evince che il principio della "doppia conformità" assuma una connotazione peculiare alla luce, non tanto della vicenda concreta, bensì della particolare natura dei procedimenti che sulla fattispecie concreta sono venuti a intersecarsi.

La procedura di cui all'art. 8 della l.r. 11/1998, comportando una deroga al PTP, presuppone già *in nuce* una non conformità allo strumento urbanistico, anzi allo strumento

urbanistico gerarchicamente sovraordinato al PRGC.

Conseguentemente, il presupposto della conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, nel caso di difformità di opere oggetto di deroga al PTP è una condizione di impossibile verifica, atteso che già in origine il progetto non era conforme agli strumenti urbanistici.

Da ciò consegue, ulteriormente, che, se quanto realizzato non era conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento della costruzione delle opere, nemmeno può esserlo con riferimento allo strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di sanatoria, posto che esso non risulta, per quanto consta, variato.

Ciò tenuto conto della circostanza che l'autorizzazione unica, per effetto del comma 3 dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 costituisce, se necessario, variante allo strumento urbanistico.

In ogni caso, l'applicazione del principio della "doppia conformità", quantomeno per gli aspetti urbanistici, appare inapplicabile al caso di specie se non a costo di disapplicare l'art. 84 della l.r. 11/1998 che, in virtù del richiamo ad esso operato dall'art. 61bis della l.r. 13/2015 che prevede la sanatoria di irregolarità urbanistiche e edilizie per quanto riguarda i lavori di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che, in quanto qualificati, anche per consolidata giurisprudenza, di interesse generale, beneficiano della deroga ex art. 8 della l.r. 11/1998.


In tal senso è il parere dell'Ufficio che rimane a disposizione per qualsivoglia approfondimento.

Distinti saluti.

L'Avvocato dirigente
Riccardo Jans
(documento firmato digitalmente)



RICCARDO JANS
REGIONE
AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
DIRIGENTE
19.10.2022
07:38:50 UTC



Regione Autonoma Valle D'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste
Comunedi - Communede

Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione Urbanistica

Prot. n. 8884

Spett.le Assessorato Delle Finanze, Attività Produttive e
Artigianato
Dipartimento industria, artigianato ed energia Piazza della
Repubblica n. 15
11100 AOSTA
PEC:
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

OGGETTO: Conferenza dei servizi prevista dall'art. 52 della legge regionale 25/05/2015, n. 13 per modifiche in sanatoria relativa a varianti realizzate in corso d'opera in difformità rispetto al progetto approvato con i PD 2405/2016 e n. 3632/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con presa sul torrente Valnontey e centrale di produzione in loc. Cretaz nel Comune di Cogne della Soc. "ENERGY VALNONTÉY" SRL, ex "HERREN & FIGLI" SNC..

In riferimento alla v.s. nota pervenuta in data 13 ottobre 2022, prot. n 8646, nella quale viene convocata la Conferenza dei Servizi per l'esame del progetto sopracitato, per quanto di competenza si comunica quanto segue:

Per minimali profili, evidenziati in un parere legale che il Comune ha acquisito, non è possibile avere un riscontro di doppia conformità tra lo stato attuale del fabbricato e la disciplina vigente.

Sotto il profilo urbanistico non è pertanto assentibile un provvedimento in sanatoria.

Il Comune, sempre in ragione del parere acquisito, ritiene tuttavia sussistenti i presupposti per una sanzione sostitutiva alla riduzione in pristino, ad effetti conservativi delle strutture come realizzate, secondo calcoli e modalità che debbono essere ancora definiti, e che ritiene comunque debbano essere ponderati in sede di conferenza servizi.

Ed al riguardo sottolinea il superiore interesse a rendere prontamente operativo un impianto FER, particolarmente avvertito in questi tempi di affanno energetico; e il superiore interesse di risparmiare la compromissione per un ulteriore lungo arco temporale di un'area di assoluto pregio nel contesto del territorio comunale, arco temporale che non sarebbe solo circoscritto ai lavori demolitori ma anche e soprattutto ai successivi rifacimenti e completamenti, con effetti pesanti sugli interessi della propria Collettività.

Cogne li 19 ottobre 2022.



Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
(TRUC Marco)



Assessorat des biens culturels, du tourisme, des sports
et du commerce
Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio

Formato digitale Al signor Sindaco del
Comune di Cogne
Via Bourgeois 38
11012 COGNE AO

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

< Aoste / Aosta

Formato digitale Alla
Soc. Energy Valnontey
herrenefigli@pec.it
Via Aurelia 232
00165 ROMA ROMA

Formato digitale ing.
Arditi Alberto
alberto.arditi@ingpec.eu
Via Italo Mus 3
11027 SAINT-VINCENT AO

Formato digitale R.A.V.A.
Ass.to sviluppo economico,
formazione e lavoro
Dip. sviluppo economico ed energia
Sviluppo energetico sostenibile
SEDE

DM/AG

Département de la surintendance des activités et des biens culturels

Patrimoine paysager et architectural

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

Patrimonio paesaggistico e architettonico

11100 Aoste (AO)
1, place S. Caveri
téléphone +39 0165274333

11100 Aosta (AO)
piazza S. Caveri 1
telefono +39 0165274333

soprintendenza_beni_culturali@regione.vda.it
soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



Formato digitale AI

Presidente della Regione
c/o Ass.to finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
Pianificazione territoriale
SEDE

Formato digitale R.A.V.A.

Ass.to finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
Dip. bilancio, finanze e patrimonio
Ufficio entrate
SEDE

Protocollo da citare in caso di risposta: 0006669/2022/00/00 del 01/08/2022, 0007186/2022/00/00 del 17/08/2022, 0007776/2022/00/00 del 09/09/2022

Riferimento: lettere R.A.V.A. del 29/06/2022, prot. n. 6836, pervenuta il 29/06/2022; del 01/08/2022, prot. n. 7622, pervenuta il 01/08/2022; del 17/08/2022, prot. n. 8068, pervenuta il 17/08/2022 e del 09/09/2022, prot. n. 8515, pervenuta il 09/09/2022

OGGETTO: interventi realizzati in difformità dal titolo autorizzativo relativi all'impianto idroelettrico sul torrente Valnontey.

Comune: COGNE - loc.: Crêtaz (Torrente Valnontey)

Interessata: Soc. Energy Valnontey

Progettisti iniziali: ing. Arditi Luca Edoardo, ing. Grosso Saverio Francesco, ing. Vicquéry Andrea

Direzione lavori e progettista attuale: ing. Arditi Alberto

Estremi del provvedimento di vincolo: legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 - art. 40 delle N.A. del P.T.P. ; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 136 (decreto ministeriale 9 aprile 1953), art. 142, lettera c)

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 167 e per gli effetti di cui all'art. 181, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 42 del 2004, si specifica quanto segue.

Innanzitutto, l'art. 167 sopra citato, al comma 5, dispone che il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo presenti apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

Inoltre, la legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1, all'art. 5ter, comma 1 stabilisce che "le opere eseguite in ambiti sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale in assenza di autorizzazione preventiva sono sanabili qualora compatibili con le prescrizioni e i limiti posti dalla disciplina recata dal PTP e dalle disposizioni di cui al titolo VIII della l.r. 11/1998".

A tal proposito si prende atto del riscontro dell'Avvocatura regionale (prot. n. 2333 del 10.08.2022, assunta al prot. n. 7009/TP in pari data) al quesito posto da questa Soprintendenza con nota prot. n. 5229 del 16.06.2022 in merito alla sanabilità urbanistica per le opere realizzate in difformità dal progetto approvato dalla Giunta regionale in deroga alle prescrizioni dell'art. 40 della Normativa di Attuazione del PTP.

Nella fattispecie rileva la puntualizzazione sulla competenza riferibile alla Giunta regionale, relativa al giudizio sull'interesse pubblico in ordine all'intervento e sulla valutazione prettamente tecnica in capo alla Conferenza di Servizi; nonché ai profili valutativi attinenti al "parere paesaggistico", che sono insensibili a tematiche urbanistico-edilizie, stante la preminenza da accordare alla disciplina di tutela paesaggistica rispetto alle prescrizioni regolanti l'attività urbanistico-edilizia. Di conseguenza si revoca l'ordine di rimessione in pristino emesso con prot. n. 8678/TP del 27.10.2021 basato parzialmente anche su motivazioni non direttamente riferibili alla tutela paesaggistica.

Gli interventi, come del resto dichiarato, risultano essere stati realizzati in difformità dai titoli abilitativi. Le opere in esame sono sottoposte alla tutela di cui all'art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e ricadono in larga misura in area di specifico interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 40 delle NA del PTP; si tratta in particolare della centrale idroelettrica doppia (comprendente anche l'impianto sul torrente Urthier) e della vasca di carico.

Con riferimento all'effettiva consistenza delle difformità, si evidenzia in particolare che la vasca di carico è stata traslata e ruotata rispetto alla posizione autorizzata, risultando maggiormente emergente dal profilo naturale del terreno e la centrale di produzione (condivisa tra i due impianti) risulta, planimetricamente e volumetricamente, significativamente diversa.

In effetti, per ciò che concerne il complesso delle due centrali, le opere in difformità dal progetto autorizzato risultano essere (dalla relazione trasmessa): l'ingresso comune ai due impianti e al locale misure e trasformatore (passato da una superficie originaria di 38.15 m² ai circa 115 m² nella versione definitiva). Il manufatto attuale presenta un ulteriore volume accessorio non previsto di circa 81 m² di superficie e 486 m³ di volume. Sono stati modificati anche il locale turbine e la sala macchine.

Per cui, stante quanto sopra evidenziato, non ritenendo necessario il ripristino, si applica, in alternativa, la sanzione amministrativa di cui al CAPO II BIS della legge regionale n. 1 del 2004 - così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 34 del 2005 - che si quantifica, ai sensi dell'art. 5quater della legge stessa, in **Euro 28.000,00 (ventottomila/00)**.

L'importo, dovrà essere versato **entro il termine di 60 giorni** dalla data di notificazione del presente atto, tramite:

- bonifico sul conto corrente bancario n. 3867729 della UNICREDIT Banca s.p.a. - Avenue du Conseil des Commis, 19, 11100 AOSTA AO - coordinate bancarie IBAN IT 67 Q 02008 01210 000003867729, SWIFT-BIC CODE UNCRITM1CC0 - intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, servizio di Tesoreria;
- pagamento in contanti presso un qualsiasi sportello della UNICREDIT Banca s.p.a. Banca tesoriere della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

indicando nella causale, nei due casi sopraindicati, le **generalità del debitore** e il **n. di protocollo e data** del presente provvedimento.

Si specifica che in caso di omesso pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto, troveranno applicazione le procedure di cui al regio decreto n. 639 del 1910 di competenza dell'Avvocatura regionale di questa Amministrazione.

Di conseguenza, si esprime parere favorevole relativamente alle opere realizzate.

Tale valutazione - a seguito del versamento dell'importo della sanzione pecuniaria - costituisce positivo accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 181, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Si ricorda che il presente parere non costituisce rilascio di concessione in sanatoria e viene espresso, come giudizio di compatibilità delle opere in oggetto, esclusivamente in relazione ai vincoli per la cui tutela questa Soprintendenza è preposta.

La verifica del rispetto di tutte le condizioni indispensabili per l'ottenimento del provvedimento di sanatoria urbanistico/edilizia – qualora necessario – rientra nella sfera di competenza dell'Autorità comunale.

Avverso le determinazioni di cui al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro il termine previsto dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Cristina De La Pierre

documento firmato digitalmente

Trattamento dei dati personali – informativa privacy.

Con riferimento alle disposizioni del regolamento europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti a questa Soprintendenza saranno registrati e trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente per le finalità inerenti le attività istituzionali derivanti dagli obblighi di tutela di cui all'art. 9 della Costituzione italiana, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004) e delle normative regionali derivanti dall'applicazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del suddetto regolamento gli interessati hanno diritto di accesso ai dati che ad essi afferiscono e di richiederne la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione.

Il delegato al trattamento dei dati personali, in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 2018, è il dirigente della struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico - con sede in piazza S. Caveri 1, 11100 Aosta, telefono 0165/274333 - presso il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali (soprintendenza_beni_culturali@regione.vda.it e soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it).

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, piazza Deffeyes 1.

Si potrà prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) alla voce "privacy" della home page.

DEVAL_DIG/P/2022/0006340 - 14/10/2022

Spett.le
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento sviluppo economico ed energia
Sviluppo energetico sostenibile
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO

DEV/AD/GIA

PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Oggetto: convocazione della conferenza dei servizi del 20.10.2022 - Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020) - Impresa "Energy Valnontey S.r.l." Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

Con riferimento alla convocazione in oggetto, per quanto di competenza, Vi confermiamo quanto comunicato nella nostra precedente nota del 22.08.2022 prot. 5118.

Per ogni eventuale chiarimento potete contattare l'Ufficio Gestione Immobili e Autorizzazioni (Rif. sig. PERRON Alessandro – Tel. 0165 647551).

Cordiali saluti

Il Presidente e Amministratore Delegato
(ing. Giorgio PESSION)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Deval S.p.A e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società.

AR/ap

Alla
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro
Dipartimento sviluppo economico ed energia
Sviluppo energetico sostenibile
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it
alla c.a.: dr. Massimo Broccolato

Oggetto: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020).
Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.
Trasmissione di osservazioni sul tema della doppia conformità a seguito della Conferenza dei Servizi del 29/08/2022

In riferimento alla pratica in esame con la presente si riscontra la vostra nota prot. n. 8515 in data 8 settembre 2022 trasmettendo in allegato un parere dell'avvocato Gianni Maria Saracco sul presupposto della doppia conformità delle opere oggetto dell'istanza di sanatoria.

Distinti saluti

Roma, 7 ottobre 2022


ENERGY VALNONTEY SRL
VIA AURELIA, 232
00165 ROMA
P IVA 00181460072

STUDIO LEGALE
FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI

CORSO RE UMBERTO, 65 • 10128 TORINO
TEL. 011.568.30.56 R.A. • FAX 011.568.31.06
WWW.FFSASSOCIATI.IT

AVV. GIANNI MARIA SARACCO

AVV. ANTONIO FINOCCHIARO

AVV. LAURA FORMENTIN

AVV. DAVIDE FINOCCHIARO

AVV. FABRIZIO COLASURDO

AVV. STEFANIA PEDACE

AVV. MARIA ANTONIETTA DAMATO

AVV. SERENA MARINO

AVV. FABIO IANNUZZI

AVV. FEDERICA BROCHIERO

AVV. SARAH CARLUCCI

AVV. BRUNA BRUNI

C.SO CAVALLOTTI, 68 • 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131.236.009 • FAX 0131.236.221

Torino, li 4 ottobre 2022

Spett.le
Società Energy Urtier s.r.l.

alla c.a. Ing. Alberto Arditi

Comunicazione a mezzo e-mail

OGGETTO: Istanze di sanatoria ai sensi dell'art. 52 e 61 bis della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 per l'impianto sul torrente Urtier e per l'impianto sul torrente Valnontey - Conferenza dei Servizi del 29 agosto 2022-art. 84 l.r. n.11/98 - Presupposto della doppia conformità - Sussiste

In data 29 agosto 2022 si è tenuta la Conferenza di servizi per la prosecuzione dell'esame, ai sensi dell'art. 52 e 61 bis della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 - delle istanze di sanatoria in oggetto. All'esito, è stato trasmesso alle società Energy Urtier s.r.l. e Energy Valnontey s.r.l. il verbale della Conferenza dei Servizi, unitamente ai pareri resi dalle amministrazioni competenti.

Il verbale della seduta del 29 agosto 2022 si concludeva nel senso di sospendere i lavori per 30 giorni, *al fine di consentire alle imprese richiedenti, al Comune di Cogne ed all'Avvocatura regionale di poter predisporre le proprie osservazioni in merito al rispetto della doppia conformità e di permettere alla struttura patrimonio paesaggistico ed architettonico di assumere le proprie determinazioni.*

In ragione di tale facoltà concessa dal responsabile del procedimento, la società Energy Valnontey s.r.l. ed Energy Urtier s.r.l., nella persona del loro legale rappresentante ing. Alberto Arditi, formulano le seguenti osservazioni, recanti specifico approfondimento sulla sussistenza, nel caso di specie, della doppia conformità, intesa quale presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 84 della l.r. n.11/98.

Preliminarmente si deve precisare quanto segue

Sulla sanatoria richiesta ai sensi degli artt. 52 e 61-bis della Legge regionale n. 13/15 ed il sub-procedimento di cui all'art.8 l.r. n. 11/98.

La sanatoria per cui è questione è stata richiesta ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 13/15, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”*, e segnatamente degli artt. 52 e 61-bis.

Le norme destinate a disciplinare il rilascio della c.d. Autorizzazione Unica si collocano, all'interno della l.r. n. 13/15, nel Capo intitolato *“Misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile”*, il cui ambito di applicazione è definito dall'art. 50 il quale destina gli articoli del Capo medesimo alla disciplina delle *“procedure amministrative semplificate per la costruzione, rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse”*.

Gli artt. 51 e 52 indicano, da un lato il regime autorizzatorio cui è sottoposta la realizzazione o la modifica degli impianti, e dall'altro il procedimento per giungere all'adozione della c.d. Autorizzazione unica, atto conclusivo del procedimento di cui all'art. 51 rilasciato con provvedimento della struttura regionale competente in materia.

L'art. 53 riconosce, analogamente a quanto previsto a livello nazionale (cfr. d.lgs. n.387/03) che il rilascio dell'autorizzazione unica **costituisce titolo a realizzare l'intervento** richiesto e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, che l'A.U. **sostituisce a tutti gli effetti** ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

Inoltre ribadisce che, all'occorrenza, l'autorizzazione unica costituisce **variante allo strumento urbanistico**.

Di recente, poi, al fine di disciplinare la fase riguardante l'esecuzione dei lavori degli impianti FER, il legislatore regionale ha introdotto l'articolo 61-bis, il quale reca, appunto, la disciplina della *Vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*, prescrivendo che la vigilanza compete ai Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 75 della l.r. 11/1998, al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Laddove i Comuni accertino irregolarità edilizie o urbanistiche dovranno dare applicazione alla disciplina di cui alla l.r. n.11/98, mentre gli *eventuali procedimenti di cui all'articolo 84 della l.r. 11/1998 ricadono nella competenza del Comune per quanto attiene agli interventi riconducibili al novero delle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011 e in quella della Regione nei restanti casi.*

Il 3° comma del citato art.61-bis specifica che laddove *le irregolarità riscontrate concernano impianti realizzati in aree soggette a regimi di tutela ambientale*, i provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati previo parere delle autorità competenti alla gestione dei vincoli.

Mediante la novella legislativa che ha introdotto l'art. 61-bis nella l.r. n. 13/15, il legislatore regionale ha inteso ribadire che:

- la vigilanza sull'esecuzione di lavori di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (d'ora in avanti impianti FER) è di competenza comunale;
- i procedimenti di sanatoria ex art.84 l.r. n. 11/84 - dichiaratamente ammessi anche su tali impianti - in ragione della loro natura possono essere anche di competenza regionale - come nel caso che ci occupa;
- laddove gli impianti vengano realizzati in aree soggette a **regimi di tutela ambientale**, le irregolarità possono essere sanate, previo parere dell'autorità competente in materia di vincoli

Dato che, ai sensi della disciplina regionale (cfr. art. 53 della l.r. 13/15) il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato, l'Autorizzazione costituisce titolo edilizio necessario per poter realizzare i manufatti che costituiscono l'impianto FER, nella loro consistenza edilizia.

Rispetto a tale titolo edilizio è configurabile, da un lato, in senso materiale, anche l'esecuzione di lavori conformi o in difformità rispetto al titolo e, dall'altro, quale conseguenza giuridica di tale difformità, l'attività sanzionatoria dell'Amministrazione comunale, da assumere sensi del Capo VIII

della legge regionale n. 11/98 (anche in ragione dell'espresso richiamo compiuto dall'art. 61-bis) finalizzata ad ordinare al trasgressore la rimessa in pristino delle opere secondo il progetto assentito (e quindi secondo il titolo (anche edilizio) rilasciato, id est l'AU) e la possibilità per il trasgressore, laddove ne ricorrano i presupposti, di richiedere la sanatoria di quanto realizzato in difformità rispetto al titolo.

In questo quadro normativo si collocano le domande di sanatoria presentate delle Società Energy Urtier s.r.l. ed Energy Valnontey s.r.l. .

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi le società hanno già formulato le proprie controdeduzioni rispetto ai pareri *in primis* prodotti; nelle more è stato anche reso il parere dell'Avvocatura regionale, siccome richiesto dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Le conclusioni assunte nel Parere reso dall'Avvocatura in data 10 agosto 2022 assumono particolare rilievo anche al fine dell'approfondimento richiesto circa la sussistenza della c.d. doppia conformità. Il parere, infatti, a seguito di puntuale disamina dell'istituto della deroga di cui all'art.8 della l.r. 11/98 che è stato, in un primo momento ritenuto, da altro Dipartimento regionale, impeditivo della valutazione dell'istanza di sanatoria, ha concluso *nel senso di non ritenere necessario un nuovo procedimento di deroga, atteso che essa è già stata concessa e che quanto realizzato in difformità, per quanto si è potuto ricostruire dagli atti, non consiste in un "aliud" rispetto a quanto progettato, bensì lo stesso insieme di immobili (seppure con le difformità note) e con l'identica funzione di quanto progettato e oggetto di deroga.*

Inoltre, anche ammettendo che *quella progettata costituisca l'unica configurazione urbanistica e edilizia da ritenersi compatibile con le esigenze di tutela del vincolo del PTP, non è elemento ostativo ad una sanabilità delle difformità in quanto al momento della valutazione e approvazione del progetto non risultavano esistere, per quanto a conoscenza dello scrivente, alternative costruttive che tenessero in considerazione le modalità realizzative che si sono in seguito verificate. Ciò a maggior ragione se in effetti risultasse che il progetto è stato variato rispetto a quello approvato in deroga* (enfasi nostra).

Le conclusioni assunte nel parere confermano che, una volta esauritosi in senso positivo il sub-procedimento di deroga di cui all'art. 8 - a seguito del quale la Giunta regionale motivi in ordine alla rilevanza sociale ed economica e all'interesse regionale, ai fini dell'approvazione dei progetti in deroga alle previsioni del PTP - la deroga rispetto a quell'intervento edilizio da realizzare (esclusivamente in termini di rilevanza sociale ed economica, tale da ammettere appunto la deroga

al PTP) permane e rimane inalterata, continuando a produrre effetti di natura conformativa rispetto alla gli strumenti urbanistici vigenti, sia regionali sia comunali.

Se tale è la condizione originaria, (deroga alla pianificazione urbanistica al fine di consentire la realizzazione di un intervento edilizio specifico, ossia la realizzazione di impianto per la produzione di energia idroelettrica, in quanto fonte rinnovabile) risulta logico e coerente con la previsione legislativa e con il fine assegnato alla deroga, ritenere che quest'ultima sia produttiva di effetti perlomeno sino a quando l'intervento edilizio, anche nella sua fase di esecutiva, mantenga la destinazione e le caratteristiche funzionali originarie, non potendo essere trasformato in un manufatto destinato ad altra funzione dato che solo verificandosi questa innovazione, ben potrebbe non più essere assistito da quelle ragioni portanti la rilevanza sociale ed economica che hanno a suo tempo indotto la Giunta a consentire la deroga rispetto alle prescrizioni contenute nella pianificazione urbanistica regionale

In tale prospettiva risulta evidente che la realizzazione di difformità meramente costruttive e non funzionali rispetto all'originario progetto assistito da A.U, in nulla pregiudicano o compromettono l'efficacia della deroga a suo tempo disposta, la quale, a meno che si incorra in un mutamento radicale delle caratteristiche funzionali dell'immobile, continua a produrre effetti derogatori rispetto agli strumenti urbanistici vigenti ed a mantenere urbanisticamente conforme l'immobile realizzato, godendo quest'ultimo, per i fini perseguiti, del regime di deroga.

La permanenza degli effetti derogatori – senza soluzione di continuità sino alla completa realizzazione dell'intervento edilizio ammesso – risulta rilevante, perlomeno sotto il profilo della conformità urbanistica, al fine di valutare la sussistenza del requisito della doppia conformità previsto dall'art. 84 della l.r. 11/98.

Quest'ultimo, analogamente a quanto previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/01, prevede che *fino alla scadenza dei termini fissati negli ordinari del Sindaco di ripristino, e fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, i responsabili dell'abuso dotati di idoneo titolo possono richiedere la concessione in sanatoria quando l'intervento è conforme agli strumenti di pianificazione nonché ai piani, programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG e non contrasta con quelle dei piani medesimi, adottate, sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria.*

Occorre quindi verificare la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento (o comunque, laddove esistente, del rilascio del titolo edilizio) e quella vigente al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria al fine di verificare che l'intervento realizzato, sia pure in parziale difformità, possa valutarsi conforme ad entrambe le discipline.

Trattasi della nota regola della c.d. doppia conformità, la cui sussistenza deve essere verificata anche nel caso che ci occupa.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi per cui è questione, si deve osservare quanto segue, premettendo che sono due le pratiche di sanatoria presentate, dato che gli impianti FER da realizzare sono due. Tuttavia i medesimi condividono i locali destinati ad ospitare la centrale di produzione di energia elettrica, avendo un unico accesso comune. La disamina, quindi, viene effettuata congiuntamente dato che l'esito dell'esame della conformità riferito ad uno degli impianti necessariamente andrà a riverberare anche sull'altro, essendo i medesimi funzionalmente connessi. Le autorizzazioni Uniche (comprendenti, come noto, anche i relativi titoli edilizi), nella loro ultima variante, sono state rilasciate in data 23 luglio 2020

Le domande di sanatoria sono state formulate e depositate in data 6 maggio 2022.

A quanto consta la disciplina urbanistica nonché quella edilizia di cui agli strumenti urbanistico-edilizi vigenti nel Comune di Cogne non risulta nelle more (dal 2020 al 2022) aver subito modificazione alcuna, con la conseguenza che la conformità deve essere valutata rispetto agli strumenti urbanistici vigenti

- **Impianto di Valnontey**

Il solo impianto di Valnontey è stato interessato dall' "*endoprocedimento*" che ha disposto la deroga dell'art. 40 PTP, in forza dell'applicazione dell'art. 8 l.r. n.11/98. Sono stati posti in essere importanti interventi demolitori così da ricondurre il manufatto alla sostanziale sovrapposibilità rispetto al progetto autorizzato.

Sotto il profilo urbanistico l'impianto in questione risulta conforme agli strumenti urbanistici anche in ragione della intervenuta deroga assunta ex art. 8 della l.r. n. 11/98 la quale, come anche argomentato nel parere reso dall'Avvocatura regionale, risulta tuttora valida e mantiene i suoi effetti rendendo conforme la realizzazione dell'impianto FER.

Tale conformità urbanistica è implicita nella deroga concessa dalla Giunta, perché l'esito positivo del subprocedimento ex art.8 comporta l'effetto di rendere conforme alla pianificazione urbanistica regionale (PTP) ciò che in assenza deroga non sarebbe né realizzabile né tantomeno conforme alla previsione di Piano.

Diversamente opinando si verrebbe ad escludere del tutto l'applicabilità dell'art. 84 a qualsivoglia fattispecie in cui sia stato consentito un intervento in deroga ex art. 8 l.r., o meglio, solo allorché si sposi la tesi - ormai recessiva, anche alla luce del riscontro fornito, ed allegato al verbale del 29 agosto 2022 dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Pianificazione

territoriale- secondo cui è solo il progetto approvato in deroga - e non la pianificazione esistente a costituire unica configurazione urbanistica ed edilizia compatibile delle opere.

Il medesimo Dipartimento ha preso atto del parere dell'avvocatura e non ha formulato ulteriori argomentazioni.

D'altronde l'interpretazione della nozione di "doppia conformità" in precedenza fatta propria dal Dipartimento Pianificazione e poi non riproposta si dimostrava stridente con il disposto di cui all'art. 84 della l.r. n. 11/98 ed in generale con i principi generali operanti della disciplina urbanistico- edilizia, dato che conduceva, dichiaratamente, ad escludere in assoluto che fosse attivabile il procedimento di sanatoria previsto e disciplinato dall'art. 84, espressamente richiamato dall'art. 61-*bis*, ossia la disciplina speciale dettata per gli impianti FER.

Tale esclusione assoluta si deduceva chiaramente dall'affermazione secondo cui *"Tale progetto è riferimento, nei medesimi termini, anche ai fini della formazione di un titolo in sanatoria ai sensi dell'art. 84, sia per quanto riguarda il momento della realizzazione dell'intervento difforme sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di titolo in sanatoria"*.

Tale conclusione, che individuava nella conformità al progetto il presupposto per la sanatoria anziché gli strumenti urbanistici vigenti come indicato dall'art. 84, avrebbe condotto ad un evidente sviamento dell'istituto dalla sua funzione tipica: la base di confronto e di esame non sono più gli *strumenti di pianificazione nonché ... piani, programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG*, ma il progetto approvato in forza dell'art.8 l.r. n.11/98 ove la Giunta, come ben evidenziato dal parere reso dall'Avvocatura, si è limitata all'approvazione dei progetti in quanto riguardanti *opere d'interesse generale e di lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica*.

Risulta inevitabile, dunque, che qualsivoglia difformità rispetto al progetto approvato escluda qualsiasi conformità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, essendo questi ultimi "sostituiti", nell'interpretazione un tempo assunta dal Dipartimento ma ora abbandonata, dal "progetto approvato dalla Giunta", unico termine di riferimento per saggiare la compatibilità della difformità realizzata rispetto alla disciplina urbanistica vigente sia al momento del rilascio del titolo sia al momento della realizzazione dell'abuso.

In considerazione della permanenza degli effetti della deroga concessa dalla Giunta ai sensi dell'art.8, la **conformità urbanistica** deve ritenersi sussistente con riferimento al PTP, dato che l'intervento destinato alla produzione di energia da fonte rinnovabile è stato ed è ancora oggi tale da essere qualificato come avente *particolare rilevanza sociale ed economica*, non avendo mai mutato la propria destinazione e la propria funzione.

La conformità urbanistica sussiste anche avuto riguardo alle prescrizioni del PRG.

Il PRG vigente nel Comune di Cogne, all'art. 31 della NTA, prevede che in tutto il territorio comunale, fatte salve eventuali prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV e al Titolo II, Capo VII, sono ammessi: *"(...) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti energetici"*.

L'area su cui insistono l'opera di presa e la vasca di carico sul torrente Valnontey ricade nella sottozona Ee4, mentre l'area su cui insiste la centrale di produzione comune ai due impianti ricade nella sottozona Ee1 per la quale le limitazioni precisate nella relativa tabella del PRG ammettono la nuova costruzione di centrali idroelettriche di rilievo locale.

Come già evidenziato nel corso della Conferenza dei Servizi, l'autorizzazione unica (comprendente, quale endoprocedimento, la deroga all'art. 40 NAPTP) ha costituito nulla osta rispetto agli elementi di contrasto in relazione alle previsioni del PRG, in quanto le opere ricadono in zona agricola, ai sensi del D.lgs. 387/2003.

Si rammenta a tal proposito che comunque il rilascio dell'autorizzazione unica comporta, laddove necessario, variante urbanistica da inserire nel PRG ai sensi del D.lgs. 387/2003 e con le modalità di cui all'art. 18 della l.r. 11/1998.

D'altro canto se è pur vero che il PRG recepisce in più punti la disciplina di cui all'articolo 40 del PTP stabilendone, nelle NTA, l'applicazione (cfr. art. 26, comma 2: "Alle aree di cui al comma 1 [aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico] si applicano in generale le norme di tutela vigenti (in nota: l.r. 56/83, d.lgs 42/2004, art. 40 PTP) e anche articolo 53, comma 3: *"Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali sono ammessi ai sensi dell'art. 40 NAPTP."*; o articolo 53, comma 4: *"Nelle sottozone di tipo Ee, da intendersi di particolare pregio paesaggistico, trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti di cui all'art. 40, NAPTP."*), risulta altresì indubbio che la disciplina sovraordinata (PTP) cui il PRGC fa riferimento in quanto "derogata", ai sensi dell'art.8 della l.r. 11/98, impone ed estende la medesima condizione derogatoria anche al PRGC del Comune di Cogne per quanto attiene alle prescrizioni di contenuto urbanistico presenti nella pianificazione comunale.

In ragione del carattere sovraordinato del PTP, la deroga al medesimo apposta in forza della art.8 l.r. n.11/98 deve necessariamente operare anche rispetto alla pianificazione sottostante, ossia quella del PRG, rendendo conforme intervento realizzato oltre che conforme al PTP, sia pure in deroga, anche al PRG nelle parti in cui rimanda al PTP.

Per quanto attiene poi, alla **conformità edilizia** si deve sottolineare che, come evidenziato dal Comune di Cogne, la medesima deve essere verificata avuto riguardo alla previsione di cui all'art.53, comma 2 del PRGC secondo cui, nelle aree "Ee1 Cretaz" gli interventi di nuova

costruzione (quale quello che ci occupa in questa sede) *devono esser realizzati in interrato completamente al di sotto del piano di campagna originario, con fronte unico di accesso di larghezza massima non superiore a mt. 3.00*, contestando di contro il Comune che la centrale non risulterebbe completamente interrata.

Sul punto si osserva che, ad oggi, il manufatto realizzato (centrale) risulta del tutto interrato rispetto al piano di campagna assentito, ma non rispetto a quello originario.

Tuttavia rispetto al piano "originario" era già stata prevista, nelle precedenti varianti all'A.U. e quindi autorizzata la modifica del piano originario di campagna, con la conseguenza, anche in ragione del susseguirsi delle variazioni assentite, che non pare possano configurarsi rilevanti motivi ostativi ad una valutazione positiva dell'istanza di sanatoria.

In concreto il manufatto risulta oggi totalmente interrato rispetto all'attuale piano di campagna, dato che la modifica dell'"*originario*" piano di campagna era già stata assentita in ragione di precedente variante della Autorizzazione Unica a suo tempo rilasciata, e quindi del tutto legittimamente.

La conformità rispetto alla citata previsione del PRGC può ritenersi quindi sussistente anche laddove si considerino le finalità cui la medesima è preordinata (consentire la realizzazione di manufatti che non fuoriescano dal piano di campagna) e la dirimente circostanza che l'interramento rispetto al piano campagna attuale risulta rispettato

In ogni caso si rammenta che, con riferimento alla norma di PRGC invocata, si tratterebbe comunque di opere realizzate in parziale difformità (il Comune contesta solo che l'interramento non sarebbe totale ma solo rispetto all'originario piano, mentre visivamente risulta certamente interrato) rispetto alle quali, in ogni caso, per le ragioni anzidette (esiste un unico manufatto che contiene la centrale dei due impianti idroelettrici) prevede che la eventuale (ma non sussistente) difformità che interessa la centrale sia comunque soggetta all'applicazione dell'art. 80, 3° comma, della l.r. n. 11/98 ai sensi del quale *qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme alla concessione, il Sindaco irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.*

- **Impianto Urtier**

Le considerazioni di cui sopra si intendono riferite anche all'impianto di Urtier, tuttavia con una precisazione di rilievo.

Eccetto la centrale – che i due impianti condividono – l'impianto in questione non ricade in Zona PRGC condizionata dall'applicazione dell'art. 40 PTP, con la conseguenza che le possibili (ma non sussistenti, come visto) limitazioni operanti sotto il profilo urbanistico, non risultano comunque riferibili a questo impianto.

Questi gli approfondimenti richiesti in vista della formulazione delle Osservazioni a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29 agosto 2022 e relativi pareri.

Si suggerisce comunque alla Società di riservarsi comunque di formulare nuove ed ulteriori controdeduzioni a seguito dei successivi apporti documentali e valutativi che i dipartimenti regionali produrranno nelle more della conclusione della Conferenza dei Servizi.

* * *

Ritengo con ciò di aver esaurientemente analizzato il quesito sottopostomi.

Rimango a disposizione per ogni chiarimento o integrazione che possa occorrere e ne approfitto per porgere i miei migliori saluti,

avv. Gianni Maria Saracco

STUDIO LEGALE CARNELLI

11100 AOSTA - VIA LOSANNA 17

TEL. 0165 42814 - FAX 0165 366255

MAIL segreteria@studiolegalecarnelli.eu - PEC avvpiercarlocarnelli@cnfpec.it

n. prot. 18.10.22

Aosta 15 ottobre 2022

Spett.
Comune di Cogne
Ufficio Tecnico
Palazzo Municipale
11012 C O G N E (AO)

RICHIESTA PARERE 19.9.2022 - COMUNE DI COGNE

MATERIA: *IMPIANTI FER IDROELETTRICI*

ARGOMENTI: *Opere difformi dai progetti approvati con PD 3632/20 e 3633/20
Istanza di autorizzazione in sanatoria ex artt. 52 e 61-bis L.R. n.13/15
Conferenza servizi - Procedimento - Istruttoria
Parere di competenza urbanistico-edilizia ex art. 54 LR 13/15
Eventuali provvedimenti sanzionatori - Presupposti - Effetti*

In esecuzione dei progetti approvati con PD 3632/20 e 3633/20 per la realizzazione di due impianti idroelettrici, l'uno sul torrente Valnontey, l'altro sul torrente Urtier, nel territorio di codesto Comune, le Società costruttrici sono incorse in molteplici difformità dall'assentito.

Entrambe, a seguito di complesse e controverse vicende procedurali, ed all'entrata in vigore della LR n. 3/28.4.22, che ha novellato la LR n. 13/25.5.2015 recante misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile introducendo l'art. 61-bis, hanno potuto avviare procedimento volto alla approvazione in sanatoria dei lavori eseguiti in difformità.

La norma richiamata stabilisce che, per quanto attiene la vigilanza urbanistico-edilizia sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti idroelettrici FER

di cui al precedente art. 52, la competenza è in capo ai Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 75 della l.r. 11/1998, al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa applicabile e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

E prescrive che l'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporti l'adozione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti di cui al titolo VIII della LR n. 11/1998, e che gli eventuali procedimenti di cui all'articolo 84 della LR 11/1998 ricadono nella competenza del Comune per quanto attiene agli interventi riconducibili al novero delle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011 e in quella della Regione nei restanti casi. Allorché gli impianti irregolarmente realizzati ricadano in aree soggette a tutela ambientale, va inoltre acquisito parere da parte degli Uffici regionali competenti alla gestione dei relativi vincoli.

Codesto Comune è dunque tenuto ad esercitare la propria competenza urbanistico-edilizia ex art. 54 LR 13/2015, nonché ad assumere eventuali provvedimenti sanzionatori: si chiede parere con il quale, previa valutazione della documentazione, dei pareri espressi dagli Uffici e dalle Amministrazioni a vario titolo competenti, degli accertamenti in fatto e diritto di cui alla Conferenza Servizi in corso, si verifichi se sussistano i presupposti urbanistico-edilizi per il rilascio del richiesto titolo in sanatoria, laddove sussistano ed a quali condizioni, anche sotto il profilo sanzionatorio, al fine di opportunamente orientare il Comune nelle determinazioni da assumere, anche tenuto conto del contenzioso avviato da entrambe le Società interessate al procedimento avverso il Comune avanti il T.S.A.P. ed al momento pendente.

Come premesso, gli impianti sono due, uno (Energy Valnontey Srl) all'interno dell'area ex art.40 PTP, e l'altro (Energy Urtier Srl) all'esterno, ma sono funzionalmente e materialmente collegati tra loro con l'edificio che alloggia la centrale idroelettrica in comune, per la ottimizzazione degli spazi.

I. Preliminarmente occorre richiamare la comunicazione inoltrata dal Dipartimento Sviluppo Economico ed Energia a tutti gli Uffici componenti la conferenza servizi, nonché ad altre varie Amministrazioni in data 12.1.2021, ed a protocollo di

codesto Comune n. 236/2021, la quale, in risposta al quesito da Voi formulato circa la classificazione dello scostamento tra la progettazione assentita e quanto realizzato, così precisa: *"... visti i pareri pervenuti alla Struttura scrivente, in ultimo quello del Dipartimento Programmazione Risorse Idriche e Territorio in data 24.11.2020 prot. 12052 ... si comunica che le modifiche apportate al progetto sono di tipo sostanziale"*.

Non consta che nell'articolato prosieguito della conferenza servizi siffatta classificazione sia stata ridiscussa o modificata.

Consegue che, a termini dell'art. 61-bis della LR 13/2015, il rilascio del provvedimento in sanatoria richiesto non ricade nella competenza di codesto Comune, non attenendo ad un intervento riconducibile al novero delle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011¹, ma in quella della Regione.

Codesta Amministrazione resta per tanto tenuta alla espressione di un parere endoprocedimentale di competenza, in materia urbanistico-edilizia, nonché all'adozione di eventuali sanzioni ed alla loro commisurazione nell'ambito delle attività di vigilanza sul rispetto di tale disciplina, trattandosi di realizzazione di impianti, opere e infrastrutture connesse, ai sensi dell'art. 54 LR 13/2015.

* *

II. Quanto al merito del parere da esprimere, ne costituisce il perno la verifica della sussistenza della cd. 'doppia conformità': anche l'abuso sostanziale, che - come nel caso di specie - si manifesta in presenza delle cosiddette variazioni essenziali, quelle cioè che determinano sostanziali differenze qualitative-quantitative rispetto al progetto autorizzato, può essere abilitato con un titolo in sanatoria.

¹ *"... Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. ..."*

Occorre verificare la 'doppia conformità' delle strutture quali oggi si presentano, per cui è chiesta sanatoria, con riferimento alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della edificazione e dell'abuso, ed a quelle vigenti alla data di presentazione della istanza di sanatoria, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 84 della LR 11/98.

II.a Quanto all'impianto di Energy Valnontey Srl. Codesto Comune, con nota Prot. 0005243 del 21.6.22 ha comunicato alla Conferenza servizi un parere negativo al rilascio di una concessione in sanatoria, agli effetti dell'art. 84 della LR 11/98, per tre motivi:

1. In quanto all'art. 31 delle Norme di Attuazione, c. 1) lettera b) del PRGC del Comune di Cogne, sono sì ammesse su tutto il territorio comunale *“la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti energetici”*, ma fatte salve eventuali prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV e al Titolo II, Capo VII, e nella sottozona “Ee1” Crétaz (art. 53 comma 2 NTA del P.R.G.C.) gli interventi di nuova costruzione ammessi per gli usi di cui all'art. 10 comma 13 lettere e) e g) devono essere realizzati in interrato, completamente al di sotto del piano di campagna originario, con fronte unico di accesso di larghezza massima non superiore a m 3.00, e l'intervento in questione non risulta interrato e per l'effetto differisce sostanzialmente dalla norma richiamata;
2. L'intervento ricade in aree vincolate dall'art. 40 del P.T.P., e la sua realizzazione è consentita solo dopo apposita deroga al P.T.P. così come previsto dall'art. 8 della LR n. 11/98 e s.m.i.;
3. Per quanto riguarda la parte riguardante l'opera di presa sul torrente Valnontey, realizzata in variazioni essenziale dall'assentito, sono tuttora in corso i lavori di ripristino e non è possibile il rilascio di alcun titolo abilitativo fino al momento della definizione dei medesimi e dei relativi riscontri.

Si tratta, in vista della conclusione del procedimento, di verificare l'attualità e la fondatezza di tali motivi: l'espressione di un orientamento nell'ambito di una conferenza servizi, infatti, beneficia del confronto con l'orientamento di altre PA o di altri Uffici, o con quello dei privati interessati, e ciò consente di approfondire dati, risultanze e prospettive.

Si tratta, in altre parole, di verificare se all'esito di tale confronto ed approfondimento, i motivi ostativi espressi vadano confermati.

Motivo 1.: In fatto, ad oggi risulta che l'edificio che ospita la centrale sia interrato rispetto al piano di campagna sistemato ma non, però, rispetto a quello originario; e risulta che il fronte unico di accesso sia traslato rispetto alla previsione originaria, e di ampiezza maggiore, sia pure di poco.

Ex lege, la doppia conformità deve andare verificata con riferimento all'art. 53, comma 2 delle NTA del PRGC, secondo cui, nelle aree "Ee1 Cretaz" gli interventi di nuova costruzione di impianti quale quello di Valnontey Energie, devono essere completamente interrati, al di sotto del piano di campagna originario, con fronte unico di accesso di larghezza massima non superiore a m. 3.00.

Ma il caso di specie è governato da una autorizzazione unica, titolo del tutto peculiare in ragione delle finalità che l'Ordinamento gli assegna; ed è noto che a termini dell'art. 53, c. 3 della LR 13/2015 l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Ed allora, è piuttosto all'Autorizzazione unica rilasciata (nonché alle varianti successive) che occorre fare riferimento per riscontrare la doppia conformità, e non già alla disciplina urbanistica di cui alle vigenti NTA: in altre parole, la valutazione della doppia conformità non può 'retrocedere' alla disciplina che il titolo abilitativo, in ragione della (speciale, *ratione materiae*) forza assegnatagli dalla Legge, ha modificato o superato.

E nel caso di specie l'Autorizzazione unica e successive varianti assentivano la modifica dell'originario piano di campagna, consentendone una 'sistemazione' a rilievo rispetto al livello preesistente: l'esubero del manufatto fuori terra è stato dunque legittimato per la misura assentita.

Per l'effetto, l'emersione dall'originario piano di campagna come oggi si presenta, vale a dire più contenuto, più ridotto rispetto a quello abilitato, rispetta la disciplina (costituita dall'Autorizzazione unica e varianti) vigente al momento della realizzazione, e vigente tuttora: è doppiamente conforme.

Altro è per l'apertura: traslazione e maggior dimensionamento non sono coperti dall'Autorizzazione unica e varianti, e dalla loro portata di variante alle NTA.

Il fronte originariamente assentito contemplava un'ampia facciata fuori terra ove erano alloggiati due ingressi, il tutto eccedente le misure assentibili in osservanza delle specifiche di cui alla Tabella relativa alla sottozona "Ee1" Crétaz (art. 53 comma 2 NTA del P.R.G.C.); le varianti alla A.U. hanno sensibilmente ridotto tali eccedenze, risultando il fronte effettivamente interrato e adeguatamente 'sistemato', con un unico portale di accesso orientato a NO, dell'ampiezza di ca. 4,00 ml..

E' a tale ultima configurazione (stante la sua ridetta natura di rilevanza urbanistica) che occorre oggi fare riferimento per un riscontro di conformità.

Lo stato attuale evidenzia che il portale di accesso è sensibilmente traslato rispetto all'assentito verso O, e la sua ampiezza è superiore all'assentito di ca. 40 cm., misurando ca. 4,40 ml.

Si tratta come è chiaro di scostamenti poco significativi, ancor meno significativi se si tiene conto della natura del manufatto e della complessità generale dell'intervento, ma tali comunque da non potersi dire conformi all'A.U. assunta a valere quale regola urbanistica vigente al momento del richiesto titolo in sanatoria.

Ritengo dunque, con riferimento all'edificio interrato (o parzialmente interrato) destinato ad ospitare la centrale, che la doppia conformità, a causa di quest'ultimo profilo, non possa dirsi soddisfatta: la difformità esecutiva non è certamente osservante della disciplina delle NTA, ma non è nemmeno congruente con l'Autorizzazione unica così come modificata in variante.

E sia pure per i modesti profili appena evidenziati, appunto con riferimento all'edificio interrato (o parzialmente interrato) destinato ad ospitare la centrale, il primo motivo ostativo va confermato.

Motivo 2.: L'intervento di Energy Valnontey Srl è stato abilitato con Autorizzazione Unica 2405/2016 (e successiva variante approvata con P.D. 3632/2020),

interessata da un sub-procedimento che, come ha chiarito la Struttura Pianificazione Territoriale presso l'Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente, reso nel corso della Conferenza Servizi, ha disposto la deroga dell'art. 40 PTP, in forza dell'applicazione dell'art. 8 LR n.11/98.

Le opere di presa e la vasca di carico sul torrente Valnontey ricadono nella sottozona Ee4; la centrale di produzione comune ai due impianti ricade nella sottozona Ee1, la cui tabella espressamente ammette la edificazione di centrali idroelettriche di rilievo locale.

L'Autorizzazione unica, come già osservato, integra nulla-osta all'eventuale contrasto dell'insediamento delle strutture citate con la destinazione agricola delle aree (art. 12 c. 7 D. Lgs. 387/2003); e resta fermo il fatto che, ove occorra, il rilascio dell'autorizzazione unica comporta variante urbanistica da inserire nel PRG ai sensi dell'art. 12 c. 3 del D. Lgs. 387/2003 e dell'art. 53, c. 3, della LR 13/2015.

Quanto ai rapporti con il PTP, a Cogne come negli altri Comuni valdostani la disciplina di cui all'art. 40 è recepita dal PRGC, quando non espressamente richiamata, segnatamente al suo art. 53, i cui commi 3 e 4 prescrivono che "*Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali sono ammessi ai sensi dell'art. 40 delle NAPTP.*"; e che "*Nelle sottozone di tipo Ee, da intendersi di particolare pregio paesaggistico, trovano applicazione le norme cogenti e prevalenti di cui all'art. 40, NAPTP.*".

Occorre soffermarsi sul dato procedimentale, evidenziato in corso di Conferenza Servizi e precisato dall'Avvocatura regionale con parere 10.8.22 *ad hoc*, anch'esso acquisito agli atti del procedimento, secondo il quale la disciplina del PTP è stata derogata in uno (a mezzo di *endoprocedimento*) con il rilascio dell'Autorizzazione unica, e che tale deroga, per ragioni di rilevanza economico-sociale, assiste l'intervento edilizio e permane fino a sua conclusione generando effetti di natura conformativa rispetto allo strumento urbanistico vigente.

Non pare discutibile che la deroga ex art. 8 della LR 11/98 al sovraordinato PTP non possa che riflettere i propri effetti anche sul vigente PRGC e sulle norme di questo che il PTP recepiscono e richiamano.

Né, del resto, difformità esecutive rispetto al progetto originariamente assentito possono logicamente mettere in discussione una deroga rilasciata per ragioni funzionali, finalistiche, quali quelle che il Sistema assegna alle autorizzazioni agli impianti FER.

Consegue che la sussistenza continuativa della deroga consente di affermare la costante conformità urbanistica dell'intervento, dal momento dell'esecuzione delle opere, pure se in difformità (esecutiva) dall'Autorizzazione Unica, all'attuale momento della richiesta del titolo in sanatoria.

Dunque, sotto il profilo della compatibilità con i vincoli di cui all'art. 40 del P.T.P., in ragione della natura della deroga ex art. 8 della LR n. 11/98 contenuta nell'Autorizzazione unica, non è luogo per procedersi a disamina della doppia conformità: i requisiti di cui all'art. 84 della LR 11/98 non possono che essere soddisfatti per effetto della deroga medesima.

Per effetto del confronto in Conferenza servizi, e dei costruttivi approfondimenti emersi, ritengo che il secondo motivo ostativo non possa essere confermato.

Motivo 3.: Per quanto riguarda l'opera di presa, le variazioni realizzate potevano rilevare in termini di contrasto con la disciplina di cui all'art. 40 del PTP: ma anche per esse valgono gli effetti della deroga funzionale espressa nell'ambito dell'Autorizzazione unica.

Ed anche in questo caso, per effetto del confronto in Conferenza servizi, ritengo che il terzo motivo ostativo non possa essere confermato.

II.b Quanto all'impianto di Energy Urtier Srl: Le considerazioni sono analoghe a quelle svolte fin qui per Energy Valnontey Srl, tenuto conto che il fabbricato destinato ad accogliere la centrale gli è comune.

A differenza di quest'ultimo, però, opera di presa ed impianto Urtier giacciono in Zona PRGC non assoggettata all'applicazione dell'art. 40 PTP, e restano per l'effetto sollevato in ogni caso dalle questioni inerenti la deroga al PTP.

* *

III. Sotto il profilo urbanistico, per le evidenziate ragioni ritengo dunque che difettino i presupposti per il rilascio di un titolo in sanatoria, con riferimento all'edificio interrato (o parzialmente interrato) destinato ad ospitare la centrale, mentre per le altre opere la sanatoria risulta possibile.

Si pone conseguentemente questione relativa al regime sanzionatorio, che ragioni di opportunità suggeriscono di discutere e definire in sede di Conferenza servizi, ferma restando la competenza comunale alla adozione dei relativi, eventuali, provvedimenti.

Da un lato l'art. 77 della LR 11/98 stabilisce che la accertata esecuzione di trasformazioni in variazione essenziale dal titolo abilitativo comporti la demolizione e comunque il ripristino che il Sindaco deve ordinare previa diffida a provvedere entro congruo termine; dall'altro lato vanno valutati i presupposti perché, una volta irrogata la sanzione demolitoria, di detta norma si possano applicare i commi sesto e settimo, vale a dire trovi luogo l'applicazione di una sanzione pecuniaria alternativa o sostitutiva alla demolizione o ripristino, altrimenti definita *'fiscalizzazione'* (la sanzione alternativa può essere decisa solo nella fase esecutiva del procedimento. È quindi successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione (*"...la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione"* (Cons. Stato n. 1/3.1.2022 - Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2020 n. 4170 e 12 maggio 2020 n. 2980 - ecc.).

Nel caso in esame, infatti, la variazione essenziale non sanabile (sia pure per gli evidenziati poco significativi scostamenti) riguarda una entità immobiliare, l'edificio della centrale, non indipendente dalle altre opere sanabili (opere di presa ed impianti), e non occorre particolare dispiego argomentativo perché -ferma restando la competenza al riguardo rigorosamente in capo all'UT comunale- possa rimarcarsi più di una ragione pratica che militi per la impossibilità della demolizione o del ripristino.

Vero che l'area è assoggettata a vincolo paesaggistico, e come è noto, la procedura di "fiscalizzazione" di cui all'art. 77 commi 6 e 7, ovvero art. 34, comma 2,

D.P.R. 380/2001, non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, (C.d.S. VI n. 1/3.1.2022 - Cass. Pen. 15.1.20, n. 1443 - ecc.): ma come più sopra ricordato, la progettazione dell'impianto ha beneficiato della deroga ex art. 8 della LR 11/98 a seguito di conseguimento dell'A.U. e varianti, deroga la quale non può che coprire anche il presente profilo, non risultando coerente, e quindi legittimo, ritenere che possa valere per profili sostanziali e non per i loro effetti sanzionatori.

Ritengo per tanto, alla luce dell'articolato e complesso quadro che si viene a delineare, che laddove l'UT motivatamente ne accerti i presupposti, possa fare luogo ad applicazione della sanzione alternativa alla demolizione e ripristino, che resta di competenza comunale sia quanto ad adozione sia, per ragioni di territorio, quanto a percezione. E ciò, a termini dell'art. 77 c. 7 della LR 11/98, in misura pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Occorre tuttavia non perdere di vista che la questione si articola all'interno di un procedimento speciale, disciplinato da una norma, l'art. 50 della LR 13/2015, per la quale il rilascio di una nuova autorizzazione unica è comunque ben possibile in caso di *modifica* delle opere assentite, autorizzazione unica che avrebbe anch'essa per effetto la variante delle NTA: con la conseguenza di risolvere ogni possibile dubbio di legittimazione dell'intervento così come eseguito e come oggi si presenta, con le difformità come riscontrate e sanzionande, nel superiore interesse a rendere prontamente operativo un impianto FER, particolarmente avvertito in questi tempi di affanno energetico; e nel superiore interesse di risparmiare la compromissione per un ulteriore lungo arco temporale di un'area di assoluto pregio nel contesto del territorio comunale, arco temporale che non sarebbe solo circoscritto ai lavori demolitori ma anche e soprattutto ai successivi rifacimenti e completamenti, con effetti pesanti sugli interessi della Collettività.

Proprio per la complessità e la delicatezza del tema, e per l'articolazione procedimentale, rimarco l'attenzione da porre alla questione relativa al regime sanzionatorio, all'applicazione in concreto della sanzione, ed ai suoi effetti in vista del

provvedimento conclusivo emanando, ciò che -tutto- suggerisce, come già rilevato, di discuterne in sede di Conferenza servizi.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione, ringrazio per l'opportunità, ed invio il mio saluto cordiale.

- Avv. Piercarlo Carnelli -




Assessorat des ouvrages publics, du territoire
et du logement public

Assessorato opere pubbliche, territorio
ed edilizia residenziale pubblica

Alla stazione forestale
di Aymavilles
11010 AYMAVILLES (AO)

Alla società ENERGY VALNONTÉY s.r.l.
Via Aurelia 232
00165 ROMA (RM)
herrenefigli@pec.it

< E, p.c.: Al Sindaco del
Comune di Cogne
11020 COGNE (AO)
protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

All'Assessorato finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
Opere idrauliche
SEDE

All'Assessorato sviluppo economico,
formazione e lavoro
Sviluppo energetico sostenibile
SEDE

All'ing. Alberto ARDITI
Via Italo Mus, 3
11027 SAINT-VINCENT (AO)
alberto.arditi@ingpec.eu

Numero pratica registro interno: **276/2019**

Numero pratica procedimenti autorizzativi: **B19258**

Oggetto: Lavori di costruzione di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Valnontey e centrale di produzione in località Crétaz del comune di Cogne.
Operazioni di verifica dell'effettiva ubicazione dell'opera di presa rispetto al progetto autorizzato.

.....
Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire
Gestion du domaine hydrique
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Gestione demanio idrico

Facendo seguito alla nota della scrivente Struttura protocollo 3561/DDS del 29 marzo 2022 con la presente si comunica in data 14 ottobre 2022 il personale della Struttura opere idrauliche ha provveduto ad effettuare un rilievo riguardante l'esatta ubicazione dell'opera di presa, ormai ultimata, posta a servizio dell'impianto idroelettrico richiamato all'oggetto.

Sulla base delle rilevazioni effettuate è stata predisposta apposita tavola grafica (su base ortofoto), che ad ogni buon conto si trasmette in allegato alla presente in formato digitale (PDF), riportante il posizionamento dell'opera di presa come effettivamente realizzata e sovrapposta al progetto autorizzato con provvedimento n. 3632 del 23 luglio 2020 del dirigente della Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile.

In base alle verifiche effettuate l'ubicazione, la tipologia e le dimensioni dell'opera realizzata corrispondono a quelle della configurazione progettuale autorizzata.

Si evidenzia, altresì, che il precedente manufatto di derivazione, realizzato dalla società ENERGY VALNONTHEY s.r.l. nell'alveo del torrente Valnontey in difformità ai vigenti titoli abilitativi edilizi (ancora presente nella documentazione ortofotografica inviata con la sopracitata nota del 29 marzo 2022), è stato definitivamente rimosso. L'incile di presa del suddetto manufatto, posto in destra orografica del torrente, è stato occluso mediante la realizzazione di un'arginatura spondale; il canale di collegamento alla vasca di carico, infine, ha perso la propria funzionalità idraulica originaria a seguito della demolizione della soletta di copertura e del riempimento del suo alveo con materiale inerte.


Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alla presente comunicazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Roberto MADDALENA
(Documento firmato digitalmente)

MR

Allegati: file denominato "Ortofoto rilievo del 14-10-2022.pdf"



ORTOFOTO DEL 14-10-2022
SCALA 1:200

 PROGETTO APPROVATO

FORMATO DI STAMPA A3

Assessorat de l'Essor économique,
de la Formation et du Travail

Assessorato Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro

Alla Presidenza della Regione
Avvocatura regionale
SEDE

Réf. n° - Prot. n. 5926/2022
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

OGGETTO: Impianti idroelettrici sul torrente Urtier e sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne.
Istanze di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo

Richiesta approfondimento in tema di doppia conformità urbanistica/edilizia.

Con riferimento alle richieste di autorizzazione unica in sanatoria in oggetto, si ricorda che nel corso della Conferenza di servizi svoltasi in data 29 agosto 2022 è emerso che per procedere con la valutazione della sanatoria delle opere sia necessario valutare anche il rispetto del principio della doppia conformità urbanistica (secondo l'art. 84 della L.r. 11/1998, le opere abusive sono sanabili se risultano conformi alla disciplina urbanistico edilizia vigente sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria).

Nell'evidenziare che la valutazione della doppia conformità è competenza esclusiva del Comune, richiamati gli accordi presi nel corso della citata conferenza di servizi, si chiede, a supporto della medesima, un addendum del parere espresso con nota prot. n. 2333 del 10/08/2022 (in seguito a specifica richiesta del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali), in ordine alla modalità di applicazione dell'art. 84 della L.r. 11/1998 soprarichiamato, con particolare riferimento al caso di specie.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Massimo Broccolato
(documento firmato digitalmente)



Assessorat de l'Essor économique,
de la Formation et du Travail

Assessorato Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro

Réf. n° - Prot. n. 5938/2022
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

All'Impresa "Energy Valnontey S.r.l."
Via Aurelia, 232
00165 Roma (RM)
Pec: herrenefigli@pec.it

e, p.c. Ai Componenti della Conferenza
di servizi prevista dall'art. 52
della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13
LORO SEDI

Al Sig. Sindaco del Comune di
11012 COGNE AO
Pec: protocollo@pec.comune.cogne.ao.it

Al Presidente del
C.M.F. "Pré de Saint Ours"
Presso Unité des Commune Grand Paradis
Loc. Champagne 53
11018 VILLENEUVE AO
Pec: cmfpo@pec.confcooperative.it

All'ARPA Valle d'Aosta
Loc. Grande Charrière, 44
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO
Pec: arpavda@cert.legalmail.it

Alla Società "DEVAL S.p.a."
Via Clavalité, 8
11100 AOSTA AO
Pec: deval@pec.devalspa.it

Al Consorzio Regionale Pesca Valle d'Aosta
Corso Lancieri, 15d
11100 AOSTA AO
Pec: info@pec.consorziopesca.vda.it

Al Comando Militare Esercito Valle d'Aosta
Ufficio Affari Territoriali e Presidiari
Sez. Segreteria
C.so Saint Martin de Corléans, 87
11100 AOSTA AO
Pec: centro_alpino@postacert.difesa.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le attività territoriali
Divisione IV – Ispettorato territoriale
Piemonte e Valle d’Aosta
Settore 3^ Reti e Servizi di Comunicazione
Elettronica nel settore telefonico
Via Vittorio Alfieri, 10
10121 TORINO TO
Pec: dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it

Presidenza della Regione
Avvocatura regionale
SEDE

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020).

Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all’ultimo provvedimento autorizzativo.

Trasmissione parere integrativo comune di Cogne.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione unica in sanatoria in oggetto, facendo seguito alla ns. nota prot. n. 19106 dell’8 novembre 2022, in allegato alla presente si trasmette la lettera del comune di Cogne prot. n. 9453 del 9.11.2022 (ns. prot. n. 19326 del 09.22.2022) contenente gli esiti degli approfondimenti di tipo tecnico/giuridico di cui al verbale della Conferenza di servizi del 20 ottobre 2022, e da cui emerge che, in relazione al fabbricato di centrale, sussiste la doppia conformità urbanistico/edilizia e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del titolo in sanatoria.

In relazione alla citata nota, qualora i componenti della Conferenza di servizi abbiano delle osservazioni da rilevare, si chiede di esplicitarle, mediante nota scritta inviata alla scrivente Struttura, al comune di Cogne, e per conoscenza all’Impresa “Energy Valnontey S.r.l.”, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente.

In assenza di indicazioni diverse, la Struttura scrivente procederà, una volta ricevuti dalla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico e dal Comune di Cogne gli attestati dell’avvenuto pagamento delle sanzioni comminate all’Impresa “Energy Valnontey S.r.l.”, al rilascio del titolo in sanatoria delle seguenti opere:

- vasca di carico adiacente al torrente Valnontey;
- canale defunzionizzato originariamente a servizio della vasca di carico di cui sopra;
- fabbricato di centrale in località Cretaz.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Massimo Broccolato
(documento firmato digitalmente)

Allegati: 1

COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

Assessorato ambiente, trasporti e mobilità e sostenibile
Dipartimento ambiente
Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento risorse naturali e corpo forestale
Flora e fauna

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento agricoltura
Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali

Assessorato agricoltura e risorse naturali
Corpo forestale della valle d'Aosta - Comandante
Ufficio vincolo idrogeologico

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Coordinatore

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio paesaggistico e architettonico

Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali
Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Pianificazione territoriale

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica
Viabilità e opere stradali

Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate
Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco

Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro
Dipartimento sviluppo economico
Infrastrutture funiviarie



Regione Autonoma Valle D'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste
Comunedi - Communede

Cogne

Ufficio unico associato del Servizio Tecnico ambito Aymavilles - Cogne
Ufficio Edilizia Privata – Pianificazione Urbanistica

Prot. n.

Spett.le Assessorato Delle Finanze, Attività Produttive e
Artigianato
Dipartimento industria, artigianato ed energia Piazza della
Repubblica n. 15
11100 AOSTA
PEC:
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

OGGETTO: Conferenza dei servizi prevista dall'art. 52 della legge regionale 25/05/2015, n. 13 per modifiche in sanatoria relativa a varianti realizzate in corso d'opera in difformità rispetto al progetto approvato con i PD 2405/2016 e n. 3632/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con presa sul torrente Valnontey e centrale di produzione in loc. Cretaz nel Comune di Cogne della Soc. "ENERGY VALNONTHEY" SRL, ex "HERREN & FIGLI" SNC..

Facendo riferimento alla nostra nota del 19 ottobre 2022, prot. n. 8883, si comunica che a seguito della Conferenza dei Servizi del 20 ottobre 2022 e alla comunicazione del 03.11.2022 da parte delle società Energy Valnontey ed Energy Urtier, di aver ultimato i lavori relativi alla riduzione della spalletta in muratura dell'apertura della centrale in località Cretaz, il personale dell'ufficio tecnico ha provveduto ad effettuare un sopralluogo il giorno successivo riscontrando l'avvenuta realizzazione dell'intervento, con riduzione delle dimensioni di larghezza del portale di accesso a ml. 3,90.

Premesso l'opportuno rilievo che il cantiere è ancora aperto, non essendo stati ultimati i lavori ed effettuati pertanto ulteriori approfondimenti di tipo tecnico/giuridico sull'intervento sopra indicato, contrariamente a quanto espresso, si ritiene che il manufatto realizzato in difformità al titolo autorizzativo, abbia ottenuto i presupposti della doppia conformità.

Risulta pertanto, in fatto, venuto meno l'ostacolo al riscontro della richiesta doppia conformità per il rilascio dell'instato titolo abilitativo in sanatoria delle opere effettuate in difformità a quanto concesso.

Cogne li 9 novembre 2022.



Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
(TRUC Marco)

Firmato digitalmente da:
TRUC MARCO GIUSEPPE
Firmato il 09/11/2022 14:58
Seriale Certificato: 806804
Valido dal 08/10/2021 al 08/10/2024

COMUNE DI COGNE
VALLE D'AOSTA

Servizio tecnico 0165/753813 753822 753824 753829
Fax 753830 - Anagrafe 753819 753831 - Polizia Locale
753832 - Segretario 753812 753825 - Centralino
753811 - Ragioneria 753814 753820 - Tributi 753826
753834 - Sindaco 753816



C.A.P. 11012

COMMUNE DE COGNE
VALLEE D'AOSTE

C.C.P. 11961117
P. IVA / C.F. 00102860079
Rue Bourgeois 38
www.comune.cogne.ao.it
E-MAIL info@comune.cogne.ao.it
Fax 0165/753821

Rif. Pratica n. 2022/049 – 2022/051.

Prot. n = = = =

Trasmessa esclusivamente via Pec.

Spett.le Assessorato Delle Finanze, Attivita
Produttive e Artigianato
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Piazza della Repubblica n. 15
11100 AOSTA
PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

OGGETTO: modifiche in sanatoria relativa a varianti realizzate in corso d'opera in difformità rispetto al progetto approvato con i PD 2405/2016 e n. 3632/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con presa sul torrente Valnontey e centrale di produzione in loc. Cretaz nel Comune di Cogne della Soc. "ENERGY VALNONTHEY" SRL, ex "HERREN & FIGLI" SNC. e modifiche in sanatoria relativa a varianti realizzate in corso d'opera in difformità rispetto al progetto approvato con i PD 2440/2016 e n. 2174/2019 e n. 3633/2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con presa sul torrente Urtier e centrale di produzione in loc. Cretaz nel Comune di Cogne, della Soc. "ENERGY URTIER" SRL.

***** § *****

VISTA la trasmissione ultima del 28/11/2022, pervenuta in data 29/11/2022, prot. n. 10073/2022 nella quale si richiedono precisazioni sulla modalità di pagamento delle sanzioni inviate con avviso di pagamento del 28/11/2022, trasmesse in data 28/11/2022, prot. n. 10053/2022,

CONSIDERATO che nel computo metrico sono stati determinati i seguenti costi:

- Per le opere relative alla soc. "ENERGY VALNONTHEY" SRL. € 424.342,59
- Per le opere relative alla soc. "ENERGY URTIER" SRL € 557.543,51

Da verifica effettuata presso il Servizio Finanziario del Comune di Cogne risultano incassati saldo per sanzione per conto soc. "Energy Valnontey" SRL con provvisorio d'entrata n. 2776 del 02/12/2022 importo pari a € 42.434,26,
per conto soc. "Energy Urtier" SRL. con provvisorio d'entrata n. 2777 del 02/12/2022 importo pari a € 55.754,36.

Tanto si doveva.
Distinti saluti.

Cogne, li 13 dicembre 2022.



IL TECNICO COMUNALE.
(FUSINAZ geom. Jean Pierre)

Assessorat de l'Essor économique,
de la Formation et du Travail

Assessorato Sviluppo economico,
Formazione e Lavoro

Réf. n° - Prot. n. 5938/2022
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

All'Impresa "Energy Valnontey S.r.l."
Via Aurelia, 232
00165 Roma (RM)
Pec: herrenefigli@pec.it

OGGETTO: Impianto idroelettrico sul torrente Valnontey con centrale in frazione Cretaz del Comune di Cogne (Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio rilasciata con P.D. n. 2405/2016 e successiva variante approvata con P.D. n. 3632/2020).

Istanza di concessione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 della legge regionale n. 11/98 per opere eseguite in parziale difformità rispetto all'ultimo provvedimento autorizzativo.

Assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo di autorizzazione unica in sanatoria.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione unica in sanatoria in oggetto, e alla ns nota prot. 19735 dell'11 novembre 2022 con la quale si trasmetteva ai componenti della Conferenza di servizi il parere del Comune di Cogne relativo alla doppia conformità urbanistico/edilizia del fabbricato di centrale, si attesta che nei sette giorni stabiliti non sono state presentate osservazioni.

Pertanto, considerato che non vi sono motivi ostativi al rilascio del titolo in sanatoria, si informa che la Struttura scrivente procederà al rilascio del citato titolo, una volta ricevuti dalla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico e dal Comune di Cogne gli attestati dell'avvenuto pagamento delle sanzioni comminate all'Impresa "Energy Valnontey S.r.l.".

Distinti saluti.

Il Dirigente
Massimo Broccolato
(documento firmato digitalmente)



Assessorat des biens culturels, du tourisme, des sports
et du commerce
Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio

Formato digitale R.A.V.A.

Ass.to sviluppo economico,
formazione e lavoro
Dip. sviluppo economico ed energia
Sviluppo energetico sostenibile
SEDE

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Protocollo da citare in caso di risposta: 0010404/2022/RS/00 del 02/12/2022
Riferimento: lettera Soc. Energy Valnontey del 01/12/2022, pervenuta il 02/12/2022

**OGGETTO: attestazione di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria.
Comunicazioni.**

Comune: COGNE - loc.: Crêtaz (Torrente Valnontey)

Richiedente: R.A.V.A. Ass.to sviluppo economico, formazione e lavoro; Dip. sviluppo economico ed energia

Estremi del provvedimento di vincolo: legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 - art. 40 delle N.A. del P.T.P.; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 136 (decreto ministeriale 9 aprile 1953), art. 142, lettera c)

Per quanto di competenza, ai sensi delle norme sopra citate, in ottemperanza alle richieste espresse nel verbale della Conferenza di servizi del 20 ottobre 2022, preso atto della documentazione pervenuta dalla quale si evince l'avvenuto versamento, in data 02.12.2022 - quietanza n. 9238 - della sanzione pecuniaria pari a € 28.000, disposto con il provvedimento n. 8961/TP del 20.10.2022 di questa Soprintendenza, si attesta il conseguito positivo accertamento di compatibilità

DM

Département de la surintendance des activités et des biens culturels

Patrimoine paysager et architectural

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

Patrimonio paesaggistico e architettonico

11100 Aoste (AO)
1, place S. Caveri
téléphone +39 0165274333

11100 Aosta (AO)
piazza S. Caveri 1
telefono +39 0165274333

soprintendenza_beni_culturali@regione.vda.it
soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

paesaggistica di cui all'art. 181, comma 1-quater, del d.lgs. n. 42/2004 e si dichiara concluso il procedimento amministrativo.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Cristina DE LA PIERRE

documento firmato digitalmente